

XIII Legislatura, 1996 - 2001

Legge delle Regioni

Ante Commissione Bicamerale





Senato della Repubblica

Sen. Mario RIGO

Scheda di attività

XIII Legislatura

(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)



Servizio per lo sviluppo e la gestione dell'informatica
Ufficio delle Informazioni Parlamentari dell'Archivio e delle
Pubblicazioni

Scheda di attività

Mario RIGO

XIII Legislatura



Regione di elezione: **Veneto** - Collegio: **2 (Portogruaro)**

Nato il **4 ottobre 1929** a **Noale (Venezia)**

Residente a **Noale (Venezia)**

Professione: **Pensionato, consigliere comunale**

Elezione: **21 aprile 1996**

Proclamazione: **26 aprile 1996**

Convalida: **4 dicembre 1996**

Mandati

X Legislatura Senato

XI Legislatura Camera

XIII Legislatura Senato

Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura

Gruppo **Misto**:

Membro dal 9 maggio 1996 al 16 maggio 1996 (Lega Regioni)

Presidente dal 16 maggio 1996 al 29 maggio 2001 (Lega Regioni)

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali):

Membro dal 19 giugno 2000 al 13 settembre 2000

5ª Commissione permanente (Bilancio):

Membro dal 19 novembre 1997 al 28 aprile 1998

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Membro dal 30 maggio 1996 al 19 novembre 1997

Membro dal 5 marzo 1999 al 18 giugno 2000

Membro dal 14 settembre 2000 al 29 maggio 2001

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Membro dal 29 aprile 1998 al 21 luglio 1998

Membro dal 22 luglio 1998 al 27 ottobre 1998

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Membro dal 28 ottobre 1998 al 4 marzo 1999

Giunta per gli affari delle Comunità Europee:

Membro dal 19 giugno 1996 al 17 novembre 1998

Commissione parlamentare per le questioni regionali:

Membro dal 18 marzo 1997 al 19 marzo 1997

Membro dal 9 maggio 1997 al 17 giugno 1997

Commissione parlamentare per le riforme costituzionali:

Membro dal 4 febbraio 1997 al 29 maggio 2001

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Membro dal 15 luglio 1996 al 16 luglio 1996

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria:

Membro dal 25 ottobre 1996 al 3 febbraio 2000

Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma

amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Membro dal 26 maggio 1997 al 24 febbraio 1998

Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa:

Membro dal 17 ottobre 1996 al 13 gennaio 1999

Membro dal 14 gennaio 1999 al 29 maggio 2001

Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale:

Membro dal 17 ottobre 1996 al 29 maggio 2001

Delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell'Atlantico del Nord:

Membro dal 19 giugno 1996 al 3 luglio 1996

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari:

Membro dal 18 gennaio 2000 al 29 maggio 2001

Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse:

Membro dal 26 maggio 1997 al 29 maggio 1997

Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari:

Membro dal 9 dicembre 1998 al 10 marzo 1999

Membro dal 24 gennaio 2000 al 29 maggio 2001

Iniziativa legislativa

Come Senatore

Ha presentato come primo firmatario i DDL

S. 2033

Modificazione della Costituzione della Repubblica italiana in senso federale.

Ha presentato come cofirmatario i DDL

S. 695, S. 867, S. 1375, S. 1405, S. 1812, S. 2527, S. 3061, S. 3068, S. 3155, S. 3194, S. 3258, S. 3261, S. 3262, S. 3263, S. 3264, S. 3265, S. 3465, S. 3669, S. 3931, S. 4013, S. 4374, S. 4578, S. 4584, S. 4625

Interventi su DDL

Senato della Repubblica

Come Senatore

È intervenuto sui Disegni di legge:

S. 289

"Modifiche alla parte II della Costituzione della Repubblica italiana".

Nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

in sede referente: 19 febbraio 1997 (seduta ant.), 26 febbraio 1997 (seduta ant.), 4 marzo 1997 (seduta pom.), 29 maggio 1997 (seduta ant.), 3 giugno 1997 (seduta pom.), 12 giugno 1997 (seduta ant.), 16 giugno 1997 (seduta pom.), 17 giugno 1997 (seduta ant.), 18 giugno 1997 (seduta ant.), 19 giugno 1997 (seduta ant.), 23 giugno 1997 (seduta pom.), 30 giugno 1997 (seduta ant.), 18 settembre 1997 (seduta ant.), 24 settembre 1997 (seduta ant.), 2 ottobre 1997 (seduta pom.), 29 ottobre 1997 (seduta ant.)

S. 335

"Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici".

Nella 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

in discussione congiunta con: S.398

in sede deliberante: 1 agosto 1996 (seduta pom.)

in sede referente: 1 agosto 1996 (seduta pom.)

S. 757

"Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica".

In Assemblea

per dichiarazione di voto: 11 luglio 1996 (seduta pom. n. 25)

S. 871

"Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano".

In Assemblea

in discussione generale: 23 luglio 1996 (seduta ant. n. 33)

per dichiarazione di voto: 24 luglio 1996 (seduta pom. n. 35)

S. 1034

"Misure in materia di immediato snellimento dell' attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

In Assemblea

per dichiarazione di voto: 24 ottobre 1996 (seduta ant. n. 68)

S. 1076

"Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali".

In Assemblea

in discussione generale: 26 luglio 1996 (seduta ant. n. 38)

per dichiarazione di voto: 30 luglio 1996 (seduta pom. n. 39)

S. 1076-B

"Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali".

In Assemblea

per dichiarazione di voto: 16 gennaio 1997 (seduta ant. n. 113)

S. 1124

"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

In Assemblea

per dichiarazione di voto: 7 novembre 1996 (seduta pom. n. 78)

S. 1334

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l' aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa".

In Assemblea

in discussione generale: 2 ottobre 1996 (seduta ant. n. 54)

S. 1388

"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142".

In Assemblea

in discussione articoli: 22 gennaio 1998 (seduta ant. n. 305)

S. 1602

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni".

In Assemblea

su questioni procedurali: 13 novembre 1996 (seduta ant. n. 82)

S. 1640

"Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489 e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea".

In Assemblea

su questioni procedurali: 20 novembre 1996 (seduta pom. n. 88)

S. 1704

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Stralcio degli articoli da 1 a 11; degli articoli 13, 15, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10; da 16 a 30; da 37 a 41; degli articoli 42, commi 3 e 4 ; 43; 44, commi da 2 a 14 e comma 16; degli articoli da 45 a 55; da 57 a 60; 61, commi da 1 a 30 e da 33 a 35; degli articoli 62; 63; 64; da 67 a 83 del disegno di legge C2372)".

In Assemblea

in discussione congiunta con: [S.1705](#), [S.1706](#)

in discussione generale: 11 dicembre 1996 (seduta ant. n. 94)

S. 1909

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000".

In Assemblea

su questioni procedurali: 21 dicembre 1996 (seduta ant. n. 110)

S. 3053-B

"Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria".

Nella8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

in sede redigente: 24 giugno 1998 (seduta ant.)

in sede referente: 24 giugno 1998 (seduta ant.)

In Assemblea

per dichiarazione di voto: 25 giugno 1998 (seduta pom. n. 409)

S. 4835

"Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000".

In Assemblea

in discussione generale: 9 novembre 2000 (seduta ant. n. 948)

Interventi in ssem lea

Come Senatore

Fiducia al Governo

Governo Prodi-1

23 maggio 1996 (seduta pom. n. 5)

24 maggio 1996 (seduta ant. n. 6) (per dichiarazione di voto)

Comunicazioni del governo

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla crisi aperta da Rifondazione comunista per l'inaccettabilità del disegno di legge finanziaria 1998

16 ottobre 1997 (seduta pom. n. 258) (per dichiarazione di voto)

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri su una seria, approfondita e responsabile verifica di maggioranza, che È un bilancio del lavoro fino ad ora compiuto ed una sintesi del lavoro che resta da compiere

21 luglio 1998 (seduta pom. n. 430) (per dichiarazione di voto)

Comunicazioni del Ministro degli Affari esteri sull'attacco militare all'Iraq

17 dicembre 1998 (seduta ant. n. 509)

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla crisi balcanica

13 aprile 1999 (seduta pom. n. 594) (per dichiarazione di voto)

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui più recenti sviluppi della situazione nei Balcani e svolgimento di relative interrogazioni a risposta immediata

26 maggio 1999 (seduta pom. n. 623)

Interventi vari

Disappunto, da parte del senatore Novi, per la ridotta presenza in Aula dei senatori della maggioranza

27 giugno 1996 (seduta pom. n. 14)

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999

15 luglio 1996 (seduta pom. n. 26)

16 luglio 1996 (seduta ant. n. 27)

Calendario dei lavori dal 10 dicembre 1996 al 19 dicembre 1996

13 dicembre 1996 (seduta pom. n. 99)

Richiesta del Senatore La Loggia di sospendere i lavori dell'Aula in attesa che venga chiarita la situazione politica del Governo in seguito alla decisione assunta dai Gruppi parlamentari di Rifondazione comunista

1 ottobre 1997 (seduta pom. n. 248)

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001

12 maggio 1998 (seduta pom. n. 377)

Interventi in commissione

Come Senatore

Interventi nella 5ª Commissione permanente (Bilancio)

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001

30 aprile 1998

Interventi nella 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999

4 luglio 1996

Interventi nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (Bicamerale)

Audizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome

4 marzo 1997

Costituzione di quattro Comitati,rispettivamente competenti in materia di forma di Stato,forma di governo,Parlamento e fonti normative,sistema delle garanzie

26 febbraio 1997

Interventi nella Comitato forma di Stato (Bicamerale)

Organizzazione dei lavori del Comitato

2 aprile 1997

Per una Repubblica autonomista e federale

Pubbllichiamo il documento conclusivo del Convegno di Firenze sottoscritto dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province e diretto idealmente al futuro Parlamento



SIENA: PARTICOLARE DELLA FACCIATA DEL MEDIEVALE PALAZZO SALIMBENI.

Le Regioni, le Province, i Comuni, all'interno della proposta di "Piattaforma per una repubblica autonomista e federale", individuano quale indirizzo fondamentale della loro iniziativa politica ed istituzionale il superamento dell'attuale assetto centralistico dello Stato.

Lo sviluppo del principio costituzionale dell'autonomia quale elemento propulsivo per la costruzione dello Stato federale, deve comprendere una piena autonomia e responsabilità finanziaria, e realizzare la riforma dell'amministrazione pubblica.

Per avviare immediatamente questo processo di cambiamento istituzionale, Comuni, Province e Regioni richiedono la individuazione di una responsabilità nel Governo che assuma il compito di coordinare le attribuzioni e le funzioni riguardanti le riforme istituzionali, gli affari regionali e le autonomie locali.

Allo stesso tempo chiedono che sia prevista la loro partecipazione diretta nella sede parlamentare che sarà

incaricata di predisporre le modifiche alla Costituzione. I Comuni, le Province e le Regioni sono impegnati a costruire un forte sistema federale e solidale in grado di attuare il dettato costituzionale di una repubblica delle autonomie che rappresenta una delle più feconde e moderne intuizioni dei nostri costituenti; sono, inoltre, impegnate a realizzare un'autonomia finanziaria e impositiva, che, in una riforma del sistema tributario nazionale e del bilancio dello Stato, renda visibili le imposte e le risorse di ogni livello istituzionale.

Con le note che seguono indichiamo alcuni punti unitari della ricerca e della iniziativa politica avviata dai rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e delle Province. Questo documento è, quindi, una prima enucleazione dei contenuti sui quali le rappresentanze dei livelli territoriali di governo, pur registrando una convergenza "strategica", stanno svolgendo ulteriori approfondimenti al "Tavolo delle regole".

Oggi indichiamo una comune linea di azione. Con questo documento intendiamo aprire un grande dibattito

in tutte le assemblee elettive degli enti territoriali al fine di presentare al Paese ed al nuovo Parlamento proposte organiche di riforma.

E' il nostro contributo per dare sostanza e forza propulsiva all'attuale fase costituente.

I PRESIDENTI

dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione delle Province d'Italia, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome

(Enzo Bianco) (Marcello Panettoni) (Piero Badaloni)

Premessa

La ragione principale della proposta unitaria delle rappresentanze dei Comuni, delle Province e delle Regioni, è quella di dare uno specifico e determinante contributo alla soluzione delle grandi questioni nazionali ed europee: l'occupazione e la ripresa economica; gli squilibri sociali; la spesa pubblica e l'equa ripartizione degli oneri; la partecipazione dei cittadini e il controllo sociale; le nuove forme di rappresentanza politica, la stabilità e le forme di governo.

I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni confermano tutto il loro impegno per il coinvolgimento delle comunità territoriali, per potenziare e qualificare ulteriormente il ruolo e l'attività degli enti territoriali e per innovare e modificare la Costituzione, partendo fin da ora da una profonda e radicale riorganizzazione dell'apparato statale in senso più autonomista e regionalista ed in grado di promuovere forme di autogoverno e di partecipazione sociale.

Il disegno costituzionale sulle autonomie territoriali, affermato nell'articolo 5 della Costituzione, da una parte, ed il principio di sussidiarietà, dall'altra, rappresentano le due coordinate entro le quali deve essere condotto il processo di riorganizzazione federale dell'ordinamento statale.

Il sistema delle autonomie è retto dall'art. 5 della Costituzione che costituisce principio fondamentale: quello del riconoscimento delle Comunità territoriali come realtà preesistenti allo Stato e, dunque, a qualunque forma di Stato. Ogni evoluzione dell'ordinamento non può avvenire contro o indipendentemente dal rispetto del significato più profondo di questa norma, peraltro confermato dall'art. 114 Cost. che riconosce i Comuni, le Province e le Regioni tra loro pari ordinati nella rappresentanza delle rispettive comunità.

Il principio di sussidiarietà è l'altra coordinata entro la quale deve procedere la riforma federalista dell'ordinamento statale.

Il principio di sussidiarietà, che va introdotto e sancito tra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, può già oggi informare le prassi amministrative, istituzionali e politiche dei vari livelli di governo, spostando la dinamica dei rapporti inter-istituzionali dalla rigida ripartizione formale di competenze verso il criterio, mobile e flessibile, dell'esercizio delle

medesime in relazione al perseguimento di obiettivi precisi.

1. Forma di Stato e forma di Governo

Il dibattito sulle riforme istituzionali e l'attenzione del mondo politico italiano si sono concentrati quasi esclusivamente sulla forma di governo centrale, mentre sembra aver perso rilevanza il problema della distribuzione territoriale del potere, cioè la revisione della forma di Stato. La forma di Stato è una priorità logica rispetto alla forma di governo; essa è il profilo comunemente condiviso dai componenti della comunità; solo dopo aver sancito il profilo unitario, si definisce la forma di governo idonea ad esprimere la natura dell'ordinamento.

Gli Stati in cui è articolato territorialmente con più efficacia ed equilibrio il potere politico e in cui il sistema delle autonomie locali è più sviluppato, presentano una migliore capacità di rispondere ai problemi reali del Paese.

Gli obiettivi così individuati possono essere raggiunti compiutamente con una organica revisione del titolo V della Costituzione che deve riguardare l'intero sistema delle autonomie territoriali.

2. Federalismo unitario, cooperativo e solidale

L'idea di federalismo a cui facciamo riferimento è di tipo unitario, cooperativo e solidale. Esso si contrappone ad una concezione riduttiva dell'unità come principio costrittivo ed antagonista del regionalismo e dell'autonomia locale. Conseguenza di questa errata concezione dell'unità (come opposizione e limite dell'autonomia territoriale) è stata la caratterizzazione dell'unità-Stato come gerarchia verticalmente organizzata della sovranità, della politica e dell'amministrazione. Ma l'unità di questa tradizione è ormai vuota di fini, ha perso il suo significato fondante, coincidente con il farsi Stato del nostro Paese.

Il federalismo unitario risponde alla necessità di una finalità nuova dell'unità del Paese, attraverso la valorizzazione delle autonomie territoriali.

Questa riarticolazione del potere a livello territoriale, tuttavia, non postula un centro del sistema istituzionale debole, al contrario implica un centro autorevole e credibile.

Per questo pensiamo ad un federalismo cooperativo, perché il senso di un moderno federalismo non è separazione, bensì cooperazione e distinzione di ruoli, nonché di responsabilità, fra soggetti istituzionali.

Per questo pensiamo ad un federalismo solidale che, sulla base di una riaffermata e rinnovata solidarietà nazionale, cerchi di attenuare gli squilibri tra aree forti e deboli del Paese in una prospettiva di redistribuzione territoriale della ricchezza.

3. Autonomia e sussidiarietà

Il pieno riconoscimento dell'autonomia non è un interesse proprio dei soli enti territoriali, ma una risorsa da garantire in primo luogo al cittadino, il quale ha diritto non solo a beni ed a servizi pubblici essenziali garantiti in modo uguale per tutto il territorio nazionale, ma anche a conoscere e sottoporre a costante controllo democratico le autorità amministrative responsabili dello svolgimento delle più ricorrenti funzioni e servizi pubblici.

Di qui l'opportunità di rendere esplicito il principio collaborativo, funzionale ad una concezione del pluralismo istituzionale, inteso come sistema e non come pluralità di autonomie separate.



La piena applicazione in Italia, come negli altri Paesi europei del principio di sussidiarietà è diretta al duplice scopo di avvicinare l'amministrazione pubblica al cittadino e di rendere gli amministratori sempre più responsabili, attraverso adeguate forme di trasparenza e di controllo democratico, dell'efficiente e solidale esercizio delle funzioni pubbliche.

Il principio di sussidiarietà supera in avanti tanto il centralismo statale, quanto il vecchio regionalismo e il vecchio municipalismo; in quanto principio regolatore dei rapporti fra i diversi livelli istituzionali, esso indica una direzione per l'organizzazione degli assetti istituzionali che è quella della ripartizione delle competenze per livello di interessi. Esso supera il tradizionale criterio ordinatore dei rapporti fra centro e periferia impostato sulla formale separazione di competenze legislative e amministrative e consente di introdurre criteri più flessibili per assicurare maggiore omogeneità e coerenza di fondo al funzionamento del sistema nel suo complesso.

4. I nuovi rapporti tra Comuni, Province e Regioni

Per realizzare un sistema di piena e leale collaborazione tra i vari livelli di governo è necessario che ai Comuni e alle Province, sia data garanzia costituzionale degli ele-

menti essenziali del proprio ordinamento (ruolo e funzioni di Comuni e Province, disciplina del sistema elettorale, tipologia degli organi necessari, criteri per le variazioni territoriali), dell'autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

Solo in presenza di tutte le garanzie relative all'esistenza, all'attribuzione di funzioni e al riconoscimento di una autonomia effettiva per Comuni e Province, può essere ridefinito il ruolo delle Regioni relativamente all'ordinamento delle autonomie locali, in un sistema complessivo nel quale la Costituzione e la legge statale fissino gli elementi di fondo del governo locale.

Garantite le funzioni proprie, gli enti locali devono avere sufficiente potere di disciplina della propria organizzazione e delle modalità di esercizio di tali funzioni. A questo fine è necessario, anche attraverso la revisione del sistema delle fonti, che venga riconosciuta e garantita una maggiore autonomia agli enti locali nella regolamentazione delle singole materie.

Le Regioni, infine, si impegnano ad individuare strumenti mediante i quali Comuni e Province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi delle Regioni.

5. La Camera di rappresentanza territoriale e le garanzie costituzionali

5.1 Il bicameralismo "perfetto" italiano è un sistema anacronistico ed è all'origine di un processo legislativo e decisionale farraginoso, complesso ed inefficiente. Noi riteniamo di introdurre, in luogo dell'attuale Senato, una Camera di rappresentanza territoriale.

Una simile innovazione istituzionale interagisce tanto con il tema della revisione della forma di governo, quanto con la ripartizione delle competenze legislative. Infatti, sotto questo secondo aspetto, appare inadeguato un modello di ripartizione delle competenze fondato su elenchi costituzionali di materie, mentre maggiore attenzione dovrebbe essere rivolta alle aree in cui vi è necessariamente una potestà legislativa concorrente.

La Camera di rappresentanza territoriale dovrà avere funzioni e competenze differenziate da quelle della Camera dei Deputati: proprio perché sede in cui si formano gli strumenti di cooperazione e collegamento fra centro e periferia.

La Camera di rappresentanza territoriale dovrà avere una funzione eminentemente legislativa e non amministrativa per cui solo qui, dovrà risiedere la facoltà legislativa in materie in cui vi siano ambiti concorrenti fra Stato, Regioni ed enti locali, leggi cornice o organiche, piani, solidarietà fiscale.

La Camera di rappresentanza territoriale è esclusa dal rapporto fiduciario con il Governo centrale, mentre si potrebbe pensare a meccanismi di composizione di conflitti Stato-periferia in questa sede, nonché l'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento in materie di competenza regionale nelle quali rilevino esigenze di carattere unitario oppure dove operino indirizzi comunitari.

5.2 Accanto a tali garanzie appare opportuno riconoscere e regolamentare un potere di ricorso di Comuni e Province alla Corte Costituzionale contro leggi statali e regionali che violino i principi della legge generale sull'ordinamento locale.

Si propone, pertanto, di estendere attraverso una legge costituzionale anche ai Comuni e alle Province il potere di ricorrere alla Corte Costituzionale contro leggi statali o regionali invasive della loro competenza normativa. La legge di disciplina dovrà prevedere forme di limitazione all'accesso diretto alla Corte Costituzionale, attraverso una preventiva valutazione di ammissibilità e rilevanza, anche in rapporto al carattere generale della questione sollevata.

6. La riforma dell'Amministrazione

Il ruolo istituzionale proprio delle Regioni è, da un lato, quello di contribuire al definitivo superamento della forma centralistica di Stato, attraverso il trasferimento alle Regioni, alle Province e ai Comuni dell'amministrazione periferica statale nelle materie di potestà amministrativa regionale ed anche statale.

Dall'altro lato, è compito proprio delle Regioni quello di disciplinare e orientare, con i propri poteri legislativi, programmatici e di coordinamento l'azione amministrativa di Comuni e Province intorno ai quali devono consolidarsi e distribuirsi la grandissima parte delle funzioni amministrative.

Naturalmente in tale prospettiva occorrerà ridefinire e rafforzare i poteri regionali di coordinamento.

Principio generale deve essere, quindi, quello di una amministrazione regionale "leggera" e destinata a realizzare i propri obiettivi e la propria politica attraverso Comuni e Province, a loro volta titolari di autonomi e distinti poteri di definizione di proprie politiche ed obiettivi. Ma, proprio per questo, si dovrebbe trattare di una Regione abbastanza "forte" da ottenere il concorso degli enti locali nell'attuazione delle politiche regionali.

Occorre, pertanto, ridefinire i livelli di responsabilità e di decisione, restringere la dimensione dell'intervento pubblico, ridurre la mole di vincoli burocratici, aprire nuovi spazi di libertà ai cittadini, alle forze sociali ed economiche, alle comunità locali. Ciò potrà comportare la soppressione degli enti strumentali della Regione operanti a livello sub-regionale, attribuendo le relative funzioni a Comuni e Province.

7. Enti territoriali e politiche comunitarie

Per quanto attiene i rapporti tra Regioni e Autonomie locali, in materia di programmazione e attuazione dei finanziamenti comunitari, appare utile la codificazione di regole procedurali per un efficace partenariato di tutte le autonomie territoriali. Ciò potrebbe verificarsi attraverso una legge quadro che potrebbe riguardare alternativamente o l'intero comparto della programma-

zione regionale e locale, oppure gli obblighi specifici derivanti dall'integrazione comunitaria.

In ogni caso, le Cabine di regia regionali e i Comitati di sorveglianza potrebbero rappresentare la sede della concertazione privilegiata tra tutti i livelli delle autonomie territoriali. Ciò consentirà di realizzare i principi del Quadro Comunitario di Sostegno 1994\1999 e di dare specifica finalità alla costituzione di patti territoriali.

I principi comunitari della coesione economica e sociale e della relativa azione per il riequilibrio dello sviluppo e dell'occupazione sul territorio nazionale, devono costituire un obiettivo prioritario del rinnovato rapporto tra Stato, Regioni, Città e Autonomie.



FOTO IN ALTO:
BOLOGNA: LUNETTA DI JACOPO
DELLA QUERCIA.
FOTO A SINISTRA:
BOLOGNA: MUSEO CIVICO
MEDIEVALE. PARTICOLARE
DEL MONUMENTO SEPOLCRALE
DI GIOVANNI DA LEGNANO.

La concorrenza fra le istituzioni di governo favorisce la libertà degli individui e l'economia

Il federalismo competitivo

Anche nella pubblica amministrazione il monopolio centralista è destinato a fare danni

di Wolfgang Kasper

Fra i Paesi più ricchi del mondo che meglio hanno garantito i diritti umani e i diritti di libertà per un lungo periodo di tempo, vi è un numero sorprendentemente ampio di federazioni: gli Stati Uniti, il Canada, la Germania, la Svizzera e l'Australia, fra l'altre. La divisione della giurisdizione — ossia dei poteri e delle competenze — fra i livelli diversi di governo è in molti casi ciò che fondamentalmente tutela, contro l'intervento centralista e i comportamenti di ricerca di rendita, i diritti civili e le forze della crescita economica spontanea. La correlazione positiva tra federalismo, da una parte, e, dall'altra, libertà civili e prosperità, non è frutto del caso.

Lo Stato nazionale centralizzato è sottoposto a una sfida storica: non può più esser visto, cioè, come il sistema necessariamente migliore, né come forma necessariamente permanente di organizzazione dell'azione collettiva. A misura che il potere relativo del governo centrale si indebolisce, i cittadini nelle regioni scoprono che, puntando alla devoluzione di molte delle competenze attualmente attribuite al centro, possono ottenere una migliore produzione di beni collettivi, finanziata da una tassazione più giusta. E scoprono anche di contare di più nelle decisioni pubbliche se a decidere è un livello inferiore e non un unico e distante, gigantesco, governo centrale.

Il motivo principale per cui le località regionali cominciano ad affermarsi, tanto da far pensare che il potere dello Stato nazionale abbia forse superato il suo zenit, sta nella recente spettacolare evoluzione della tecnologia dei trasporti e delle comunicazioni. Il potere dello Stato nazionale di fare molte delle cose che tradizionalmente ha fatto viene eroso oggi come non mai dalla mobilità globale dell'informazione, del capitale e degli individui dotati di talento.

Ciò significa che il numero degli agenti economici in grado di sottrarsi a contesti economici e istituzionali giuridici indesiderabili è andato crescendo, sicché l'alternativa alla «federazione» (cioè la sperequazione nel processo politico) si è fatta meno importante. Significa anche che la defezione, sotto specie di agonia e clinismo che tende a verificarsi nelle società pesantemente regolate, in cui gli individui non riescono a contare nelle decisioni politiche, diventa meno probabile.

Il federalismo è il sistema di governo in cui la Costituzione devolve alcune funzioni e competenze a giurisdizioni regionali indipendenti, come l'ombrello di un governo centrale, detentore della sovranità nazionale ultima. I vantaggi del federalismo possono essere pienamente consi-

presi solo riconoscendo l'esistenza dei costi di transazione e il fatto che i detentori di cariche pubbliche sono permanentemente esposti alla tentazione di usare i poteri a essi affidati nel proprio interesse, ossia non necessariamente nell'interesse dei cittadini, delle loro aspirazioni e della loro libertà.

Il livello dei costi di transazione può essere tenuto relativamente basso quando tutti i membri della società obbediscono a regole (o istituzioni) ragionevolmente stabili che vincolano il comportamento individuale e contribuiscono a dare struttura alla interazione e cooperazione umana. Anche nelle moderne società di massa, le regole informali — quali un'etica condivisa — contribuiscono in misura rilevante ad abbassare i costi di transazione.

Vi sono molti casi in cui i Governi usufruiscono di economie di scala e di altri vantaggi nello stabilire regole dall'esterno e assicurarne il rispetto ove necessario. Tuttavia, se si ammette una generale tendenza umana al comportamento opportunistico ove questo non sia vincolato da istituzioni si deve accettare che tale tendenza prevalga anche fra i governanti e gli altri agenti dello Stato. Costoro sono spesso tentati di agire contro l'interesse comune, di lungo periodo, dei cittadini, che richiederebbe l'applicazione dei principi dell'imperio della legge, davanti alla quale tutti sono eguali, e della concorrenza.

Con ogni probabilità, è l'esposizione alla concorrenza lo strumento singolo più efficace per limitare questo problema. Le giurisdizioni che producono buone istituzioni (istituzioni cioè che riducono costi di transazione e

Wolfgang Kasper è professore di Economia alla School of Economics and Management della University of New South Wales. È stato allievo del grande economista tedesco Herbert A. Giersch.

Si è occupato in particolare di sviluppo economico, commercio e finanza internazionale, sia come ricercatore che come consulente di Governi e Banche centrali.

Kasper ha sempre associato l'interesse per le questioni economiche con lo studio delle questioni istituzionali: in particola-

rischi) attraggono i capitali mobili, gli imprenditori e altre risorse che incentivano la crescita. Tali giurisdizioni rendono dunque a godere di un'espansione della base imponibile, quelle erratiche, arbitrarie, vessatorie subiscono un processo di declino, che peraltro fin quando abbiano imparato a controllare il proprio opportunismo egoistico, ed evoluzioniste sulle agenzie del governo centrale, stimolando a escogitare soluzioni amministrative ai nuovi problemi dell'azione collettiva; per altro verso, darebbe anche alle regioni, inclini magari a rivolgersi al centro domandando utopistiche, maggiori incentivi a valutare in maniera realistica vantaggi e svantaggi dell'appartenenza alla federazione.

Nell'era della globalizzazione, lo Stato deve passare a un nuovo ruolo: servire cioè come organizzazione di supporto per le risorse mobili, definire una scenica trasparente, non discriminatoria al cui interno gli individui possono intrinseca fiducia, in modo efficiente e con crescente produttività.

Il sano principio della concorrenza fra giurisdizioni è operante anche negli Stati federali. Qui, in effetti, la competizione fra governi regionali diversi dà spesso luogo alla scoperta e sperimentazione di nuovi utili strumenti amministrativi: la rivalità amministrativa praticata all'interno di un Paese si traduce insomma, successivamente,

re, quali sono le condizioni istituzionali che favoriscono la crescita economica.

Per Kasper lo sviluppo economico non può essere creato dall'intervento diretto dello Stato nell'economia, ma può derivare dal fatto che si crei un «ambiente istituzionale che favorisca l'impresa e il mercato».

L'articolo che viene qui presentato è un ampio stralcio di un lavoro inedito di Kasper, pubblicato nel numero in distribuzione della rivista «Biblioteca della libertà» diretta da Angelo N. Petroni.

— a volte con il nostro consenso, a volte senza — vincoli che limitano la nostra libertà di agire come preferenziamo. Quanto più piccolo è il gruppo, tanto più grande, naturalmente è l'influenza relativa che l'individuo ha sul contenuto delle regole imposte e sulle loro modalità di applicazione. L'appartenenza a una pluralità di comunità implica il godimento di una maggior libertà individuale.

I governi locali possono gestire molti aspetti dell'azione collettiva in maniera soddisfacente per i propri cittadini perché sono vicini agli interessi dei residenti e perché è più facile per questi ultimi interagire con gli agenti pubblici. Inoltre, coloro che dav-

Nelle moderne società complesse, ciascuno appartiene a numerose comunità, che si sovrappongono. Possiamo, per esempio, appartenere contemporaneamente a famiglie, gruppi amicali, club, chiese, organizzazioni di vicinato, associazioni civiche di genitori, regioni, uno o più Stati nazionali, associazioni professionali internazionali, eccetera. In società pluraliste di questi tipo, l'appartenenza a qualunque gruppo impone

vero non apprezzano l'opera della propria amministrazione comunale possono trasferirsi in un comune limitrofo in cui si trovano meglio, e ciò a costi assai meno elevati che se questo livello di governo fosse nelle mani di autorità nazionali. Il cittadino, dunque, fruisce di un grado elevato di sovranità. L'importante che le finanze dell'ente locale dipendano dal numero dei suoi contribuenti (è questo il principio della equivalenza fiscale) l'esposizione alla concorrenza disciplina l'operato dei governi locali, creando una competizione sulla qualità fra le singole amministrazioni impegnate a espandere la propria base fiscale. Altrettanto vale, mutatis mutandis, per la competizione fra i governi regionali all'interno di uno Stato federale.

La centralizzazione crea un'agenzia pubblica monopolista che può permettersi di fissare standard al livello del minimo comun denominatore. All'opposto, la competizione tra amministrazioni concorrenti genera verosimilmente una varietà di standard amministrativi, accompagnata da una varietà di remunerazioni in termini di crescita dei redditi. Nella misura in cui ciò accade, perone fisiche e persone giuridiche hanno una scelta e possono decidere ciò che preferi-

scono. La regola generale secondo cui la concorrenza, là dove esiste, eleva gli standard rispetto ai monopoli centrali vale anche per le pubbliche amministrazioni.

Queste considerazioni inducono a sostenere il principio di sussidiarietà: il principio cioè che le funzioni dell'azione collettiva dovrebbero essere assolate al livello di governo più basso possibile. L'onere della prova per la delega verso l'alto nella gerarchia delle amministrazioni pubbliche dovrebbe ricadere su coloro che tale delega invocano.

Perché la sussidiarietà, tuttavia, riesca a incentivare efficacemente la competizione fra giurisdizioni, occorre che a sostenerla vi siano altri tre principi:

• il principio del mutuo riconoscimento: le azioni legalmente prodotte in una giurisdizione sono automaticamente considerate come legalmente validabili in tutto lo Stato federale;

• il principio di esclusività nell'assegnazione delle competenze, evitando duplicazioni su livelli diversi di giurisdizione;

• il principio di equivalenza fiscale: le competenze affidate a un'amministrazione a un livello dato devono essere finanziate dalle imposte prelevate dalla stessa amministrazione, il che implica rigidi vincoli alla possibilità di trasferimenti fiscali verticali e orizzontali all'interno di un sistema finanziario federale.

Definiamo questo insieme di regole come «federalismo competitivo». Il sistema così definito è un insieme integrato: è impossibile adottarne, a scelta, l'uno o l'altro elemento senza indebolire l'effetto complessivo in termini di concorrenza all'interno delle federazioni.

Nel lungo periodo, la conseguenza più importante del federalismo competitivo è quella di cambiare la qualità stessa della pubblica amministrazione. La competizione fra giurisdizioni farà sì che i Governi si concentrino sulla loro funzione principale, proteggere le istituzioni e l'ordine. Il passaggio al federalismo competitivo innescerà verosimilmente una «rivoluzione culturale» nella pubblica amministrazione, facilitando l'evoluzione verso meccanismi più efficaci di soluzione dei problemi amministrativi.

In definitiva, una maggiore libertà individuale da vincoli non necessari e da controlli collettivi rappresenta il maggior premio che ci si può attendere dalla competizione inter-giurisdizionale. È verosimile che, in un regime di questo tipo, le libertà civili ed economiche si rafforzino. Lo slittamento graduale verso il collettivismo e la dipendenza dal pubblico che caratterizza le democrazie del welfare si fermerebbe; se gli agenti che governano e amministrano i cittadini fossero costretti a competere con i loro colleghi appartenenti ad altre giurisdizioni.



Il ministro per gli Affari regionali, Franco Bassanini

Potere agli enti locali, la riforma ha fretta

TORINO — La riforma costituzionale in senso federalista non avrà tempi brevi. Ma la riorganizzazione dello Stato può cominciare subito, puntando a una pubblica amministrazione moderna, efficiente, attenta ai bisogni della gente. Franco Bassanini, ministro per gli Affari regionali, non ha accolto gli inviti del sindaco di Torino, Valentino Castellani, a procedere con prudenza sulla strada del federalismo: ha chiesto, anzi, una forte accelerazione, «perché non abbiamo più molto tempo».

Intervenendo al convegno sui «Sistemi di governo locali nella riforma dello Stato», promosso da Torino Incontra e aperto dalle relazioni di Franco Pizzetti, Arnaldo Bagnasco e Giovanni Zanetti, Bassanini ha ribadito che il federalismo dovrà partire dal basso, dalle competenze dei Comuni, per risalire alle Province e alle

Regioni. Per questo venerdì prossimo sarà presentato un disegno di legge di delega (collegato alla Finanziaria) per la riforma del sistema amministrativo. La riforma, ha spiegato Bassanini, nasce dalla convinzione che sia necessaria ridistribuire competenze e responsabilità, ricomponendole sulla base del principio di sussidiarietà.

Lo Stato dovrà trasferire agli enti locali quasi tutte le funzioni ora svolte attraverso gli apparati periferici. Ma occorre anche ridistribuire le risorse umane e finanziarie, affinché ogni livello ritorni le proprie amministrazioni. Sono previsti corsi di formazione professionale e interventi di informatizzazione. Una burocrazia più moderna, dunque, anche attraverso un altro disegno di legge, che ridurrà le attività inutili e amplierà l'autonomia di Comuni e Province,

con l'unico vincolo del rispetto del pareggio del bilancio.

Sul modello prospettato da Bassanini hanno concordato ieri quasi tutti i partecipanti al convegno. A partire da Carlo Calleri, che ha sostenuto come si debba partire dai livelli più bassi di autonomia possibile, assicurando a ogni livello la possibilità di raccogliere e gestire le risorse necessarie.

Se la richiesta del federalismo è comune, differenti sono, però, i modi di intenderlo. I Comuni maggiori, per esempio, difendono la propria autonomia e rivendicano un confronto diretto con lo Stato, senza la mediazione delle Regioni.

Giancarlo Mori, presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni, ha chiesto che il principio di sussidiarietà sia applicato con rigore, e ha auspicato la collaborazione con

Province e Comuni, «per evitare che il centralismo prevalga». Marcello Panettoni, presidente delle Province, ha ricordato che il federalismo può esistere solo se si trasferiscono le competenze legislative dal centro alle Regioni; contemporaneamente, l'amministrazione attiva deve essere assegnata a Comuni e Province.

Per Alessandro Rullo, ex presidente del Giovani imprenditori, occorre anche intervenire sul federalismo fiscale, con una ripartizione equa tra le risorse destinate al territorio stesso e la quota destinata al riequilibrio. Ma il presidente di Torino Incontra, Enrico Saiz, ha avvertito che «senza federalismo scatta la questione dell'esosità del fisco: se non si erode il rapporto tra debito pubblico e Pgi e non si cambiano alcune regole dello Stato sociale».

Augusto Grandi



Il Consiglio dei ministri Controlli più snelli per gli Enti locali nel Ddl - Mercoledì pr

Una spinta alla semplificazione ma il decentramento resta al palo

ROMA — Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il disegno di legge sulla semplificazione amministrativa proposto dal ministro della Funzione pubblica, Franco Bassanini. Tra le novità, l'eliminazione dell'obbligo di autenticazione per le autocertificazioni, lo sfoltimento dei controlli statali sugli atti regionali e di quelli regionali sugli atti provinciali e comunali, la possibilità per le conferenze di servizi di decidere anche a maggioranza ed entro tempi certi, lo snellimento delle norme per la privatizzazione di aziende locali, il city manager e dirigenti esterni a tempo determinato per province e comuni medio-grandi. Bassanini ha sancito, invece, le norme relative alla riforma della legge Merloni sui lavori pubblici che avevano creato qualche attrito nei giorni scorsi con il ministro dei Lavori pubblici, Antonio Di Pietro.

Il Consiglio dei ministri ha, invece, soltanto iniziato l'esame del disegno di legge delega sul decentramento amministrativo. Si tratta di un provvedimento di sfonda-

mentale importanza secondo Bassanini: il comunicato di Palazzo Chigi assicura che l'esame del provvedimento sarà concluso entro venerdì prossimo. Il disegno di legge delega si articola in tre capi: conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali; riforma delle amministrazioni centrali; delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il disegno di legge Bassanini sulla semplificazione amministrativa comprende 28 articoli che possono essere raggruppati in tre capitoli fondamentali. Anzitutto, ci sono le norme che dovrebbero semplificare la vita al cittadino nei suoi rapporti con la burocrazia. L'articolo 1 raddoppia, da tre a sei mesi, il periodo di durata dei certificati. Potranno anche essere utilizzati certificati scaduti purché le informazioni non siano mutate: basterà una dichiarazione in calce non autenticata dal titolare del certificato. Per i certificati che attestino fatti personali non mutabili (nascita, morte, laurea, per esempio) la scadenza sarà, inoltre, illimitata.

L'articolo 2 è uno di quelli fondamentali: prevede che le autocertificazioni si possano fare senza più l'obbligo di autenticazione.

Un secondo gruppo di articoli riguarda la semplificazione dei controlli preventivi statali sugli atti delle Regioni e di quelli regionali sugli atti provinciali e comunali. L'articolo 4 riduce, in particolare, da dieci a tre le categorie di atti delle Regioni sottoposti al vaglio delle commissioni statali di controllo. Restano sotto la lente degli organi centrali soltanto gli atti normativi, i contratti collettivi decentrati e gli atti relativi agli obblighi che derivano all'Italia dall'appartenere all'Unione europea.

Per gli Enti locali viene accentuata la discrezionalità degli amministratori. I controlli resteranno soltanto sulla corretta gestione e sull'imparzialità dell'azione amministrativa. Verrà invece irrigidito il controllo sul rispetto dell'obbligo del pareggio del bilancio. L'articolo 5 prevede che il Coreco, il comitato regionale di controllo, manterrà il controllo soltanto su al-

cuni atti provinciali e comunali: Statute, regolamenti del Consiglio, bilancio (sia preventivo che il rendimento di gestione), il Coreco perde così il controllo sull'ottanta per cento degli atti su cui lo esercita oggi. Per difendere i diritti delle minoranze, un terzo dei consiglieri provinciali o comunali potranno comunque richiedere un controllo presso il Coreco.

Il terzo gruppo di norme riguarda semplificazioni degli strumenti amministrativi locali. L'articolo 6 consente alla Giunta provinciale o comunale di adottare le piante organiche e i regolamenti per il personale. L'articolo 8 consente, invece, alle Province e ai Comuni con oltre 30 mila abitanti di assumere un city manager, cioè un direttore generale con ampi poteri. Queste amministrazioni potranno assumere, inoltre, dirigenti esterni a tempo determinato dando loro anche un'indennità ad personam. Unico limite, non

potranno superare il cinque per cento degli organici.

Più facile anche la gestione amministrativa. L'articolo 15 snellisce le procedure per la vendita degli immobili. L'articolo 16 le procedure per la vendita degli immobili di interesse storico e artistico. L'articolo 20 consente di svolgere il servizio militare presso la Polizia municipale e alle dipendenze del ministero dei Beni culturali. L'articolo 21 definisce tempi certi

per la decisione delle conferenze di servizi e la possibilità di decidere a maggioranza anziché all'unanimità. L'articolo 24 snellisce, inoltre, le regole per la privatizzazione delle aziende locali. Si potrà inoltre pagare in Comune con Bancomat e carte di credito (articolo 23), il ruolo dei segretari comunali passerà dal controllo formale alla collaborazione con sindaco o presidente della provincia (articolo 9).

Da registrare anche i segnali distensivi nel rapporto tra Bassanini e Di Pietro. Come detto, il ministro della Funzione pubblica ha stralciato le norme sui lavori pubblici dal Ddl sulla semplificazione. Bassanini ha anche definito interessante la proposta di Di Pietro sull'istituzione dell'Autorità anti-corrotti sui dipendenti pubblici. Bassanini ha precisato che il Governo avvanzerà una proposta organica entro il mese di settembre.

G.Sa.



Franco Bassanini

Il programma-federalismo ora va riempito di contenuti

di Ilvo Diamanti

I disegni di legge presentati dal ministro Bassanini, e approvati solo in parte dal Consiglio dei ministri di ieri, hanno il fine di semplificare le procedure amministrative, razionalizzare l'assetto dello Stato, redistribuire i poteri dal centro alla periferia e costituiscono un primo, interessante tentativo di rispondere ai molti problemi e ai molti conflitti emersi su questo versante negli ultimi anni. Significativo, in particolare, è l'intento di applicare, per quanto possibile, il principio di sussidiarietà, prevedendo cioè che lo Stato mantenga solo alcune, definite materie di importanza strategica (moneta, esercito, giustizia, eccetera) e trasferendo alle regioni e agli enti locali tutte le altre funzioni e competenze.

Si tratta di un disegno che innova a fondo rispetto alla logica centralistica della tradizione. Il che ha fatto parlare molti, e per primo lo stesso ministro, di un passo deciso verso il federalismo. Tuttavia perché ciò sia vero occorrono altre iniziative, che investano il campo dell'organizzazione e delle regole in ambito economico e finanziario. Occorre cioè che

i poteri e le competenze tocchino direttamente il prelievo fiscale e la gestione delle risorse derivanti dalle attività prodotte sul territorio. Peraltro, un disegno tanto complesso, che tocca una rete di istituzioni e soggetti così fitti e investe le reciproche relazioni, lascia aperti ampi margini di ragionevole dubbio circa il grado e i modi della sua effettiva attuazione. Ciò lascia altresì molti dubbi circa i tempi che gli permetteranno di produrre effetti concreti e visibili.

I tre anni previsti dal Governo sono un baleno se si pensa alla complessità della materia — la pubblica amministrazione, la macchina dello Stato — e i mille viscoli che da mille anni incombono su essa. Ma tre anni sono persino troppi di fronte all'urgenza dei temi e alla sensibilità sociale che incontrano.

Peraltro il disegno del ministro Bassanini dovrà fare i conti con altri disegni che altri soggetti nel frattempo hanno elaborato e che stanno altresì sostenendo con forza. Non mi riferisco tanto alla Lega, il cui progetto attualmente si pone molto al di là di un piano di razionalizzazione e di redistribuzione delle competenze. Penso invece agli stessi soggetti che costituiscono i bersagli privilegiati

della bozza governativa: i comuni e le regioni.

Il dibattito aperto sulle pagine del Sole-24 Ore in questi giorni da un puntuale intervento di Pasquino dimostra come su questo problema vi siano idee e interessi molto diversi e quasi divergenti.

Ciascuno — sindaci e presidenti di regione — vede nel proprio ambito di riferimento il centro. L'unità di base del futuro assetto dello Stato. I sindaci, sotto questo profilo, sono sicuramente più avanti degli altri. L'elezione diretta li ha legittimati e responsabilizzati. La pressione della domanda sociale, la crescita dei problemi e delle aspettative, il deficit di risorse e di strutture li ha costretti ad agire in proprio, divenendo gruppo di pressione. Essi si sono così mobilitati trasformandosi quasi in un movimento per la riforma dello Stato nel segno del "federalismo delle città", secondo la formula espressa da Cacciari, Illy e da altri sindaci, soprattutto del Nord-Est. Ciò ovviamente non può piacere ai presidenti delle regioni, perché vi rilevano il rischio di limitare gli spazi del loro ambito di governo. Il che li ha indotti a uscire dalla sostanziale liti-

anza degli ultimi anni prendendo a loro volta posizione sul problema. Ciascuno ha le sue buone ragioni. Soprattutto perché nessuno ha davvero le carte in regola.

I presidenti delle regioni sottolineano come l'ambito comunale non possa permettere l'esercizio di una vera autonomia, se non a poche, definite città e metropoli. È impossibile pensare a un "federalismo delle città" che coinvolga più di ottomila unità locali, molto spesso di piccolissima entità. Tanto più che ogni tentativo di aggregare i comuni in aree urbane più ampie ha sin qui sortito effetti irrilevanti (si pensi alla sorte dei comprensori). Dall'altra parte i comuni segnalano come le regioni, data l'inefficienza che ne caratterizza l'azione e il grado di "politizzazione" che se imposta l'apparato, difficilmente possono dare risposte in tempi brevi all'esigenza di riformare le istituzioni nel segno dell'autogoverno e dell'efficacia.

Queste tensioni tuttavia servono a rivelare come la questione fine sia necessaria chiarezza non solo sui "pervenire", ma anche sulle destinazioni dei processi di riforma istituzionale, in ciò sta forse il problema di fondo che segna non tanto il disegno di

Bassanini quanto la politica del Governo. C'è in queste iniziative un deficit di progetto. Certo, in un Paese nel quale i grandi progetti sono serviti per molto tempo a mascherare l'inefficienza e l'incondizionata, questo può essere considerato un merito, un segno di concretezza. Tuttavia, mai come in questo caso un po' di "progetto", un po' di — mi si perdoni il termine — "ideologia" non guasterebbe perché in tempi in cui tutti, o quasi, alzano la bandiera del federalismo occorre chiarire cosa ci sia in questa scatola dai mille colori e dai mille possibili contenuti. Occorre dunque chiarire a quale "federalismo" si pensa. Se di federalismo si vuole parlare. O altrimenti di quale decentramento oppure ancora di quale Stato delle autonomie. Precisando quale ruolo, quale spazio, quale grado di autogoverno otterranno enti locali e regioni. Chiarendo inoltre a quale geografia si guarda: a quante macro o meso regioni. A quanti e a quali macro comuni. C'è insomma l'esigenza di tracciare un progetto istituzionale che dia risposte non solo alle sfide esterne (la Lega), ma anche e soprattutto a quelle che salgono dal suo interno, da coloro che se ne dovranno fare interpreti e attori.

Le tesi programmatiche presentate dall'Ulivo, la snellezza con cui il Capo dello Stato ha proceduto alle consultazioni e all'incarico di formare il nuovo Governo, il livello di evidenza nazionale ed internazionale di chi lo presiede e dei suoi componenti fanno sì che vi sia una valutazione positiva di quanti, ^{tra di noi} come il sottoscritto, sono stati partecipi della recente storia dell'Ulivo.

Personalmente ho ritenuto di aderire al Gruppo Misto per continuare l'impegno fecondo intrattenuto negli ultimi dieci anni dal movimento Autonomia Veneta con gli amici del Sudtiroler Volkspartei, dell'Union Valdôtaine, del Partito Sardo d'Azione e per rappresentare da questo contesto regionalista assieme ai parlamentari del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige i problemi e le attese delle popolazioni del Nordest. Mi riferisco in particolare ai problemi sollevati dal Coordinamento dei Sindaci.

Mi si consenta, Signor Presidente, prima che io entri nel tema politico, di inviare un saluto al professor Roland Ritz che, per 34 anni, prima alla Camera e poi in quest'aula, spesso quale Presidente del Gruppo Misto, ^{ha svolto} ha svolto un'azione straordinaria per intelligenza e impegno politico che ha consentito, d'intesa col Governo e il Parlamento, di creare nell'Alto Adige una convivenza fra comunità di storia e tradizioni diverse diventata punto di riferimento per tutti i Paesi civili e in particolare per l'Europa.

Signor Presidente del Consiglio, un Governo di alto profilo con il sostegno di una maggioranza qualificata non può mancare, come Lei stesso va ripetendo, alle attese degli italiani. In particolare il pronunciamento sui temi istituzionali è stato corale da parte dei rappresentanti del Governo e della ^{maggiore} maggioranza quindi, proprio su questo punto, non potranno esserci incertezze o ritardi.

I Sindaci, tutti i Sindaci, nei loro vari documenti, valga per tutti quello approvato dall'ANCI all'inizio della campagna elettorale, ^{de tempo venuto} hanno elaborato ^{da} una serie di proposte. Non è che i Sindaci pensino al federalismo come un colpo di forbice che separi d'un colpo i compiti e le responsabilità delle istituzioni, ma è esattamente l'opposto: pensano ad una ricucitura, ad un processo graduale di ricostruzione dell'unità nazionale.

Quindi va da sé che nessuno, ^{chiede} nemmeno i Sindaci, chiede immediatamente il riordino federalista dello Stato, ma la partenza sì.

^{immediato}

le decisioni, ma, al contrario, intendono accelerare le decisioni sul Nord all'interno del paese, in un patto nazionale con le regioni del Sud.

può dire ancora subito.

quella deve avvenire subito. Il segnale dell'autonomia impositiva, del riordino del sistema dei controlli, del sistema degli appalti verrà misurato nei 100 giorni.

(a) (b) (c) 2

Un segnale, non certo l'unico, in questo senso è l'incarico a Di Pietro.

I Sindaci si chiedono, perché un uomo di tale credibilità, di tale forza, ai Lavori Pubblici? Ma perché lì si possa finalmente lavorare! Perché cambi il sistema degli appalti in modo da consentire ai lavori pubblici di ripartire, penso in particolare alla revisione della legge Merloni. Vale a dire, si guarda a Di Pietro come ad un garante che garantisce agli investimenti pubblici di ripartire senza ulteriori ritardi, in modo assolutamente trasparente. Così i Sindaci vedono Di Pietro. Non certo come un super controllore aggiunto, ma come la possibilità di procedere rapidamente in modo trasparente, pulito, onesto.

consente

Il sindaco delle regioni del Nord è particolarmente impegnato su questi temi - (d)

Sull'economia del Nordest:

Il Veneto e le regioni del Nordest hanno acquisito un modello di organizzazione industriale, basato sulla piccola impresa produttiva, con diffusione a rete, con un forte radicamento locale e con una altrettanto forte apertura internazionale. Un modello studiato dai Paesi industrializzati del mondo. Non è solo Veneto, è un fenomeno diffuso in altre aree del Paese, ma certamente nel Veneto ha il suo cuore.

Però questo modello, che ha avuto exploit eccezionali, si trova oggi ad un blocco determinato dal fatto che le Pubbliche Amministrazioni primo non si adeguano con la necessaria tempestività ai tempi delle imprese, secondo che da parte dello Stato vi sono degli investimenti del tutto insufficienti rispetto a quello che queste versano allo Stato.

quanto è lento

Da questo punto di vista la protesta della Lega, dei Sindaci, dei diretti interessati è del tutto fondata.

C'è poco da discutere! Lo slogan dei produttori veneti "Siamo competitivi fino ai cancelli della fabbrica" è significativo: dopo ~~è il~~ ~~è~~ il blocco.

le cose ad ostacolo

Vanno quindi trovate le risorse per realizzare le infrastrutture viarie, portuali, aeroportuali, ferroviarie necessarie. Un esempio: il Porto di Venezia, terzo porto d'Italia, ha avuto praticamente contribuiti

zero da quasi 10 anni. Non si scavano i canali di accesso dal 1986. Si perdono linee, si mandano a casa clienti. Un porto del meridione nello stesso periodo ha ricevuto 80 miliardi (con un traffico del 5% rispetto a quello di Venezia). Citare questi esempi non vuol dire fare discorsi leghisti.

Rapporto con il Sud.

Nessuno al Nordest tanto meno gli imprenditori grandi e piccoli, nemmeno il Movimento dei Sindaci pensa un Nord più forte senza il Sud. Certo che si vuole andare in Europa, certo che si vuole aumentare la produttività, certo che gli imprenditori sono preoccupati che l'Italia non ce la faccia a rispettare il trattato di Maastricht, tutti sanno però di dover entrare in Europa con l'Italia.

Ma l'Italia, per aumentare la propria produttività, la propria efficienza, deve semplificare, decentrare, razionalizzare le pubbliche attività: diventare un'Italia federale. Questo lo sanno tutti: imprenditori, forze sociali, Sindaci, compresi quelli della Lega. Il Sindaco di Oderzo ha organizzato un convegno triveneto sul federalismo d'intesa con l'ANCI. Era presente Bianco. Il Sindaco di Treviso ne sta organizzando un'altro nazionale d'intesa con Bassolino e Rutelli. Vi è una consapevolezza da parte di tutti i Sindaci del Nordest che la secessione non è praticabile; il federalismo va visto come linea di tendenza, di ricostruzione, per certi versi, dell'unità nazionale non come lacerazione dello Stato.

Attenzione, però. Siamo sul filo del rasoio. Se non ci saranno segnali inequivoci in senso federalista, la prospettiva della secessione diventerà reale non tanto perché il Nordest creda al Parlamento di Mantova, ma perché senza un'alternativa rimarrebbe l'unica strada.

Programmi

Le prime dichiarazioni del neo ministro alla Funzione Pubblica e agli Affari Regionali Bassanini sono convincenti. "Ciò che conta è riconoscere la superiorità del modello federalista..." e ancora "Tutto deve ruotare attorno al concetto di sussidiarietà: quello che può essere fatto dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni dev'essere fatto dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni..." "Allo Stato quello che non potrà essere delegato alle Regioni e agli enti locali... per il resto deve dare solo degli indirizzi..." "Ecco la risposta da dare al malessere del Nord: riforma federale, semplificazione burocratica e fiscale, delegificazione. Occorre passare a testi unici settore per settore, buttando via una miriade di leggi e leggine inutili".

Ed è stato chiaro anche sui tempi. Due anni per la Grande Riforma Federale. Da subito tutte le iniziative possibili nella direzione del federalismo. Siamo in linea con la proposta fatta dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome a Caprarola nell'ottobre scorso, di procedere cioè con provvedimenti immediati, coerenti con il progetto di riforma, da attuarsi a Costituzione invariata. Allo stesso modo va data attuazione ai 10 punti presentati dall'ANCI sul riordino delle funzioni delle autonomie locali ad iniziare dalla autonomia finanziaria e fiscale.

Quindi, come diceva lo stesso Bassanini nella sua intervista al Corriere, occorre procedere immediatamente alla riduzione dei tempi di approvazione dei provvedimenti amministrativi attraverso Conferenze di servizio che concentrino i vari nulla osta degli enti interessati; semplificazione dei controlli da parte dei CoReCo riducendone le competenze al controllo dei bilanci; i Segretari Generali vanno indicati dai Sindaci; vanno ripartite diversamente la raccolta delle imposte e la gestione delle spese (un terzo rispettivamente allo Stato, alle Regioni, ai Comuni sulla base dell'esperienza tedesca). In particolare va data ai Sindaci ampia possibilità di iniziativa con un solo vincolo: il pareggio di bilancio.

Un punto di fondamentale importanza per la snellezza delle procedure amministrative è legato alla revisione della legge sugli appalti dei lavori pubblici (n.216/95 - legge Merloni). Anche qui l'incarico a Di Pietro è un segnale forte per i Sindaci.

I Sindaci si chiedono, perché un uomo di tale credibilità, di tale forza, ai Lavori Pubblici? Ma perché lì si possa finalmente lavorare! Vale a dire, si guarda a Di Pietro come ad un garante che consenta

Intervento su dichiarazioni
forume Prodi

giorni 13/6/96

Signor Presidente,

signori Senatori,

signor Presidente del Consiglio designato,

le sue dichiarazioni, che sostanzialmente riprendono le tesi programmatiche dell'Ulivo, la snellezza con cui il Capo dello Stato ha proceduto alle consultazioni e all'incarico di formare il nuovo Governo, il livello di evidenza nazionale ed internazionale di chi lo presiede e dei suoi componenti fanno sì che vi sia una valutazione positiva di quanti sono stati partecipi della recente storia dell'Ulivo.

Personalmente ho ritenuto di aderire al Gruppo Misto per continuare l'impegno ~~fecondo~~ intrattenuto negli ultimi dieci anni con gli amici del Sud Tirolo Volkspartei, del Partito Sardo d'Azione e della Valle d'Aosta per rappresentare, da questo contesto regionalista, assieme ai parlamentari del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, e del ^{TRENTINO} Friuli Alto Adige i problemi e le attese delle popolazioni del Nord-Est. Mi riferisco in particolare ai problemi sollevati dal Coordinamento dei Sindaci.

^{Prodi}
Ci si consenta, signor Presidente, prima di entrare nel tema politico, di inviare un saluto al prof. Roland Riz che ha svolto, per trentaquattro anni, prima alla Camera e poi in quest'Aula, spesso quale Presidente del Gruppo Misto, una azione straordinaria per intelligenza e impegno politico che ha

* Ruolo cruciale delle istituzioni di fronte all'offesa
le possibilità di riprendere il paese alla normalità civile, sociale
economica -
SENATO DELLA REPUBBLICA

consentito, di intesa col Governo e il Parlamento, di creare nell'Alto Adige
una convivenza fra comunità di storia e tradizioni diverse diventata punto
di riferimento per i Paesi civili ed in particolare per l'Europa.

Signor Presidente del Consiglio designato, un Governo di alto profilo con il
sostegno di una maggioranza qualificata non può mancare, come Lei stesso
va ripetendo, alle attese degli italiani. In particolare sui temi istituzionali.

Ma l'elemento cruciale per la costruzione del tempo è l'istituzione
e punto punto delle sue dichiarazioni - *
In che modo

✓ I sindaci, tutti i sindaci, le regioni, tutte le regioni da anni vanno chiedendo
di riformare lo Stato in senso federalista, non per dividere il Paese ma per
dargli efficienza amministrativa ^{che è lo vero} quale risposta a garanzia di una sua
maggiore unità. Quindi un federalismo che sia utile all'intero Paese: al nord
come al sud, alle regioni forti e a quelle deboli. Un federalismo che
semplifichi le strutture istituzionali, definisca con chiarezza i livelli di
responsabilità e di decisione, restringa l'area dell'intervento pubblico,
riduca i vincoli legislativi, apra nuovi spazi di partecipazione ai cittadini,
alle forze sociali ed economiche, alle comunità locali.

E non si può aspettare.

I tempi delle riforme istituzionali e costituzionali non saranno brevi.
Vediamo di non renderli paralizzanti.

La strada come lei ha indicato, signor Presidente designato, di riscrivere
insieme a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, la scelta
delle procedure possibili, ^{tra le riforme} ha precedente illustri: dalla commissione Buozzi
a quella Labriola, dalla bicamerale al tentativo D'Alema -Berlusconi di dar
vita a un governo delle regole. Non ci sembra il caso di ripetere una nuova,
simile esperienza. E se la conclusione di qualsiasi collaborazione, ^{su questa materia} come lei
giustamente ha rilevato, ^{dove esse fin} sarà di privilegiare la scelta con un più elevato
gradi di consenso, allora sembra doppiamente corretto che la maggioranza
proponga essa il progetto di riforma istituzionale e costituzionale da portare
all'attenzione del Parlamento. Sarà poi il Parlamento a indicare le soluzioni
che riterrà opportune e a fissare le procedure di approvazione delle
proposte di riforma. Si eviterebbero lungaggini inevitabili e, magari,
ancora una volta, paralizzanti.

Mi è parso di cogliere dei cenni di assenso da parte Sua e dei rappresentati
del Governo a questa proposta di metodo così come questa mattina veniva
sinteticamente illustrata dal senatore Miglio.

Ma la Grande Riforma non può ritardare tutta una serie di misure
immediate, coerenti con il progetto complessivo e che possono essere
attuate a Costituzione invariata. Mi riferisco ai nove punti proposti alla
conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome a

Caprarola nell'ottobre scorso; mi riferisco ai 10 punti presentati dall'ANCI

in occasione delle elezioni del 21 aprile.

Molti di questi punti sono ricordati nelle sue dichiarazioni, Lega Pcs, e del ministro Bassolino in una recente felice intervista sul lavoro sulla sera.

Anche I sindaci delle regioni del Nordest sono particolarmente impegnati, di

intesa con l'ANCI, su questi temi, oltre che sui temi specifici delle loro

regioni. L'attuazione di queste misure urgenti consentirà loro di uscire dal

localismo, di mettere in rete le grandi potenzialità delle loro comunità,

ragionando nei termini di una grande area omogenea. Potranno offrire

migliori servizi ai cittadini e consentire loro ulteriori progressi. Reti tra

città, reti di imprese, reti finanziarie, reti tra università e centri di ricerca

sono, nel Nordest, in via di sperimentazione. Così raccordati i 1138 comuni

del Nordest potranno diventare un volano ulteriore di sviluppo non solo per

quelle popolazioni ma per l'intero sistema economico basato sulla piccola

il modello della piccola impresa non è solo
impresa. Un modello non solo Veneto, esso è un fenomeno diffuso in altre

aree del Paese, (ma certamente nel Veneto, nel Nordest ha il suo cuore.)

Però questo modello, che ha avuto exploit eccezionali, si trova oggi ad un

impis
blocco determinato dal fatto che le pubbliche amministrazioni, primo non

riescono ad adeguarsi con la necessaria tempestività ai tempi delle imprese,

secondo che da parte dello Stato vi sono degli investimenti del tutto

insufficienti rispetto al ritorno che questi investimenti possono essere per

l'intero Paese. Da questo punto di vista la protesta della Lega, dei sindaci, dei diretti interessati è del tutto fondata.

del Cavaliere

Su queste considerazioni, signor Presidente designato, in particolare sui modi e sui tempi con cui il Governo intende procedere alla riforma dello Stato vorremmo sentire, in sede di replica, una precisazione.



COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO

Venezia, 3 giugno 1996
Prot. 8103

Copia

Ai Sigg. Parlamentari
della provincia di Venezia

LORO SEDI

Cari Amici,

L'Amministrazione Comunale, come certo saprete, è da tempo impegnata in un lavoro di revisione critica del complesso della legislazione speciale per Venezia.

Per il trentennale dell'acqua alta del 1966, nel corso di un convegno specifico dedicato al tema, intendiamo proporre all'attenzione nazionale ed internazionale il disegno organico di una nuova Legge Speciale per la città.

E' evidente come questo ambizioso obiettivo non possa essere perseguito senza la piena collaborazione di tutte le forze politiche, sociali, culturali ed imprenditoriali di Venezia. Ma, in primissimo luogo, dei parlamentari del nostro Comune e dei Comuni interessati alla Legge Speciale, che saranno poi chiamati a trasformare tale disegno in Legge dello Stato.

Per svolgere questo impegnativo lavoro credo sia necessario costituire fin d'ora un gruppo di studio tra parlamentari e Amministrazione Comunale, e per questo mi permetto di invitarVi ad una riunione presso i miei Uffici di Ca' Farsetti per sabato 22 giugno alle ore 9.00.

Nella viva speranza di poterVi così presto incontrare ed approfittando dell'occasione per rinnovarVi i più fervidi complimenti per la Vostra elezione, Vi prego di gradire i miei più cordiali saluti.

Massimo Cacciari

PROPOSTA DI DISCUSSIONE A TUTTE LE FORZE SOCIALI E POLITICHE

OCCORRE FINALMENTE UNA SVOLTA PER LA LAGUNA E LA CITTA'

L'avvio dell'attività del nuovo governo e del nuovo parlamento potrebbero essere l'occasione attesa da decenni per una svolta operativa per il riequilibrio e il risanamento della laguna e della città sul piano ambientale e socio-economico.

1) IL RIEQUILIBRIO IDRAULICO E GEO-MORFOLOGICO E IL RISANAMENTO DEL DISSESTO AMBIENTALE DELLA LAGUNA

L'alluvione del 1966 aveva messo in evidenza il livello di dissesto e di degrado a cui, soprattutto in questo secolo, si è portata la laguna.

Nelle aree centrali la laguna sta da decenni scomparendo, canali ghebi velme e barene si stanno annullando, il processo di erosione e di appiattimento continua ad un ritmo impressionante: escono ogni anno in mare dalle bocche di porto 1.200.000 mc di materiale e se ne movimentano tre volte tanto. Nelle aree centrali la laguna si è progressivamente trasformata in un braccio di mare e si stanno erodendo i marginamenti e le basi stesse delle isole lagunari, mentre nelle aree più periferiche a nord e a sud prosegue il processo di impaludamento e di mancata movimentazione e ossigenazione delle acque.

Le leggi speciali del 1973 e 1984 hanno individuato in modo corretto le finalità ("equilibrio idraulico, preservazione dall'inquinamento") e gli obiettivi (studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa dei centri storici con interventi localizzati e "anche con interventi alle bocche di porto con caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità").

Ma in tutti questi anni (sotto la pressione degli "interessi forti" e in particolare del concessionario unico Consorzio Venezia Nuova) si è puntato essenzialmente a realizzare la grande opera: un sistema di dighe mobili per gestire in modo artificiale il regime delle acque.

La legge del 1992 ha subordinato l'eventuale utilizzo dei fondi per la realizzazione delle dighe allo "adeguato avanzamento" delle opere preliminari di riequilibrio e risanamento. Il Consiglio Comunale all'unanimità ha chiesto, sia nel 1994 che nel 1995 "finalmente la realizzazione, anche sperimentale reversibile graduale, delle opere preliminari attese da decenni" ... "garantendone con priorità gli stanziamenti sino al completamento degli interventi". Tutto è stato inutile.

Ora che al nuovo governo si può chiedere finalmente il rispetto e la corretta applicazione delle norme vigenti spuntano posizioni che imputano alle leggi e non alla scorretta gestione governativa la mancata realizzazione degli interventi.

Riteniamo invece che per questi aspetti le leggi vigenti siano perfettamente applicabili e che l'iniziativa e la volontà politica debbano

finalmente ottenere al più presto il concreto avvio delle prime opere per rimuovere le cause del dissesto e del degrado ambientale della laguna.

Come richiesto dal Consiglio Comunale e da gran parte delle forze politiche (AD Lega Nord PDS PPI PRC VERDI) occorre:

- completare la manutenzione dei moli foranei verificandone la conformazione geografica;
- colmare le voragini e fosse determinatesi alle bocche di porto riportando i fondali a quota di progetto (-12 a Malamocco, - 9 a Lido e -7 a Chioggia);
- intervenire sul Canale dei Petroli, salvaguardando l'attività portuale ma rimuovendo il gravissimo processo di erosione in corso (verificando tra l'altro la possibilità di attivare in alternativa il percorso del canale Fisolo);
- aprire le prime valli da pesca al flusso delle maree (salvaguardando l'attività ittica) per cominciare a sperimentare l'espansione del bacino e la movimentazione e ricircolazione delle acque;
- attuare lo scavo di manutenzione dei canali lagunari periferici;
- dirottare quanto possibile del traffico petrolifero oggi transitante per Marghera direttamente ai luoghi di destinazione: a Mantova (via oleodotto Genova-Cremona-Mantova) e a Trieste per i prodotti di diretta fruizione nella regione Friuli-Venezia Giulia;
- regolamentare e controllare la navigazione, riprogettare e sperimentare le carene e gli scafi nel bacino lagunare e in città per combattere il moto ondoso e contrastarne il devastante effetto di dissesto e degrado.

Questi primi interventi possono essere avviati anche in forme graduali, sperimentali, reversibili; importante è cominciare in positivo dopo anni di polemiche.

In ogni caso qualsiasi ri-stesura unificata della legislazione speciale di Venezia non potrà che riproporre queste stesse finalità, obiettivi e priorità; tenendo anche presente che sono innanzitutto proprio gli aspetti di riequilibrio, risanamento e riqualificazione ambientale a motivare e legittimare un ingente finanziamento pubblico nazionale.

2) PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO, MODIFICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI, DISINQUINAMENTO

Stanno finalmente, con un decennio di ritardo, partendo i primi interventi, sono però sostanzialmente relativi solo ad opere fognarie e di disinquinamento.

E' indispensabile avviare anche i primi interventi (già individuati da anni) di modifica e riqualificazione del ciclo produttivo sia nel settore agricolo, e in particolare zootecnico, sia nel settore industriale. Contemporaneamente vanno avviati gli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, di bio-fito-depurazione e di lagunaggio.

Di questo processo dovrà far parte per l'ambito lagunare e la città d'acqua anche la conversione dei motori e dei combustibili per i natanti, la riprogettazione dei sistemi di propulsione e di approdo dei mezzi pubblici, per ridurre drasticamente queste fonti di inquinamento e di degrado ambientale.

E' stato giusto concedere proroghe e contributi pubblici ma è ormai indispensabile garantire l'avvio sostanziale del processo di risanamento.

3) PRIMA RIEQUILIBRIO E RISANAMENTO POI VALUTAZIONE SULL'OPPORTUNITÀ O MENO DELLE DIGHE DI REGOLAZIONE

Da anni ormai le priorità sono fissate persino per legge (1992) ma le opere per il riequilibrio idraulico e morfologico e per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento del degrado biologico e chimico non sono ancora partite e questo in un territorio che potrebbe avere da questo complesso di opere di alta valenza ambientale, scientifica e tecnologica un'occasione rilevante sia per gli aspetti occupazionali sia per elevare la qualità della ricerca e delle applicazioni tecnologiche nelle attività produttive dell'area.

E invece al contrario si sta cercando di avviare la Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto delle dighe di regolazione delle maree denominato MOSE, valutazione considerata l'ultimo fastidioso ostacolo da superare per realizzare l'opera.

Ciò non è solo in contrasto con le prescrizioni di legge sulle opere preliminari e prioritarie (art. 3 legge n. 139 del 1992) ma anche con un corretto procedimento scientifico.

Tutta questa impostazione contraddice l'esigenza di avere una Valutazione di Impatto Ambientale correttamente eseguita dal punto di vista delle procedure e significativa sul piano scientifico e metodologico.

Infatti per valutare l'esatto impatto del sistema di opere previste alle bocche di porto per la regolazione delle maree è necessario possedere un quadro preciso non soltanto dell'attuale situazione dell'ecosistema lagunare dal punto di vista fisico-morfologico, ma anche del risultato degli interventi indicati dalle leggi speciali per il suo riequilibrio.

Senza tale conoscenza, che oggi manca e che quindi va integrata con appositi studi e rilevazioni "sul campo", appare impossibile impostare correttamente la VIA che risulterebbe viziata in uno dei suoi elementi propedeutici fondamentali: la conoscenza e la previsione di evoluzione del sistema ambientale su cui si intende intervenire.

Occorre quindi realizzare le opere di riequilibrio e risanamento e completare l'attrezzamento dei centri urbani per avere un sistema ambientale sul quale poter correttamente poi valutare l'opportunità di fare o meno l'intervento di regolazione delle maree alle bocche di porto.

In ogni caso, se non si avrà la volontà e la correttezza giuridica e scientifica di seguire questa strada, occorrerà quantomeno rivedere il comitato di "esperti" (manca qualsiasi esperto di tematiche lagunari) portando in esso conoscenze specifiche (come era stato chiesto all'unanimità dal Consiglio Comunale) in modo tale che si possa realmente e scientificamente rispondere al meglio al quesito posto dall'Amministrazione Comunale in sede di Comitato: "se, eseguiti gli interventi diffusi di riequilibrio (e difesa a mare) e opportunamente attrezzata la città, questa sia in grado di sopportare senza conseguenze drammatiche, un'alta marea eccezionale".

Si segnala anche che, per elementare correttezza e rispetto dei ruoli e dei rapporti tra "controllato" e "controllore", il Ministero dei LL.PP. (proponente) si dovrà limitare a finanziare e indirizzare solo lo "Studio di Impatto Ambientale": la "Verifica di Impatto Ambientale" dovrà essere finanziata e guidata dal Ministero dell'Ambiente con il sostegno dello "Ufficio di supporto" e la collaborazione del gruppo di "esperti".

4) RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO E AMBIENTALE

Va pienamente confermata e sviluppata in modo sempre più organico ed esemplare l'azione per il recupero dell'immenso patrimonio storico architettonico e ambientale di Venezia, degli altri insediamenti insulari e litoranei, della laguna, che sono riconosciuti non solo come beni e risorse di interesse locale e nazionale, ma come patrimonio dell'umanità.

Contributi dello Stato, degli Enti Locali e dei privati, fondi dell'Unione Europea, azione pubblica e privata devono essere promossi e integrati al fine di conservare e rivitalizzare questo patrimonio unico e offrirlo al terzo millennio come modello di sintesi tra cultura e natura.

5) QUALE AUTORITA' ISTITUZIONALE ?

E' indispensabile giungere ad un riordino del processo decisionale e delle autorità istituzionali preposte alla gestione del bacino lagunare e del suo hinterland socio-economico.

Da subito è necessario riportare il Comitato (Comitatone) al suo ruolo di legge; negli anni ha sempre meno garantito sollecite e trasparenti riunioni, si è ridotto a sanzionare la ripartizione dei fondi ed i programmi di intervento predisposti dalle diverse amministrazioni (Stato, Regione, Enti Locali, enti i più diversi chiamati illegittimamente a partecipare alle sedute), è quasi diventata una stravolta e giuridicamente inedita "conferenza dei servizi" nella quale si approvano vicendevolmente i rispettivi piani e programmi.

Il Comitatone va riportato da subito al ruolo di sede politica-istituzionale di effettivo indirizzo previsto dalla legge (per realizzarne finalità e obiettivi); i finanziamenti vanno attribuiti ai soli enti istituzionali (Stato, Regione, Enti Locali); devono essere gli Enti Istituzionali a proporre e il Comitatone a decidere se e quali interventi di altri enti finanziare e approvare, ritenendoli necessari, prioritari e conformi alle finalità e agli obiettivi generali della legislazione speciale.

Ma tutto ciò certamente non basta.

Occorre riprendere l'iniziativa per riformare l'organizzazione istituzionale di governo dell'area del bacino lagunare e del suo hinterland socio-economico.

L'ipotesi più semplice e immediatamente perseguibile è quella di riprendere con decisione l'iniziativa per l'istituzione della "Città Metropolitana" (anche se abbiamo sempre ritenuto tale denominazione infelice) inopinatamente bloccata dal precedente Consiglio Regionale; in tale ipotesi occorre garantire comunque l'attuazione del processo di riforma istituzionale con un intervento Governativo in caso di rinnovato blocco o di inerzia regionale.

Si ricordi che era già stato concordato tra i Comuni di Venezia e di Chioggia e la competente commissione consiliare regionale una proposta di legge che attribuiva all'ente "Città Metropolitana" anche i massimi poteri nella gestione e attuazione della legislazione speciale.

Altre ipotesi, ancor più ambiziose, si possono prospettare come quella di richiedere il riconoscimento e i poteri di "Città-Regione" (come Amburgo) o addirittura di "Città-Stato" con "statuto speciale" extra-territoriale; ma queste

ipotesi, ammesso che siano accettabili, presuppongono un processo di riforma istituzionale con modifica costituzionale dai percorsi lunghi e incerti, e comunque con grandi difficoltà di arrivare a risultati effettivi in tempi efficaci.

6) QUALI STRUTTURE TECNICHE E GESTIONALI OPERATIVE ?

Negli anni si sono lasciate parcellizzare e degradare le strutture pubbliche di conoscenza, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo sugli interventi.

Sono ormai ben tre i "Geni civili" (due dello Stato e uno della Regione) competenti sul territorio; il Magistrato alle acque è stato in gran parte svuotato di conoscenze, ruolo e competenze a favore del concessionario Consorzio Venezia Nuova; l'Ufficio "Idrografico e mareografico" ha un terzo dei dipendenti, dei laureati e delle strutture che aveva fino agli anni settanta; non è mai stata istituita l'Autorità di Bacino (prevista dalla legge nazionale per la difesa del suolo del 1989) e un decreto legislativo del 1994 su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici proponeva l'istituzione di una Agenzia di diritto privato per lo studio, ricerca, sperimentazione, progettazione delle opere per la laguna.

Per non peggiorare la situazione la prospettiva sembra obbligata: occorre invertire questo processo accorpendo e riordinando le competenze, potenziando le strutture pubbliche che per legge (n. 183/89) hanno i compiti (1) della conoscenza, (2) della pianificazione, programmazione e progettazione, (3) dell'indirizzo e controllo sulla attuazione degli interventi.

L'Ufficio Idrografico e mareografico ha il compito della attività conoscitiva; la legge del 1989 per la difesa del suolo specifica: "raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati" "accertamento sperimentazione ricerca e studio"..... "carte tematiche"....."valutazione e studio degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti" "sistema informativo unico e rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza". Sicuramente deve essere confermato e potenziato riportandolo ad un livello di competenza e di efficienza scomparso da decenni.

Resta aperto il problema relativo alla competenza della pianificazione, programmazione e progettazione.

Scartata l'idea di "nuove specialità" rispetto alle leggi ordinarie dello Stato (l'istituzione dell'Agenzia per Venezia), sembra possibile solamente una strada.

Si deve finalmente istituire l'Autorità di Bacino prevista dalla legge nazionale per la difesa del suolo del 1989, Autorità che ha il compito di "elaborare e adottare e aggiornare il Piano di Bacino" e i "Programmi triennali di intervento per l'attuazione del piano", di "svolgere studi e rilevazioni, ... redarre i progetti generali, gli studi di fattibilità, i progetti di massima ed esecutivi di opere e gli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali".

Per non creare nuove contraddizioni e conflitti di competenza occorre però unificare in un'unica Autorità il territorio lagunare i canali e le bocche di porto (competenza statale) il bacino scolante (competenza regionale) e anche il bacino idrografico del Sile con questi interconnesso (al Businello, a Portegradi e lungo l'argine di S.Marco).

Il Comitato Istituzionale che per legge presiede il funzionamento dell'Autorità di bacino dovrà prevedere la presenza equilibrata non di due, ma dei tre livelli istituzionali coinvolti (un terzo, un terzo e un terzo di componenti?): Stato, Regione, Provincia e Comuni di Venezia e Chioggia (o in futuro un nuovo ente quale la "Città Metropolitana").

7) RIPOPOLARE VENEZIA

Una coerente politica della casa, finalizzata ad incentivare l'uso stabile del patrimonio residenziale e a favorire l'ampliamento del comparto dell'affitto, è uno dei nodi cruciali di una strategia tendente alla rivitalizzazione socio economica di Venezia.

Occorre però creare le convenienze economiche che invertano le attuali tendenze del mercato che incentivano l'espulsione della popolazione residente stabile dalla città storica.

Di qui l'estrema necessità e l'urgenza di inserire all'interno della legislazione speciale per Venezia di una serie di misure che contrastino il drammatico depauperamento demografico e sociale causato dal pluridecennale "esodo" dalla Città Storica quali ad esempio:

A) Agevolazioni mirate per gli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio residenziale con l'abbattimento dei costi (nella città storica particolarmente onerosi), attraverso una riduzione dell'IVA e la detrazione dal reddito imponibile di parte dei costi sostenuti per lavori di restauro e ristrutturazione;

B) Estensione degli ambiti di intervento diretto dell'Ente Locale :

- possibilità per il Comune di sostituirsi ai proprietari di abitazioni vuote e degradate negli interventi di recupero, o attraverso la sottoscrizione di una convenzione che riconosca all'Amministrazione il diritto d'uso sull'abitazione per un periodo di tempo che le consenta il recupero del costo dei lavori, o tramite acquisizione al patrimonio comunale;

- uso dei finanziamenti attribuiti al Comune non solo per l'acquisto e il recupero del proprio patrimonio, ma anche per finanziare interventi misti pubblico-privati con chiare finalità sociali: ad esempio per residenze specializzate per anziani, in collaborazione con imprese del "terzo settore" o con le IPAB, o per la locazione a fitto convenzionato, in collaborazione con cooperative e imprese;

- diritto di prelazione per il Comune sulle abitazioni poste in vendita (salvaguardando le cessioni a favore di parenti o a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito del Comune);

C) Incentivi alla locazione, penalizzazione del patrimonio abitativo sfitto, sfratti:

- uso della leva fiscale come strumento di politica abitativa ("tasse di scopo"): abbattimento di una parte di reddito derivante da canone di locazione dal reddito imponibile del proprietario qualora l'abitazione sia locata a inquilini che risiedano o lavorino stabilmente a Venezia; inasprimento; inasprimento dell'imposta sul reddito per i proprietari di abitazioni vuote; facoltà per il

Comune di differenziare l'applicazione dell'aliquota ICI in base all'utilizzo del patrimonio abitativo;

- per gli inquilini a reddito basso o medio-basso, detrazione di una parte del canone di locazione dal reddito imponibile a fini fiscali;
- ampliamento all'intero territorio comunale della sospensione degli sfratti per finita locazione e dell'accertamento della necessità abitativa dei proprietari.

8) SOSTENERE E INCENTIVARE LE ATTIVITA' ECONOMICHE FORTEMENTE PENALIZZATE DALLA CONDIZIONE LAGUNARE E INSULARE DELLA CITTA' D'ACQUA

La situazione di impoverimento ed esodo dalla città storica delle attività economiche non collegate al turismo rende sempre più evidente che occorre prevedere forme di detassazione e di incentivazione per le attività economiche che sono fortemente penalizzate dalla situazione insulare e lagunare.

Non si tratta di incentivare le attività che si svolgono come in ogni altra città italiana nel territorio di terraferma (ipotesi che si presterebbe alla critica di assistenzialismo e clientelismo, e comunque non sostenibile da una legge speciale) ma del riconoscimento di una situazione di grave penalizzazione rispetto alle normali condizioni di mercato in ogni altra parte del paese e dell'Europa, riconoscimento doveroso e dovuto senza il quale ogni attività economica in città, diversa dal turismo, è destinata a soccombere.

Già sono state avanzate diverse proposte in questa direzione, che andranno valutate con attenzione, quali ad esempio:

Agevolazioni tributarie

- applicazione dell'aliquota ridotta del ... %, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per le prestazioni di trasporto merci;
- possibilità per i contribuenti di escludere dal reddito di impresa un importo pari al ...% dei compensi per prestazioni di lavoro dipendente;
- detrazione dell'imposta sul reddito, per le persone fisiche conduttrici di un immobile adibito ad attività economica non turistica, di un importo pari al ...% del canone di locazione stabilito dal contratto.

Incentivi finanziari specialmente per le piccole e medie imprese

L'individuazione degli incentivi andrà definita dalle rappresentanze istituzionali dopo un confronto con le imprese locali.

Gruppi Palamentari Verdi
Gruppi Consiliari Verdi
(Regione, Provincia, Comune)

Federazione nazionale e regionale Verdi
Portavoce Comune di Venezia
Associazione VERDI di Venezia e Lagunari

Venezia 18 giugno 1996

- Proje dei termini per impianti fognari;

- CACCIARI: trattamento acque alle -

a) Parte del trattamento: molto qualitativa -

b) Ripropone una "Ley" (un "kto unico")

Le sedi indovine?

* impedire la ciò la cultura produttiva della

fatti "semplici"

- accenti alle risposte;

- riduzione dei costi di esecuzione
dei contratti e punti per
i comuni;

- le termini decennali

- Atto sulla previdenza pubblica

- * ufficio del potere
esecutivo;

- Modifica al codice di compraventa
(entità unica)

parte "complessa"

e) Questione delle finalità e principi -

- Analisi delle cause dei ritardi "impliciti"
nella ley - Es. doppi passaggi (es. soluzioni);

l'obiettivo del ritorno totale - economico delle ciò
è moneta (è una tip indivisi fondamentale);

Giudi come realizzare la legge speciale in senso formale e questo obiettivo -

b) Questione istituzionale

la questione dell'autonomia deve essere portata dentro la legge -

allo stato la finanziaria (in comune con enti locali) e il controllo - la funzione dell'enti locali (e regioni) e l'autorità locale di intervento ed eseguire le opere per il dello stato)

c) Questione dei "termini" (di tempo)

La legge deve essere a "termini" -

Fatta le opere inottemperante la legge deve finire e l'ente locale va messo in grado di

mantenersi (i poteri vanno riconosciuti all'ente locale);

non ha senso appunto sul suo intervento -

Rigo

Roberto Bonchi

- Anche la univertiva dei provvedimenti alla gestione delle pubbliche amministrazioni deve essere "speciale" -

- univertiva "semplice" ;

Castellani : nuove leggi speciali - ?

Polo leusse : fare una terza riforma ;

De Piccoli : "Nuove" leggi speciali

a) - Esistono le condizioni politiche e istituzionali?
D'altra parte una riforma resta a finire.

Procedura : d'accordo con Rip

Jato : non sarà difficile avere una "curryense cupie"

Proposta operativa

a "lato unico"

b l'immediato proporre al Comitato una "Commissione consultiva" - per la soluzione dei singoli problemi (es. dare al ministro l'incarico per decreti di esecuzione).

Casella

proposte operative
della conferenza del
cuneo e. ^v Oltome in una proposta

(4)

serie dell'Amministrazione Comune AVE.

In:

- a) superamento di ogni diritto di veto;
- b) dare > preparazione all'obiettivo socio-economico -
- c) migliorare come delle procedure in senso
autonomistico -

- Nuovo effondimento $\frac{1}{2}$ luglio; stato dei lavori;

- 2° e settembre;



COMUNE DI VENEZIA
IL SINDACO

Venezia, 14 Giugno 1996
Prot. n. 8713 /MC/rt

Preg.mo Signor
Sen. Mario Rigo

Caro Mario,

ho già scritto a Prodi, a Di Pietro e alla Vigneri sull'argomento, ma Ti prego di seguire anche Tu personalmente la faccenda, che potrebbe avere conseguenze drammatiche sullo stesso ordine pubblico.

Per folli cavilli burocratici é stata sollevata la questione dell'inefficacia del decreto che disponeva la proroga dell'efficacia della sospensione degli sfratti per finita locazione nel territorio del Comune di Venezia interessato alla legge speciale.

L'unica strada percorribile é ora quella di un nuovo decreto, di cui Ti allego il testo, insieme alla lettera inviata a Di Pietro.

Fai, Ti prego, tutto il possibile in sede parlamentare.

Cia!

Mass

Massimo Cacciari



COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO

Venezia, 14 Giugno 1996
Prot. n. 2412 /CM/rt

Ill.mo Signor
Prof. Antonio Di Pietro
Ministro dei Lavori Pubblici

gentile e caro Ministro,

sono costretto a chiedere la Sua attenzione per una delicata vicenda riguardante "l'emergenza casa" a Venezia.

La legislazione speciale per la città lagunare, attraverso il combinato disposto di due diverse leggi, la 360/91 e la 206/95, prevede che sino al 31.12.1995 e successivamente sino al 31.12.1998, con proroghe di anno in anno, su richiesta motivata del Sindaco e con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici sia disposta la sospensione degli sfratti per finita locazione nel territorio del Comune di Venezia interessato dalla legge speciale (sostanzialmente i centri urbani lagunari).

In data 29.12.1995 l'allora Ministro dei Lavori Pubblici, prof. Paolo Baratta, ha provveduto a disporre la proroga dell'efficacia di tale sospensione sino al 31.12.1996 mediante decreto che è stato successivamente pubblicato in data 26.2.1996 sulla Gazzetta Ufficiale.

In questi giorni una sentenza pretorile ha sollevato la questione della inefficacia del decreto stesso in quanto esso non è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in quanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è avvenuta entro il 31.12.1995, data indicata dalla legge 206/95 quale prima scadenza del termine di sospensione degli sfratti per finita locazione. Sia la Segreteria Generale che l'Avvocatura Civica del Comune di Venezia sono in netto disaccordo con tale interpretazione poiché il decreto in questione non rientra tra quelli per i quali la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha valore di integrazione dell'efficacia e pertanto l'efficacia stessa inizia dalla data di adozione (come del resto può evincersi dal contenuto del D.P.R. n. 1092 del 28.12.1985 ed in particolare dall'art. 18 dello stesso).



COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO

Nelle more della decisione del ricorso avverso la sentenza pretorile è però certo che Venezia non può sopportare la ripresa degli sfratti per finita locazione, cosa che non soltanto è destinata a mettere in ginocchio, in ispecie durante tutto il periodo turistico che ormai dura fino ad ottobre inoltrato, la capacità dell'Amministrazione di far fronte all'emergenza sfratti, ma che soprattutto farebbe cessare quel periodo limitato di tregua, grazie al quale il Comune sta impostando interventi e politiche mirate ad uscire dall'emergenza casa e dalla logica dei vincoli.

Sono pertanto a chiedere che con Decreto Legge, da Lei proposto, si provveda a sanare tale complicata situazione, specificando che il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici riguardante la proroga annuale dell'efficacia della sospensione degli sfratti per finita locazione ha valore dalla data della sua adozione, indipendentemente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che ripeto, per quanto ci riguarda ha, nel caso di specie, valore puramente informativo e indipendentemente anche dalla controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del resto non prevista dalla legge.

Ho provveduto quindi a chiedere ai competenti uffici di voler predisporre una bozza di decreto che sottopongo alla Sua cortese attenzione, assieme alla richiesta che il provvedimento da assumere abbia un iter il più celere possibile stante la situazione di gravissima difficoltà che già si sta registrando e che non potrà che acuirsi nei prossimi giorni, per non dire nelle prossime ore.

Confidando sulla Sua comprensione e collaborazione, La saluto cordialmente.

Spede di Vlla Ist. iton,

Suo

Ma Cacciari

Massimo Cacciari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 360 recante "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia";

VISTO l'art. 3 della suddetta Legge 360/91, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che al comma 1 dispone: "... Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del Sindaco del Comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine é prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 29.12.1995 prot. n. 59/H con il quale viene prorogato il termini del 31 dicembre 1995, di cui all'art. 3 comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, come modificato dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206,

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici

EMANA IL SEGUENTE DECRETO

"all'art. 3, comma 1, della legge 360/91 viene aggiunto un ultimo paragrafo che così recita: Il decreto del Ministro dei lavori pubblici ha efficacia dalla data della sua adozione e non necessita di controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri"

Alla cortese attenzione del sen. Mario Rigo *ob-6706374-8*

O.d.G. sul Federalismo

Il Consiglio Comunale di Venezia intende raccogliere e incentivare i motivi di fondo che portano all'impegno federalista.

Il primo di natura storica: la valorizzazione della civiltà, della cultura, della lingua, dei costumi, dei valori etico-religiosi, del patrimonio ambientale, sociale ed economico dei popoli cui sono riferite le regioni.

Il secondo di natura amministrativa: il centralismo ha portato alla paralisi dello Stato conseguente ad una incapacità di rapportare le pubbliche amministrazioni alle specifiche domande della società.

Nel momento in cui il riferimento politico ed economico è sempre più incentrato sulla Comunità Europea, e sempre meno condizionato da quello nazionale, il federalismo finisce col rappresentare da un lato l'argine di tutela dei valori storico-culturali dei popoli e, dall'altro, la chiave per adire ad una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione.

Ma non basterà una normativa di mero decentramento dei poteri dello Stato per risolvere i problemi della comunità. Il passato è disseminato di provvedimenti riformatori cui sono seguiti risultati modesti se non deludenti. Bisognerà introdurre nella normativa della Pubblica Amministrazione quegli elementi di efficienza che oggettivamente impegnino gli amministratori ad osservare le regole della produttività e della concorrenzialità.

Si tratta di un processo permanente da verificare e conquistare giorno dopo giorno.

Un dato comunque è acquisito: il federalismo è finalmente diventato patrimonio comune delle forze politiche del nostro Paese. Per la prima volta è entrato nella coscienza dei ceti popolari ed è convinzione diffusa che il salto di qualità nel miglioramento della gestione e della prestazione dei servizi pubblici passa per una diversa e più agile organizzazione dello Stato.

Ma l'affermazione dell'idea federalista non basta.

Per passare dalle parole ai fatti occorre individuare un terreno comune capace di superare la fase delle proposte. Dalla commissione Bozzi del 1979 fino alla Bicamerale ci sono più di 15 anni fuiti di iniziative, nessuna delle quali è andata in porto.

Allo stato attuale vi è un'ampia convergenza di proposte di riforma delle autonomie regionali.

Un punto di dissenso, peraltro dirimente e propedeutico all'intera riforma, è quello relativo ai confini da assegnare ai nuovi soggetti federati.

Le Macroregioni Nord-Centro-Sud (Miglio), o quelle proposte dalla fondazione Agnelli, ovvero le regioni attuali?

Non c'è dubbio che la scelta del soggetto istituzionale federato deve cadere sulle attuali regioni, mantenendo altresì a quelle a statuto speciale le prerogative, aggiornate alla luce della nuova normativa, di cui esse godono. Fuori di questa ipotesi mancherebbe il consenso delle Regioni che trascinerrebbe con sé il dissenso delle forze politiche.

Eventuali aggregazioni regionali andranno fatte in tempi successivi alla approvazione della riforma stessa utilizzando lo strumento

partire dalle

referendario previsto dalla Costituzione, eventualmente aggiornato, onde assecondare l'attuazione delle volontà popolari.

Quindi, una riforma che parta dal riconoscimento delle attuali regioni.

Parte integrante della riforma costituzionale è rappresentata dal ruolo istituzionale autonomo delle Province e dei Comuni.

La legge 142 ha definito con chiarezza i compiti degli enti locali. Si tratta di verificarli alla luce delle recenti esperienze e di fissarli nella nuova Costituzione.

Particolare importanza assume la legge regionale e l'istituto delle deleghe per le materie attribuite ai Comuni e alle Province. I ritardi del passato richiedono chiarezza su questo punto della riforma.

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha maturato una sostanziale convergenza sui punti più qualificanti della riforma delle autonomie regionali:

a) Competenza legislativa.

Viene capovolto il criterio di competenza legislativa fissato dall'attuale Costituzione. Questo significa che le materie non espressamente demandate dalla Costituzione allo Stato (art. 70) saranno di competenza delle Regioni, Province, Comuni.

Inoltre la legislazione dello Stato sarà limitata alle "norme di principio" cui si dovranno attenere le leggi regionali. Tali norme (leggi organiche) fisseranno esclusivamente i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario e a quelle "concorrenti" dello Stato e delle Regioni. Queste leggi passano alla competenza esclusiva del Senato.

b) Regioni a statuto speciale (art. 116).

Vengono confermate. Saranno ridefiniti le competenze esclusive e i benefici loro riservati.

c) La funzione amministrativa (art. 118).

Viene diversamente distribuita tra le Regioni, Province e Comuni. La Regione si limita alle funzioni amministrative di indirizzo, di coordinamento e di intervento che attengono alle esigenze di carattere unitario regionale, mentre attribuisce alle Province e ai Comuni le funzioni amministrative di interesse locale.

Lo Stato potrà con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative e la Regione potrà delegare con legge sue funzioni amministrative alle Province e ai Comuni.

Su questi punti si giocherà, dopo quelle regionali, la seconda partita delle autonomie: quella relativa alle Province e ai Comuni.

d) Nuove competenze.

Tra le nuove competenze regionali, due assumono particolari importanza:

Autonomia finanziaria (art. 119). Il principio, sancito nella Costituzione, dovrà trovare attuazione nelle leggi "concorrenti" Stato-Regioni.

Libertà nei rapporti interregionali (per le materie di competenza esclusiva) e partecipazione agli accordi internazionali con la Comunità Europea (per le materie di loro interesse).

e) Il funzionamento (art. 121, 122, 123).

Resta sostanzialmente invariato per quanto riguarda il funzionamento interno.

La novità è costituita dalla competenza assegnata alle Regioni di fissare, per statuto, il sistema di elezione dei Consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e della disciplina della forma di governo (proposta Speroni).

f) Controlli (art. 125), Scioglimento (art. 126), Commissario (art. 127).

Le proposte sono diversificate anche se contengono un denominatore comune rappresentato dalla semplificazione delle procedure attualmente in vigore.

Queste indicazioni portano con sé delle modificazioni costituzionali.

Attualmente all'attenzione del Parlamento esistono le seguenti proposte di riforma costituzionale:

.....
.....
Naturalmente la strada dei cambiamenti costituzionali è difficile e lunga ma rimane l'unica via maestra che porti al federalismo.

Perché la riforma dello Stato abbia successo occorre una forte mobilitazione ed è questo il significato dell'iniziativa dei Sindaci del Veneto, Friuli-V.G., Trentino-A.A.

La spinta degli amministratori locali del Nordest non ha alcuna mira separatista ma si propone esclusivamente di far ottenere ai Comuni più responsabilità e quindi maggiori poteri rispetto allo Stato e alle Regioni.

Un movimento che deve mantenere il suo carattere istituzionale aperto ai contributi di tutte le realtà politiche, sociali, economiche e culturali che i Comuni rappresentano.

Attraverso questo tipo di azione si può contribuire fattivamente a superare lo Stato centralista ed avviarsi verso quello federalista.

Oltre alle realtà civili, l'iniziativa va portata avanti con le altre istituzioni locali ed in particolare con le Regioni.

In questo senso va accettata favorevolmente la proposta di un coordinamento tra la regione Veneto e una rappresentanza dei Comuni e delle Province della nostra regione. Così come va valutato positivamente il coordinamento tra i Comuni e una rappresentanza dei parlamentari del Nordest.

Schema di disegno di legge recante: Legge di delega per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma delle amministrazioni pubbliche e per la semplificazione amministrativa.

Capo I

Articolo 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti, e per "enti locali" si intendono le province, i comuni e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori.

3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le seguenti materie:

- affari esteri e commercio estero
- difesa, forze armate, armi, esplosivi e materiale strategico
- rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose
- cittadinanza, immigrazione, estradizione
- moneta e sistema valutario
- dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale
- sicurezza pubblica
- amministrazione della giustizia
- poste e telecomunicazioni
- produzione e distribuzione dell'energia
- previdenza sociale
- ricerca scientifica
- istruzione universitaria, ordinamenti scolastici e organizzazione generale dell'istruzione scolastica.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i compiti di regolazione e controllo attribuiti con legge della Repubblica ad apposita autorità indipendente, quelli strettamente preordinati alla progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge della Repubblica, quelli di rilievo nazionale del sistema di protezione civile e per la tutela dell'ambiente, della salute e quelli del patrimonio storico-artistico, nonché le funzioni preordinate ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato U.E. e dagli accordi internazionali.

Articolo 2

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.

Articolo 3

1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:

- a) indicate, nell'ambito di ciascuna materia, le specifiche aree funzionali da conferire alle regioni e agli enti locali gradualmente, con cadenza di massima annuale ed entro il periodo complessivo di tre anni, nonché, per ogni area funzionale, i criteri di conseguente attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;
- b) individuate le procedure e gli strumenti di raccordo, anche con modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano l'azione coordinata delle regioni, degli enti locali, e di questi con le regioni, nonché la presenza e l'intervento, eventualmente unitario, di rappresentanti regionali e locali nelle strutture centrali, necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;
- c) individuate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento e destinate ad essere soppresse, trasformate o accorpate.

Articolo 4

1. Nella emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione preliminare e tassativa delle funzioni e dei compiti da mantenere in capo alle amministrazioni centrali, ed indicazione dei settori e delle materie da conferire alle regioni e agli enti locali, secondo i seguenti principi:
 - a1) il principio di sussidiarietà, con la eliminazione e la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui o che possono essere utilmente attribuiti alla attività e alla autonomia privata e con attribuzione, ove possibile, delle responsabilità pubbliche alla autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati;
 - a2) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

- a3) il principio di omogeneità, con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo, fatto salvo quanto previsto alla seguente lettera c);
- a4) il principio della adeguatezza, con previsione delle innovazioni organizzative e funzionali che si renderanno necessarie in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture centrali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione.
- b) individuazione delle materie di competenza legislativa regionale per le quali, in applicazione del principio generale di delegificazione, è demandata alla legge regionale solo la determinazione di principi e criteri generali, anche ai fini di valorizzare l'autonomia normativa degli enti locali;
- c) distinzione delle funzioni da conferire agli enti locali, anche in ragione delle caratteristiche, delle dimensioni degli stessi e delle forme associative tra essi realizzate;
- d) previsione di una piena autonomia degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi agli stessi conferiti.
- e) previsione delle modalità e delle condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali.

2. I principi indicati al comma 1, lettera a), n. a1, a2, a3, e lettera b), valgono come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e relative norme di attuazione, e come principi generali che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ciascuna regione è tenuta ad adottare, entro 180 giorni dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. I decreti legislativi di cui all'art. 1 individuano una ripartizione di funzioni tra regioni ed enti locali da applicarsi nel caso in cui la legge regionale non venga adottata entro il termine indicato, e comunque sino all'emanazione della legge stessa.

Articolo 5

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e il parere della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Articolo 6

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati e quello del Tesoro.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), si provvede, con le modalità e i criteri di cui all'art. 10, comma 1, entro 90 giorni dalla adozione di ciascun decreto di cui al comma 1. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro 55 giorni ed è reso entro 30 giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di 90 giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 7

1. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Capo II

Articolo 8

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

- a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri;
- b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza;
- c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro 30 giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

3. Disposizioni correttive ai decreti delegati possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla loro entrata in vigore.

Articolo 9

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) dell'art. 8 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
- b) trasferire a ministeri o ad enti ed organismi autonomi, anche appositamente istituiti, i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
- c) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
- d) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria;
- e) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, con eventuale trasferimento o riallocazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti provenienti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità;
- f) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
- g) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione;
- h) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportuni modalità e strumenti di coordinamento tra uffici, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
- i) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni e dei servizi di supporto e di controllo interno;
- l) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni.

Articolo 10

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) istituzione di uffici del Ministro, in funzione ausiliaria dell'organo di direzione politica, prevedendo in ogni caso l'ufficio di gabinetto, l'ufficio legislativo, la segreteria particolare e l'addetto stampa;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali."

2. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 sostituiscono, per i soli ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del decreto legislativo stesso. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogato al 31 maggio 1997. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei decreti presidenziali di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana direttive volte ad assicurare l'omogenea attuazione dei principi di organizzazione delle strutture ministeriali in relazione alle peculiarità funzionali delle medesime. In sede di prima applicazione, la direttiva è emanata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) dell'art. 8, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) fusione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in organo dello

Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università consenziente;

- b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico; nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;
- c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
- d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
- e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 12

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) dell'articolo 8 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo, di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
- b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici;
- c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
- d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
- e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile dal pubblico, con modalità da definirsi con regolamento governativo.

Articolo 13

1. Nell'attuazione delle delega di cui alla lettera d) dell'articolo 8, il Governo persegue l'obiettivo di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso il

riordinamento degli enti operanti nel settore, attenendosi ai criteri di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo 11.

Capo III

Articolo 14

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli altri enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli artt. 117, primo o secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica, di concerto con il ministro competente acquisiti, anche contemporaneamente, il parere del Consiglio di Stato e, in sede di prima emanazione, quello delle competenti commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui;
- b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
- c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato;

- d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
- e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozioni ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelli di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
- f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, ovvero anche di soggetti diversi altrimenti interessati; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, sono dettate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme sui procedimenti di cui all'allegato 1, nonché per riordinare e razionalizzare:

- a) le procedure per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università, ivi compresi gli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza del sistema universitario, anche mediante la istituzione di un Consiglio Nazionale degli studenti;
- b) gli strumenti d'intervento per il diritto allo studio ed in materia di tasse e di contributi universitari.

8. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge.

Capo IV

Articolo 15

1. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressivamente decentrate in favore delle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che si realizzano le operazioni di razionalizzazione necessarie per raggiungere i requisiti dimensionali di cui al comma 3, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura e per la valenza circoscritta degli effetti possono essere utilmente esercitate dalle istituzioni autonome.

5. La dotazione finanziaria minima delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4, è costituita dal contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e contributo perequativo. Tale dotazione finanziaria è destinata prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

7. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica

liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi.

8. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, fermo restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

9. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi sono riordinati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

10. Con il regolamento di cui al comma 2, è altresì attribuita la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

11. Con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 10 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

12. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nel regolamento di cui al comma 2.

13. A decorrere dall'anno scolastico 1998/1999 sono abolite tutte le tasse scolastiche, con onere compensato da corrispondenti riduzioni del contributo

ordinario di cui al comma 5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabiliti, in relazione al reddito, i contributi che le famiglie sono tenute a versare alle istituzioni scolastiche autonome in sostituzione delle tasse scolastiche.

ar22-7-1- 22 luglio 1996

ALLEGATO 1

(Capo III, articolo 14, comma 7 dello schema di disegno di legge delega per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle pubbliche amministrazioni e per la semplificazione amministrativa)

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'U.E.):
 - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 155;
 - legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
 - legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
 - decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
 - legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
 - decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992;
 - legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25;
 - legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
2. Procedimento in materia di ricorso straordinario al Capo dello Stato:
 - decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
3. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:
 - legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
 - legge 25 giugno 1956, n. 702;
 - legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.
4. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
 - decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6 e successive modificazioni;
 - legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.
5. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:
 - decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
 - legge 18 dicembre 1973, n. 836;
 - decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
 - legge 26 luglio 1978, n. 417;
 - decreto legislativo 1 gennaio 1948, n. 860.
6. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:
 - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.

7. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:
 - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
 - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
 - legge 28 ottobre 1991, n. 358;
 - decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
 - legge 23 dicembre 1994, n. 724.

8. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:
 - legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
 - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
 - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
 - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

9. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:
 - legge 9 gennaio 1991, n.9.

10. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:
 - regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
 - testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
 - legge 24 gennaio 1977, n. 7;
 - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
 - decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

11. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:
 - decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1084;
 - decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
 - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989;
 - decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

12. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
 - decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
 - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
 - legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni.
13. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:
 - decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni e integrazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
 - legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
 - decreto legislativo 27 marzo 1995, n. 157.
14. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:
 - articoli 54 e 55 del Codice della navigazione.
15. Procedimento di prevenzione incendi:
 - legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
 - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni.
16. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'ISPSEL:
 - regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e successive modificazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 129 e 131;
 - regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
17. Procedimento per la disciplina degli albi di beneficiari di provvidenze di natura economica:
 - legge 30 dicembre 1991, n. 412.
18. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, di accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché donazioni o lasciti in favore di enti:
 - codice civile, articoli 12, 16 e 17;
 - disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
 - legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
 - regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
 - legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
 - regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;
 - legge 30 dicembre 1969, n. 153, e successive modificazioni.

19. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:
 - legge 25 giugno 1865, n. 2359;
 - legge 22 ottobre 1971, n. 865.
20. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:
 - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
 - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - legge 6 febbraio 1985, n. 15;
 - legge 22 dicembre 1990, n. 401;
 - decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
21. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea:
 - legge 30 dicembre 1986, n. 943;
 - decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
22. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:
 - articolo 37 del Codice della navigazione.
23. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:
 - regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
 - regio decreto 5 settembre 1924, n. 827.
 - regio decreto 12 agosto 1933, n. 1038;
 - regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
24. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
 - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
 - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
 - decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni;
 - legge 8 agosto 1991, n. 174;
 - decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.

25. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:
- testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
 - legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
 - legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
 - legge 23 dicembre 1978, n. 883, e successive modificazioni;
 - legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
 - legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;
 - decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
 - legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive modificazioni.
26. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:
- legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
 - decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.
27. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:
- legge 18 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;
 - legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
 - legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
28. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei Dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:
- articoli 18, 21, 28, 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, recante riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
 - decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.
29. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:
- decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22;
 - decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19;
 - legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.

30. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:
 - legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
31. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra: legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni:
 - testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
32. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:
 - legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
33. Procedimenti in materia di conferma in ruolo del personale direttivo, docente ed educativo dalla scuola:
 - testo unico delle leggi sull'istruzione 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440.
34. Procedimento in materia di incompatibilità per il personale scolastico in relazione ad altre attività:
 - legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
 - testo unico 16 aprile 1994, n. 297, articolo 508.
35. Procedimento per i concorsi a cattedre e a posti di personale ispettivo, direttivo ed educativo:
 - testo unico 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 404 all'articolo 406; dall'articolo 414 all'articolo 418; dall'articolo 421 all'articolo 424.
36. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:
 - legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69;
 - testo unico 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273.
37. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità e degli esami terminali:
 - testo unico 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.
38. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori:
 - testo unico 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.
39. Procedimento per la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali e degli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi:
 - testo unico 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 30 all'articolo 50; dall'articolo 287 all'articolo 295.

40. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:

- legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- testo unico 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.

al19-7-1.doc - 19 luglio 1996

Legge 29 luglio 1996, n. 401

" Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano "

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996

Legge di conversione

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 44, e 4 aprile 1996, n. 189.

Testo del decreto-legge

Decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310

"Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano "

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1996

CAPO I

Art. 1.

Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice"

1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro "La Fenice", nonché per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, e' autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per l'anno 1996.

2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per la determinazione dei relativi criteri e modalita' di esecuzione, e' istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice" e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 4, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Acquisizione di contributi privati e pubblici

1. Il prefetto di Venezia e', altresì, autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro "La Fenice". Nella gestione dei contributi, il prefetto deve evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalita' e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, così come sostituito dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

CAPO II

Art. 3.

Interventi di urgenza e di riparazione a Secondigliano

1. Il sindaco di Napoli, o suo delegato, provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate. Provvede altresì al ripristino delle condizioni di sicurezza del sottosuolo della medesima area, compresi i primi interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale. Il prefetto di Napoli provvede al completamento degli interventi avviati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44.

2. Per le finalita' indicate nel comma 1, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe, ove necessario.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' assegnato al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 10 miliardi per il 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 5 miliardi per il 1996 e a lire 10 miliardi per il 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 5 miliardi per il 1996, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Interventi a favore delle persone danneggiate

1. Alle famiglie delle persone decedute o disperse a causa dell'evento disastroso e' attribuito un contributo di lire 50 milioni.

2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto, e' attribuito:

- a) un contributo forfettario di lire 15 milioni per i danni subiti ai beni mobili;
- b) un contributo forfettario, per componente, di L. 7.000.000 per favorire il ritorno a normali condizioni di vita.

3. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate nell'immobile distrutto, e' attribuito un contributo fino a lire 50 milioni, in relazione all'attivita' svolta ed ai danni subiti.

4. Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Al relativo onere, pari a lire 1.200 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Roma, 27 settembre 1996

Cari Colleghi,

Sottopongo alla Vostra cortese attenzione il disegno di legge A. S. 1327 recante :

“Misure integrative per la ricostruzione del Teatro La Fenice di Venezia”.

Per eventuale adesione vogliate cortesemente inviarla nel più breve tempo possibile nella mia casella.

Cordiali saluti.

Sen. Giovanni Ferrante



per favore

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

(N. 1327)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1996

Misure integrative per la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia

ONOREVOLI SENATORI - E' noto come in diverse occasioni, nelle competenti sedi istituzionali, sia stata evidenziata la necessita' di predisporre opportuni controlli sulla determinazione dei livelli tariffari secondo criteri uniformi ed obiettivi al fine di assicurare quella certezza del diritto all'interno della quale, obiettivi di efficienza nella gestione, in concessione, di servizi di pubblica utilita' possano trovare maggiore impulso. Il presente disegno di legge origina, infatti, dall'esigenza di tradurre in norma imperativa i termini entro i quali procedere al rimborso degli aumenti tariffari, applicati dal 15 gennaio 1991 fino al 31 dicembre 1993 dalle societa' concessionarie di autostrade e trafori, dichiarati illegittimi da una sentenza del Consiglio di Stato e, quindi, successivamente rideterminati con Decreto Interministeriale 8 dicembre 1995, n. 847, in relazione all'estensione all'intera rete nazionale del sistema di classificazione dei veicoli ad assi-sagoma. La fissazione al 31/12/96 del termine entro cui avanzare le suddette richieste di rimborso costituisce, non solo, un requisito giuridico essenziale nella definizione di un interesse legittimo degli utenti un servizio di pubblica utilita' ma anche un impegno ad utilizzare in modo razionale la ben nota scarsita' di risorse pubbliche. Si propone, quindi, di destinare le eventuali somme non rimborsate entro il 31/12/96 alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale che, piu' di ogni altro settore, ha risentito degli stringenti vincoli di finanza pubblica, e prioritariamente, alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Per effetto della rideterminazione delle tariffe autostradali in vigore dal 15/1/91 sino al 31/12/93 secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale 8 dicembre 1995, n. 847, il termine ultimo entro cui presentare le richieste di rimborso e' fissato al 31/12/96.
2. Le eventuali somme residue rispetto all'ammontare complessivamente dovuto ai sensi del primo comma, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per essere devolute ad iniziative finalizzate alla tutela e al recupero dei beni architettonici e culturali, con priorit  alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia.

23 luglio 1996

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano (871)

ORDINI DEL GIORNO

«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge
n. 871,

premesso che:

con il decreto-legge n. 310 del 1996 sono stabiliti i finanziamenti per i primi interventi resisi necessari a seguito dell'incendio del teatro «La Fenice» di Venezia;

è in atto la raccolta di risorse finanziarie con contributi versati da persone fisiche oltrechè da vari enti al fine della ricostruzione dello stesso teatro;

particolarmente oneroso è l'impegno che il comune di Venezia, proprietario della struttura, ha assunto per la sua parte;

rilevata:

l'enorme impressione che l'evento disastroso ha suscitato non solo in Italia, ma nel mondo intero, in virtù dei significati storici, culturali, artistici intrinseci al teatro

«La Fenice» di Venezia e universalmente riconosciuto;

impegna il Governo:

a concorrere con adeguati finanziamenti alla ricostruzione del teatro «La Fenice» sulla base dei progetti e dei piani finanziari elaborati dal comune di Venezia;

a porre in essere tutte le iniziative atte a favorire il concorso della stessa comunità internazionale al ripristino del teatro, e segnatamente ad ottenere la partecipazione dell'UNESCO, sulla base della convenzione di Parigi del 1976, che assicuri anche la gestione dei contributi provenienti dall'estero;

a favorire in ogni forma i contributi di enti e di soggetti privati anche attraverso misure di carattere fiscale».

1.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerato che la somma necessaria per la ricostruzione del Gran Teatro «La Fenice» di Venezia dopo il drammatico incendio del gennaio scorso, viene stimata in circa 140 miliardi di lire,

considerato altresì che al fine di accelerare al massimo gli interventi di ricostruzione, appare opportuno che si provveda ad indire gara d'appalto per tutto il complesso delle opere previste

considerato infine che i fondi attualmente stanziati da Stato e comune di Venezia, nonchè quelli raccolti mediante sottoscrizione, coprono solo una parte della somma in precedenza indicata,

impegna il Governo:

a garantire i fondi necessari alla copertura del complesso degli interventi di ricostruzione del Gran Teatro «La Fenice» di Venezia attraverso il reperimento degli stessi all'interno dei finanziamenti della legge speciale per Venezia nel triennio 1996-98.

3.

Rigo

Il Senato,
premessò che:

a Secondigliano (Napoli) il giorno 23 gennaio 1996 si è verificato un evento disastroso che ha causato vittime e danni rilevanti;

anche le imprese artigianali e commerciali hanno avuto pesanti conseguenze;

il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310 ha previsto interventi non sufficienti;

l'incidente non ha causato danno solo alle imprese artigianali e commerciali ubicate nell'immobile ove si è verificato il disastro;

ma anche in quelle site nelle immediate vicinanze,

impegna il Governo,

a definire, in un prossimo provvedimento, misure di sostegno a tutte le imprese artigianali e commerciali situate nell'area oggetto del disastro che hanno subito un danno alle attività, accertato, previa verifica, dal Prefetto di Napoli.

2. MARINO, CARCARINO, CAPONI, SALVATO

EMENDAMENTI
al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dal prefetto e composta dal Sindaco», con le seguenti: «dal sindaco e composta dal prefetto».

1.1

COLLA, AVOGADRO

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «del prefetto», con le seguenti: «del sindaco».

1.2

COLLA, AVOGADRO

Al comma 2, al terzo periodo, sostituire le parole: «Il prefetto» con le seguenti «Il sindaco».

1.3

COLLA, AVOGADRO

Art. 2.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «Il prefetto» con le seguenti: «il sindaco».

2.1

COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il prefetto» con le seguenti: «il sindaco».

2.2

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il sindaco di Venezia è autorizzato ad aprire e gestire, con le medesime modalità di cui al comma 1, un apposito conto corrente ove far affluire i contributi provenienti da associazioni o soggetti privati non italiani, destinati alla ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro "La Fenice". Le opere realizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono esenti dall'IVA».

2.3

COLLA, AVOGADRO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le liberalità finalizzate alla ricostruzione e la rimessa in pristino del Teatro "La Fenice", effettuate nel triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, che direttamente o attraverso specifiche sottoscrizioni affluiscono nel conto di cui all'articolo 2, sono interamente deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dalla lettera c)-quinquies del secondo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917.

2. Le erogazioni liberali di denaro effettuate con la stessa finalità e nel periodo di cui al comma 1, sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purchè risultino da idonea documentazione».

2.0.1

COLLA, AVOGADRO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

COLLA, AVOGADRO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato al comune di Napoli un contributo straordinario complessivo di lire 4.300 milioni per il 1996. Al relativo onere, pari a lire 4.300 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella "C" della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

3.2

COLLA, AVOGADRO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

COLLA, AVOGADRO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a seguito di eccezionali eventi di-

sastrosi è riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro.

1-bis. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e raggugliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo 1 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

1-ter. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui al presente capo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal Testo Unico di cui al comma 2 per i requisiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo 1 del Testo Unico sopracitato.

1-quater. Le prestazioni di cui ai precedenti commi sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalla regione Campania alla quale è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onore futuro, il valore capitale, determinato

in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del Testo Unico di cui al comma 2 delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

1-quinques. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal Testo Unico di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti».

4.2

NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contributi di cui all'articolo 3 sono attribuiti a tutte le famiglie residenti in immobili che vengono danneggiati da fughe di gas e a tutte le imprese commerciali o artigiane ubicate nei medesimi immobili, in relazione all'attività svolta ed ai danni subiti».

4.0.1

COLLA, AVOGADRO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alle famiglie delle persone decedute a causa dell'incidente verificatosi nell'autostrada A4-*«Serenissima»*, tra Soave e Montebello, alle ore 8.00, di lunedì 12 febbraio 1996, è attribuito un contributo di lire 50 milioni.

2. Per i danni subiti, nell'incidente di cui al comma 1, ai beni mobili, ad ogni nucleo familiare è attribuito un contributo forfetario di lire 15 milioni».

Conseguentemente al titolo del decreto-legge aggiungere le seguenti parole: «e per il disastro automobilistico verificatosi sull'autostrada A4-“Serenissima”».

4.0.2

COLLA, AVOGADRO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi a favore delle persone danneggiate dall'evento disastroso verificatosi in viale Monza a Milano)

1. Alle famiglie delle persone decedute a causa dell'evento disastroso verificatosi il 30 settembre 1994 in viale Monza a Milano è attribuito un contributo di lire 50 milioni.

2. Ad ogni nucleo familiare, il cui immobile è stato danneggiato è attribuito:

a) un contributo forfettario, di lire 15 milioni per i danni subiti ai beni mobili;

b) un contributo forfettario di 7 milioni per componente del nucleo familiare,

3. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate nell'immobile distrutto è attribuito un contributo fino a lire 50 milioni, in relazione all'attività svolta ed ai danni subiti.

4. I contributi di cui al presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti al Sindaco di Milano che provvede all'erogazione degli stessi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.3

SPERONI, COLLA, AVOGADRO

Resoconto stenografico della seduta n. 48

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Oratore: RIGO | | | | Presidenza: MANCINO |
| Data: giovedì 19 settembre 1996 | Stenografo: IAN | Torneo/Pagina: 13/2 | Revisore: ZAM | |

 PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Rigo. Ne ha facoltà.

RIGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, domenica scorsa sulla Riva dei sette martiri, a Venezia, è stato ammainato il tricolore ed è stata innalzata la bandiera della Padania. Il botto politico è stato forte.

Il più illustre dei cittadini onorari di Venezia scriveva un tempo: "*ut scandala eveniant*". Qui siamo in presenza di un fatto politico, ma non c'è dubbio che quell'avvenimento ha messo in luce il vuoto politico, la lontananza che esiste tra la gente ed il potere. Bossi ha lanciato una sfida al paese: spero non ci sia ancora qualcuno che pensi ad un tentativo, da parte sua, di alzare il prezzo in previsione di un nuovo accordo politico. Il comportamento di Bossi è sempre stato coerente, il suo è un progetto totalizzante e alternativo al sistema istituzionale italiano.

Il passaggio dalla Lega lombarda alla Lega Nord segnala di per sé il passaggio da un progetto istituzionale federalista su base regionale ad uno su base nazionale, la Padania. Bossi doveva scegliere allora tra il restare minoranza nell'ambito del sistema politico italiano o crearsi un suo spazio.

La scelta del 15 settembre, con l'abbandono ufficiale del progetto federalista che tante aspettative ha suscitato, particolarmente tra le popolazioni del Nord Italia, ha allargato ulteriormente il vuoto politico. Oggi ne siamo tutti coscienti, a cominciare

40
41

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore RIGO | | | | Presidenza MANCINO |
| Data giovedì 19 settembre 1996 | Stenografo IAN | Turno/Pagina 13/3 | Revisore ZAM | |

dal Capo dello Stato, se ha sentito urgente la necessità di un messaggio ai parlamentari in cui ricorda i ritardi nell'attuazione della riforma dello Stato, la questione sociale (in particolare il tema del lavoro), l'unificazione dell'Europa anche come contributo alla pace e alla pacifica convivenza dei popoli.

Le prossime settimane diranno se saremo all'altezza dell'invito del Presidente della Repubblica, ma ancor più diranno se siamo all'altezza delle domande sempre più forti e ultimative che vengono poste dalla nostra comunità.

Disegni di legge Bassanini, legge finanziaria, Commissione bicamerale per le riforme costituzionali: sono gli appuntamenti dai quali o usciremo con l'avvio del federalismo fiscale e del risanamento dei conti dello Stato, con la semplificazione delle procedure amministrative, con l'anticipazione - a Costituzione invariata - delle deleghe e dei compiti alle regioni e agli enti locali, con l'avvio di una riforma Costituzionale in senso federalista, o realizzeremo ^{cioè} questi impegni oppure la lontananza tra i cittadini e il potere diventerà - dobbiamo stare molto attenti - una spaccatura insanabile foriera certamente di pericolose avventure politiche.

Su questo dobbiamo impegnarci, signor Presidente, onorevoli colleghi, nelle prossime settimane. *(Applausi dai Gruppi Misto e Sinistra Democratica-L'Ulivo)* ~~del~~
~~senatore Occhipinti~~.

*Al Presidente
del Senato della Repubblica*

Roma, 19 SET. 1996
Prot. n. 1746 /S

Onorevole Collega,

la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome mi ha manifestato la necessità che la costituenda Commissione bicamerale per le riforme costituzionali preveda il coinvolgimento a titolo consultivo di una rappresentanza delle Regioni e degli altri organismi delle Autonomie.

Non posso non convenire sull'auspicio così autorevolmente formulato, che potrà trovare una sua più concreta definizione nel momento in cui, una volta costituita la Commissione, occorrerà porre mano al regolamento che ne disciplinerà i lavori.

Ritengo tuttavia opportuno portare fin d'ora a conoscenza Sua e degli altri Presidenti dei Gruppi la richiesta a me rappresentata.

Con i più cordiali saluti.



Sen. Mario RIGO
Presidente del Gruppo Misto

SEDE

Sen. Mario RIGO
Presidente del Gruppo Misto
SEDE

*Al Presidente
del Senato della Repubblica*

SENATO DELLA REPUBBLICA

22/10/1996 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 30/9/96 n. 310

Tutto

2 sett. 1996

Leuti 408 - legge speciale VE

(recupero d'interessi)

96

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Oratore RIGO | | | Presidenza ROGNONI |
| Data mercoledì 02 ottobre 1996 | Stenografo CAR | Turno/Pagina 32/2 | Revisione BUC |

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Rigo. Ne ha facoltà.

RIGO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, dirò subito che il mio voto sul disegno di legge n. 1334 di conversione in legge del decreto-legge n. 408 sarà favorevole, così come sarà favorevole agli ordini del giorno che sono stati presentati.

Come ha spiegato il relatore, si tratta in sostanza di riconoscere da un lato i presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, dall'altro la validità di una serie di stanziamenti ^{per} ~~di~~ opere relative alla salvaguardia di Venezia e all'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

Quelli stanziamenti al nostro esame, ove non si fosse intervenuti immediatamente per decreto, e lo ha spiegato il relatore, sarebbero andati perduti ~~per~~ Venezia, in conseguenza dei dispositivi collegati alla cosiddetta manovrina ^U mentre per l'aeroporto di Pisa ^{potrebbe} si tratta di opere indifferibili ed urgenti attuate in occasione dell'incontro dei Capi di Governo dell'Unione europea a Firenze.

Un breve cenno voglio fare sui provvedimenti per Venezia e voglio ricordare come gli stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 408 fossero indispensabili non tanto per iniziare nuove opere, quanto per continuare l'azione di salvaguardia della città ~~al~~ ~~partire~~ dalle acque alte, ^{per la} ~~fine~~ ~~alla~~ ricomposizione della morfologia lagunare, ^{per il} ~~al~~ disinquinamento, ^{per la} ~~alla~~ tutela del patrimonio storico-artistico, ^{e la} ~~alla~~ rivitalizzazione socio-

GF

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Oratore RIGO | | | Presidente ROGNONI |
| Data mercoledì 02 ottobre 1996 | Stenografo CAR | Tempo/Pagina 32/3 | Revisore BUC |

economica della città storica, innanzi tutto per quanto concerne il risanamento dell'edilizia residenziale.

Proprio sul tema del restauro fisico della città vorrei ricordare gli enormi, continui interventi che sono stati fatti: per documentarli basta fare un paragone fotografico - vorrei dirlo al senatore Bettamio - e guardarsi la città dell'800 e la città di oggi. C'è una mutazione totale e completa rispetto a quell'epoca e il merito di questa mutazione è dovuto proprio all'applicazione della legge speciale che, non per tutto, ma certamente per il risanamento delle parti storico-artistiche e di quelle residenziali ha funzionato veramente in modo egregio.

Quindi per tutti questi provvedimenti si va ad intervenire, non come fatto nuovo ma come continuità dell'applicazione della legge

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore RICO | | | | Presidente ROGNONI |
| Data mercoledì 02 ottobre 1996 | Stenografo BAL | Turno/Pagina 33/1 | Revisore BUC | |

~~ma come~~ continuità di un'applicazione della legge, che è rivolta, appunto, nelle sue diverse fasi, alla salvaguardia di Venezia. Niente opere nuove ma necessaria continuazione di quelle *in itinere*. Si tratta in sostanza di assicurare la continuità alla legislazione speciale ^{per} di Venezia, come stabilito dalle leggi n. 798 del 1984 e n. 139 del 1992, di cui il decreto-legge che è alla nostra attenzione rappresenta un rifinanziamento; ~~non è che sia volto ad iniziare nuovi interventi.~~

Due osservazioni. Lo spezzettarsi dei provvedimenti sulla salvaguardia di Venezia ha bisogno di una riflessione. Si sente sempre di più la necessità di una revisione della legislazione speciale per Venezia al fine di pervenire ad un testo unico delle varie disposizioni di legge vigenti in grado di eliminare le contraddizioni oggi presenti e di aggiornarne gli obiettivi, in particolare quello della difesa dalle acque alte.

Mi soffermo su quest'ultimo punto per ribadire quanto già detto dal senatore Sarto. La legge speciale per Venezia è nata in un momento di grande emotività, conseguente al verificarsi del famoso fenomeno delle acque alte avvenuto in misura del tutto eccezionale nel 1966. I dati scientifici, o per lo meno buona parte delle ricerche scientifiche hanno consigliato di introdurre gli sbarramenti mobili alle bocche di porto. In questo senso è stata varata una serie cospicua di finanziamenti, gestiti in particolare dal Consorzio "Venezia nuova" proprio per vedere come difendere la città da questi avvenimenti eccezionali di acque alte. A tale fine sono stati spesi fior di miliardi.

99

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Onorevole RICO | | | Presidente ROGNONI |
| Data mercoledì 02 ottobre 1996 | Stenografo BAL | Foglio/Pagina 33/2 | Revisore BUC |

Adesso, giustamente, il Consiglio comunale e la stessa popolazione di Venezia hanno molte perplessità su un intervento così drastico e radicale. L'esperienza ci dice che si può far fronte a tale fenomeno anche con tutta una serie di interventi, quelli che vanno sotto la definizione di opere prioritarie (come la difesa dei litorali, la sistemazione lagunare della sua morfologia delle insule, che significa recuperare dai 20 ai 30 centimetri innalzando le sponde della città storica in modo da ripararla dalle acque medie, non da quelle alte). Cioè, bisogna intervenire per cercare di ridurre il fenomeno che può essere conseguente alle acque alte eccezionali, in modo da verificare la possibilità di evitare un intervento che, oltre ad essere costosissimo, crea anche molte perplessità ~~per un'autentica difesa della città dalle acque alte.~~

Su questo, signor Sottosegretario, abbiamo bisogno di una certezza perché non possiamo continuare a varare investimenti così cospicui per finanziare un progetto che magari potremmo ritenere più avanti non necessario o comunque non urgente. Quindi, su questo punto è necessario un approfondimento, occorre fare chiarezza, anche perché si tratta di investimenti, ripeto, assai cospicui a carico della comunità nazionale, sui quali è necessaria una riflessione.

Ancora, per quanto riguarda la necessità di ricomporre la legislazione speciale, oggi dispersa in diversi rivoli, spesso - come dicevo - contraddittoria, ricordo che il Comune di Venezia sta lavorando ad una Conferenza che sarà tenuta entro quest'anno

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Oratore RICO | | | Presidenza ROGNONI |
| Data mercoledì 02 ottobre 1966 | Stenografo BAL | Foglio/Pagina 33/3 | Revisore BUC |

- lo ricordava il senatore Sarto - in occasione del trentennale dell'acqua alta eccezionale del novembre 1966. Quella sarà l'occasione per un confronto e una collaborazione fra i Comuni di Venezia e Chioggia, la Provincia, la Regione e il Governo per fare il punto sulla situazione.

~~Un'ultima osservazione è relativa al completamento~~

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore RIGO | | | | Presidenza ROGNONI |
| Data mercoledì 02 ottobre 1996 | Stenografo SER | Turno/Pagina 34/1 | Revisore BUC | |

L'ultima osservazione che mi resta da fare riguarda il completamento dei finanziamenti destinati al teatro "La Fenice" onde consentire l'appalto-concorso per la sua ricostruzione. Se quel finanziamento non viene completato, infatti, non si può ^{arrivare} adire all'appalto-concorso. Complessivamente mancano 60 miliardi e anche se so che è possibile recuperarli attraverso mutui, con un'incidenza quindi limitata per esercizio, ugualmente è necessario intervenire.

Come ha spiegato il relatore, siamo anche noi dell'avviso che i fondi necessari a questo scopo non debbano essere attinti dal provvedimento in discussione, sia per il particolare tipo di interventi che esso prevede sia perché ^{è oggi} la scadenza dei termini per la sua conversione ^{made in} è ormai prossima e ciò non consente di apportare delle modifiche al testo.

Analoghe riflessioni ^{sono state fatte} hanno tenuto presenti anche ^{dei} i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento, i quali hanno deciso di non inserire tra le modifiche apportate anche quella relativa al teatro "La Fenice". Concordiamo dunque su questa posizione che mi sembra essere condivisa dallo stesso Governo oltre che dal relatore. ~~Sono dell'avviso~~ che questa strada ci consenta di dare subito il nostro voto positivo per la continuazione delle grandi opere che presiedono alla salvaguardia di Venezia, pur rimanendo fermo l'impegno di reperire con gli strumenti finanziari che il Governo riterrà opportuno quei

102

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore RIGO | | | | Presidente ROGNONI |
| Data mercoledì 02 ottobre 1996 | Stenografo SER | Turno/Pagina 34/2 | Revisore BUC | |

finanziamenti che consentiranno l'attuazione dell'appalto-concorso per la ricostruzione del teatro "La Fenice".

Il mio voto sul disegno di legge 2147
di conversione in legge del decreto L. 17.12.96 n° 408
sarà favorevole - con una p. 0.04.

Si tratta, come ho spiegato è relativo,
di riconoscere, da un lato i presupposti richiesti
dall'art. 77 (della Costituzione e dall'altro la validità
di una serie di stanziamenti per opere relative
alle sottopasserie di Venezia e all'aeroporto
internazionale Galilei di Pisa.

Gli stanziamenti ed i nostri esecuzioni, che non mi
sono intervenuti immediatamente per decreto,
sarebbero andati perduti per Venezia in
conseguenza dei dispositivi collegati alle condotte
"manovrate", mentre per l'aeroporto di Pisa
si tratta di opere i cui effetti sono urgenti
attuati in occasione dell'incontro dei capi
di governo ^{dell'U.E.} a Firenze.

(Faro) un bene comune al provvedimento su base (2)

per i nodi ^{come} che ~~si~~ ^{stabilimenti} presenti dal decreto 408
~~sono~~ indispensabili per continuare l'azione
di salvaguardia delle ^{e parte} città delle acque
alle ricomposizioni della morfologia lagunare,
del dissestamento alle tutela del patrimonio

storico artistico, ~~fra i contributi per la~~
alle

l'insolvenza socio-economica delle città storiche

^{invece tutti il}
~~o parte del~~ ^{fra i contributi per l'incremento e per l'aeroporto Nuovo Lido}
^{le sedi} ^{in porto e per}

Non si tratta quindi di nuove opere ma
della necessaria continuità di quelle
in itinere. ~~Le~~ ~~nuove~~ ~~stabilimenti~~ ~~tutte~~
~~le~~ ~~successive~~ ~~relative~~ ~~alle~~ ~~Salvaguardie~~ ~~di~~ ~~ve~~
~~di~~ ~~sempre~~ ~~fermate.~~

Si tratta, in sostanza, di assicurare la continuità
alle disposizioni speciali per Venezia come stabilite
dalle leggi 798 del 1984 e 139 del 1992 di
cui il decreto alle nostre strutture rappresenta
un rifinimento.

Due osservazioni (syrus l'insento, ~~syne~~ - - -)

Lo spettatori dei fondamentali ~~leg~~ documenti
e di ~~francescamente~~ delle sollecitazioni di Kenne
hanno ~~le~~ proprie di una riflessione.

Le sentite ^{sempre più} ~~ma~~ ~~una~~ ~~base~~ ~~temera~~ ~~il~~

~~ha~~ ~~temerale~~ ~~dell'~~ ~~ecque~~ ~~alto~~ ~~del~~ 1966,

le necessità di una revisione della

legislazione speciale ~~per~~ ~~Kenne~~ ~~al~~ ~~fine~~ ~~di~~ ~~permanere~~

in ~~Quanto~~ ~~punto~~ ed un testo unico delle

varie disposizioni di legge ~~rispetta~~ ~~al~~ ~~fine~~ ~~in~~ ~~prezzo~~

di togliere le contraddizioni ~~qui~~ ~~presenti~~

e di appianare ~~qui~~ ~~obiettivi~~, in particolare quella

della difesa delle acque alte, Occorre rivedere

la procedura ~~oggi~~ ~~disfettiva~~ e ~~gesta~~ ~~introdotta~~

della ~~opera~~ ~~di~~ ~~realizzazione~~ - ~~per~~ ~~d'~~ ~~inter~~ ~~con~~ ~~la~~

Il ~~Comun~~ ~~di~~ ~~Kenne~~ ~~per~~ ~~per~~ ~~sta~~ ~~lavorando~~

ad una ~~conferenza~~ ~~su~~ ~~questi~~ ~~temi~~ ~~che~~

sono ~~tema~~ ~~entro~~ ~~quest'~~ ~~anno~~ ~~1967~~ ~~per~~

in occasione di ~~una~~ ~~trasmessa~~ ~~dell'~~ ~~ecque~~
alte ~~eccezionali~~ ~~del~~ ~~novembre~~ ~~del~~ 1966 -

Lo scudo d'arricchimento è quello relativo
al completamento del finanziamento della
funzione e di consentire l'effetto concreto
fu la ristrutturazione del debito

Indicando all'incirca 50 miliardi per
completare le somme necessarie (all'effetto).

Un'ipotesi era quella di attingerli dal
presente, principalmente - questo perché
de un lato

comportando una riduzione dell'dei programmi
di frequenza e dell'altro la riduzione
dei termini per la concessione.

Queste riflessioni erano presentate anche
ai nostri colleghi dell'altro seno del Parlamento.

Hanno deciso per la concessione senza
apportare modifiche al decreto.

VEDI RELATORE
Stato come da seguire tenendo poi
nelle premesse la possibilità di ripara
i fondi necessari alla funzione -

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2147**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(DI PIETRO)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**(CIAMPI)**

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa

Presentato il 6 agosto 1996

ONOREVOLI DEPUTATI! - Con l'articolo 1 dell'accluso decreto-legge sono disposti interventi per la salvaguardia di Venezia, mediante autorizzazione di impegni quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori lire 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998.

Con la norma i soggetti titolari della potestà di intervento ai sensi della vigente

legislazione speciale sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali a totale carico dello Stato, secondo il modello procedimentale già attivato con il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

In particolare, le disponibilità finanziarie previste sono state ripartite tra il Ministero dei lavori pubblici, limitatamente

agli interventi in regime di concessione, la regione Veneto, i comuni di Venezia e di Chioggia, l'aeroporto « Marco Polo », l'università di Ca' Foscari, l'Istituto universitario di architettura di Venezia e la provincia di Venezia, secondo le tipologie di interventi già delineati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798.

La norma trova copertura mediante parziale utilizzo dell'apposito accantonamento previsto alla tabella « B » della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), sotto la voce « Ministero dei lavori pubblici », tra le cui finalità è inclusa anche la destinazione al rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia e la sua laguna.

In tal modo si assicura continuità allo sviluppo dei programmi per la salvaguardia di Venezia secondo il quadro delle finalità della legislazione speciale risultante dalle leggi n. 798 del 1984, e n. 139 del 1992, rifinanziate dal decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, della legge 20 dicembre 1995, n. 539.

In occasione del Consiglio europeo di Firenze l'aeroporto di Firenze-Peretola

non potrà garantire l'assorbimento di tutto il traffico aereo, in quanto la pista non consente l'atterraggio di aeromobili superiori ad una certa capacità.

Poiché l'aeroporto di Pisa dovrà comunque essere utilizzato, in maniera contestuale o alternativa all'aeroporto di Firenze-Peretola, per le diverse caratteristiche operative e infrastrutturali che lo rendono ricettivo per aeromobili di maggiori dimensioni e capacità di qualsiasi tipo, con l'articolo 2 si dispone in ordine alla realizzazione di lavori di miglioramento delle strutture ricettive e di sicurezza dell'aeroporto di Pisa per un costo complessivo stimato in lire 1,5 miliardi in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

I progetti predisposti per la realizzazione dei lavori sono immediatamente cantierabili, per cui dopo l'emanazione del provvedimento si potrà dare immediato avvio ai lavori medesimi.

Le procedure amministrative o tecniche proposte sono analoghe a quelle disposte con il decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

ARTICOLO 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 mirano a consentire la realizzazione di ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia sulla base di mutui attivabili dai diversi soggetti pubblici deputati alla realizzazione degli interventi stessi, in relazione alle quote dei limiti d'impegno analiticamente stabilite dal comma 2 per le esigenze proprie di ciascuno di essi.

L'intervento trova necessaria copertura finanziaria nelle disponibilità all'uopo preordinate nell'ambito dell'accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero dei lavori pubblici previsto dalla legge finanziaria 1996, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1997 e lire 185 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

ARTICOLO 2.

| | |
|--|----------------------|
| Lavori di miglioramento delle strutture e degli accessi. | 400.000.000 |
| Potenziamento della sicurezza | 800.000.000 |
| Miglioramento della agibilità dei piazzali e delle piste | 300.000.000 |
| Totale..... | <u>1.500.000.000</u> |

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 aprile 1996, n. 190, e 3 giugno 1996, n. 311.

Decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1996.

Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per provvedere alla sistemazione degli edifici e delle infrastrutture dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, in relazione allo svolgimento del Consiglio europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, purché affidati anteriormente al 1° giugno 1995; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto;

di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto internazionale « G. Galilei » di Pisa, necessari per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilità e di decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederà la prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici.*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

golamento, che la seguente proposta di legge sia deferita alla VII Commissione permanente (Cultura), in sede legislativa:

S.807. — Senatori BUCCIARELLI ed altri: « Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali » (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2097) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla VII Commissione permanente di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati NAPOLI ed altri: « Nuove norme in materia di erogazione di contributi statali ad enti culturali » (707) (con parere delle I, della V e della VI Commissione), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA
(ore 15,56).

Inversione dell'ordine del giorno.

MARIA RITA LORENZETTI, *Presidente della VIII Commissione*. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA RITA LORENZETTI, *Presidente della VIII Commissione*. Come ho già preannunciato all'inizio della seduta, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito al punto 5 e quindi al punto 6, concernenti l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa. Il decreto scadrà il 1° ottobre e anche in considera-

zione dell'accordo con il Senato per portare avanti un lavoro efficace, chiedo che il provvedimento sia esaminato subito. Sul decreto si registra una larga convergenza e ad esso non sono stati presentati emendamenti.

PRESIDENTE. Avverto che su questa proposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento darò la parola, ove ne sia fatta richiesta ad un oratore contro e ad un oratore a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Lorenzetti di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa (2147) (ore 16,01).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

Ricordo che, nella seduta del 10 settembre scorso, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 408 del 1996, di cui al disegno di legge di conversione n. 2147.

Avverto che la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento è applicata su richiesta del presidente del gruppo di forza Italia.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Maselli.

DOMENICO MASELLI, *Relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il decreto-legge al nostro esame si divide in due parti che corrispondono ai due primi articoli, ciascuno dei quali presenta i requisiti della necessità e urgenza pur non avendo nessun legame evidente tra di loro se non quello (come ho già detto in un'altra occasione e come ripeto scherzando) del tutto esteriore di riguardare due città marinare. Il primo articolo riguarda infatti la salvaguardia della laguna di Venezia, dando seguito agli interventi per Venezia iniziati con la legge n. 798 del 1984, proseguiti con la legge n. 139 del 1992 e recentemente con l'articolo 7 del decreto-legge n. 444 del 1995, convertito con la legge n. 539 dello stesso anno.

L'unica modifica rispetto alla precedente versione del decreto-legge in questione si trova nel comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione ed è chiaramente indicatrice della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Si tratta in realtà dell'inserimento di una richiesta avanzata dalla VIII commissione della Camera rispetto ad impegni affidati prima del 1° giugno 1995, impegni che senza questo decreto non potrebbero essere finanziati, con grave detrimento del piano di realizzazione del progetto di Venezia.

L'articolo 2 del decreto-legge, invece, è stato inserito essenzialmente perché ci si trovava in piena crisi di Governo, a Camere sciolte. La decisione tra l'altro è stata determinata dalla considerazione — ripeto, fatta in piena crisi di Governo — per cui in occasione dell'incontro dei capi di Governo di Firenze l'aeroporto di Peretola non era sufficiente, non poteva consentire il passaggio di alcuni aerei di stazza maggiore, che dovevano andare a Pisa. Si trattava quindi di apportare alcune modifiche all'aeroporto di questa città, modifiche peraltro che risultavano necessarie non soltanto in quell'occasione ma anche per lo sviluppo del maggiore aeroporto della Toscana, nonché nella previsione di estendere ad aeroporti diversi da

quello di Fiumicino il flusso dei pellegrini per il Giubileo del 2000.

La decisione era quindi assolutamente necessaria ed urgente, tanto che per una volta possiamo dire che i fondi sono stati totalmente spesi ed i relativi lavori sono stati realizzati quasi completamente; avremmo ancora qualche desiderio per l'aeroporto di Pisa, ma certamente, il lavoro è stato svolto.

Nonostante questa disomogeneità, dovuta alla necessità di utilizzare lo strumento del decreto-legge in un momento di scioglimento delle Camere — anche se l'omogeneità sarebbe sempre necessaria — mi pare di poter affermare che ci troviamo davvero di fronte ad un decreto necessario ed urgente.

Trovo anche utilissima la modifica volta a consentire la presentazione di domande riguardanti fatti avvenuti prima del 1° giugno 1995, il che esclude ulteriori richieste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi ho poche parole da aggiungere a quanto ha già detto il relatore.

Il nocciolo essenziale della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, come è già stato spiegato, si basa sul fatto che, ove non intervenissimo immediatamente nella forma prevista con il decreto in oggetto, per quello che riguarda Venezia perderemmo queste risorse in virtù dei dispositivi collegati alla cosiddetta manovrina.

Per quanto riguarda l'intervento aeroportuale, si tratta, rispetto all'entità prevista da questo decreto, di una quota minima, la quale si riferisce a lavori già eseguiti svolti per sanare una determinata situazione. Si pensava infatti di poter utilizzare l'aeroporto di Firenze e soltanto quando già ormai la conferenza e i relativi adempimenti erano imminenti, si dovette prendere atto che quella di Firenze non era una scelta adeguata dal punto di vista tecnico. Pertanto con assoluta celerità si

dovette ripiegare sull'aeroporto di Pisa ed eseguire immediatamente i lavori necessari.

Stiamo parlando di lavori già in esecuzione e quindi, forse, in nessun caso come in questo la decretazione investe carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un deputato per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole De Piccoli. Ne ha facoltà.

CESARE DE PICCOLI. Signor Presidente, a me sembrano evidenti i motivi che ci portano a dichiarare l'urgenza di questo decreto e della sua relativa conversione in legge. Dico questo non solo perché ci troviamo ad un decreto reiterato per la terza volta ma soprattutto con riferimento al suo contenuto.

Come ha già detto il relatore, con tale decreto vengono finanziati importanti interventi per Venezia, già in corso di attuazione. Si tratta di importanti interventi per la salvaguardia di Venezia, la tutela dalle acque alte, la sistemazione del suo regime idraulico, nonché di interventi nella morfologia lagunare e per il disinquinamento.

Nella sostanza non vengono iniziate nuove opere per la salvaguardia della laguna di Venezia; se non vi fosse questo provvedimento, se non vi fossero cioè questi finanziamenti e non si desse questa possibilità al magistrato alle acque di Venezia ed agli altri enti interessati, si sarebbe costretti a bloccare i lavori in corso di esecuzione. A trent'anni dall'alluvione del 1966, questo sarebbe sicuramente un grave danno per la laguna di Venezia.

In secondo luogo, una parte di questi interventi serve alla rivitalizzazione socio-economica della città, con misure destinate a fronteggiare l'esodo, al restauro delle abitazioni e alla tutela del patrimonio architettonico e storico della città.

Anche in questo caso gran parte di questi interventi sono già posti in essere, finanziati con precedenti provvedimenti della legislazione speciale per Venezia.

Nella riunione del 2 agosto del comitato (di cui all'articolo 4) sono già stati ripartiti non solo i finanziamenti ma anche le opere che sarebbero garantite da questi interventi.

Onorevoli colleghi, in sostanza non ci troviamo dinanzi ad un provvedimento che finanzia « a pioggia » interventi per Venezia ma un programma coordinato e già deciso nel 1992 con la convenzione quadro e che ha ottenuto altri finanziamenti. Dunque si tratta di un provvedimento di rifinanziamento di provvedimenti posti in essere per la tutela, la salvaguardia di Venezia e del suo patrimonio storico ed architettonico.

Questi motivi mi sembrano dunque sufficienti non solo per giustificare l'urgenza ma anche la coerenza con cui lo Stato italiano risponde a quello che è l'articolo 1 della legge speciale su Venezia, ovvero quello di dichiarare questa città e la sua laguna preminente problema di interesse nazionale.

Colgo questa occasione, signor Presidente, per dire, come è già accaduto nel precedente dibattito, che su tali questioni noi dovremo tornare, anche per operare una verifica puntuale dello stato di attuazione dei provvedimenti. Il Parlamento dovrà cioè verificare puntualmente se gli interventi per la salvaguardia e la tutela del patrimonio storico e artistico e per la rivitalizzazione della città abbiano prodotto i loro effetti. Probabilmente dovremmo coinvolgere nuovamente le Commissioni competenti anche per apportare alcune modifiche alla legislazione speciale per Venezia, che è stata modificata più volte. Come già era stato evidenziato dal Parlamento nella precedente legislatura è necessario pervenire ad un testo unico che possa compendiare norme della legislazione speciale e rendere armonici provvedimenti talora contraddittori, aggiornando parti della normativa che ormai sono superate dalla legislazione ordinaria.

Nel dichiarare il nostro consenso su questo decreto, auspichiamo che l'Assemblea lo possa convertire in legge in modo che i provvedimenti in esso contenuti possano esplicare la loro efficacia. Al tempo

stesso invito il Parlamento a trovare le sedi e le occasioni per una verifica più puntuale dello stato di attuazione dei provvedimenti e per apportare le modifiche necessarie alla legislazione speciale per Venezia (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabris. Ne ha facoltà.

MAURO FABRIS. Vorrei annunciare il mio voto favorevole sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge n. 2147, poiché esso contiene, come è già stato ricordato, provvedimenti che rivestono i caratteri dell'urgenza, segnatamente per la salvaguardia di Venezia.

In ogni caso, vorrei chiarire, poiché il problema è stato oggetto di lunga discussione in Commissione, che questo provvedimento non indica priorità né entra nel merito degli interventi che sono previsti da convenzioni-quadro e da altri rapporti che lo Stato ha già regolamentato.

Si tratta, quindi, sostanzialmente di consentire che si possa procedere ad interventi definiti prima del 1° giugno 1995, che investono la responsabilità non solo del concessionario dello Stato, e cioè del Ministero dei lavori pubblici, ma anche degli enti locali (comuni, province e regione Veneto).

Vorrei aggiungere che, se tutte queste considerazioni mi inducono ad esprimere un voto favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza, non posso dimenticare che questo modo di procedere per interventi che riguardano non solo Venezia ma anche l'aeroporto internazionale di Pisa, i lavori relativi al quale si sono resi necessari per il vertice europeo svoltosi a Firenze, ha avuto molte censure in Commissione. Si è rilevato, infatti, che in questo decreto sono stati raggruppati provvedimenti di natura assolutamente diversa.

Da ultimo vorrei associarmi alla richiesta avanzata dal collega De Piccoli di met-

tere mano con urgenza ad una revisione complessiva della legislazione speciale per Venezia.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire all'onorevole Fabris di svolgere il suo intervento.

Prosegua pure, onorevole Fabris.

MAURO FABRIS. Tale richiesta, come dicevo, è emersa dall'analisi dei molteplici provvedimenti in favore di Venezia, che però non hanno saputo risolvere alla radice i problemi che attanagliano la città.

In Commissione è emersa l'esigenza, che poi formalizzeremo in un ordine del giorno, di provvedere con intervento successivo a mettere ordine e a dare organicità all'insieme dei provvedimenti proposti. Per questo confermo il mio voto favorevole.

DOMENICO MASELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO MASELLI, *Relatore*. Credo che dal quadro generale degli interventi svolti emerga che l'Assemblea può senz'altro esprimere un voto favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza nel decreto-legge n. 408. Chiedo tuttavia al Governo di provvedere nelle future occasioni ad assicurare una maggiore omogeneità tra le varie parti dei decreti, anche se, come si è visto nel caso di specie, per entrambi gli articoli sussistono i requisiti costituzionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 408 del 1996, di cui al disegno di legge di conversione n. 2147.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------|-----|
| Presenti | 367 |
| Votanti | 361 |
| Astenuti | 6 |
| Maggioranza | 181 |
| Hanno votato sì ... | 294 |
| Hanno votato no .. | 67 |

(La Camera approva).

Onorevoli colleghi, vorrei avvertirvi che andremo avanti con votazioni per appello nominale fino alle 17-17,15.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa (2147) (ore 16,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che, nella seduta pomeridiana di ieri le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) sono state autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per l'VIII Commissione, onorevole Scalia, ha facoltà di svolgere la relazione.

MASSIMO SCALIA, Relatore per l'VIII Commissione. Signor Presidente intervengo anche a nome del relatore per la IX Commissione. Il disegno di legge al nostro esame reitera in forma identica, tranne che per una correzione apportata al testo del decreto-legge con la quale si recepisce il punto di vista della Commissione, il precedente provvedimento in materia. Per-

tanto ritengo di poter far riferimento alla relazione svolta in occasione dell'esame del precedente decreto-legge in materia e non convertito in legge.

Mi limiterò a ricordare alcune delle critiche formulate in Commissione. Dal momento che il provvedimento autorizza impegni di spesa per le opere di salvaguardia della laguna veneta, in Commissione si è criticato il ricorso alla pratica di « spalmare » su un arco di quindici anni i mutui; infatti questo rappresenta un onere per le leggi finanziarie future e non ci sembra un modo di procedere corretto. Sono state inoltre sollevate delle critiche sul ricorso alla deroga alla contabilità di Stato. Il Governo ha recepito la portata di tali critiche e si è impegnato a non riprodurre in decreti-legge norme del genere.

Per quello che riguarda il merito del decreto, voglio ricordare la convergenza che si è realizzata in Commissione, che ci consente di esaminare il provvedimento in aula senza che siano stati presentati emendamenti. Infatti le modifiche necessarie sono state introdotte in Commissione e l'ordine del giorno che è stato presentato reca la firma degli esponenti di quasi tutti i gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, a nessuno sfuggirà l'importanza del provvedimento al nostro esame. Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare i colleghi dell'opposizione, dal momento che si affronta l'esame del provvedimento in aula senza che ad esso sia stato presentato alcun emendamento. Ciò avviene in virtù del lavoro svolto in Commissione, che è stato molto produttivo. Auspico pertanto che questo rappresenti l'anticipazione di una regola, quella di trovare punti di convergenza sulle questioni di merito nei casi in cui ciò è possibile, al fine di evitare un aggravio dei lavori d'aula.

Ringrazio quindi i deputati e desidero sottolineare il fatto che i rilievi formulati

in merito agli impegni di spesa previsti dal decreto-legge ed alla questione degli affidamenti al concessionario unico sono stati recepiti dal Governo, come è stato detto nell'intervento del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni (*vedi l'allegato A*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

È stato presentato l'ordine del giorno Scalia ed altri n. 9/2147/1 (*vedi l'allegato A*).

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo accetta l'ordine del giorno ma invita i presentatori a sopprimere le parole « attraverso la modifica del DPCM 1° febbraio 1996 », in quanto tale previsione è ricompresa nel secondo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se aderiscano all'invito del Governo.

SAURO TURRONI. Accolgo la riformulazione proposta ora dal rappresentante del Governo poiché le ultime parole dell'ordine del giorno sono già comprese nel secondo capoverso dell'ordine del giorno stesso. Accolgo tale modifica solo al fine di migliorare il testo e non certo per cambiare le carte in tavola.

Faccio tuttavia presente, come ha sottolineato il collega relatore, che l'ordine del giorno assume grande importanza anche perché è stato sottoscritto da tutti i

gruppi che hanno partecipato al lavoro della Commissione.

Insisto quindi per la votazione anche per dare un maggiore indirizzo all'attività di Governo. In base alle ragioni illustrate dal relatore è necessario infatti che alcuni aspetti della politica del Governo nei confronti di Venezia rispondano agli indirizzi che la Camera vuol dare al Governo e che sono contenuti in quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Scalia ed altri, n. 9/2147/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

MARIA RITA LORENZETTI, Presidente della VIII Commissione. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA RITA LORENZETTI, Presidente della VIII Commissione. Tenuto conto dei tempi a disposizione, vorrei proporre ai colleghi iscritti a parlare di allegare in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, il testo della loro dichiarazione, limitando il loro intervento alla semplice enunciazione del voto di ciascun gruppo.

PRESIDENTE. Posso soltanto rivolgere il suo appello ai colleghi, che hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto e chiedere, a partire dall'onorevole Selva, se accetta tale proposta.

GUSTAVO SELVA. Farò una dichiarazione di voto brevissima.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Quando ho diretto il quotidiano di Venezia *Il Gazzettino* mi sono sforzato di contribuire ad ampliare le attese dell'opinione pubblica in ordine alla salvaguardia di Venezia i cui problemi sono di rilevanza mondiale, non solo italiana.

Per la verità, devo dire che tutto ciò che viene accolto in teoria poi, nella pratica trova enormi difficoltà.

Dispongo di un attento ed elegante opuscolo relativo allo stato di avanzamento degli interventi finanziati con la legge 5 febbraio 1992, n. 139, e con la legge 20 dicembre 1995, n. 539. Come voi sapete, la prima legge speciale per Venezia porta la data, addirittura, del 1962; e tutti gli interventi che si sono susseguiti a questa legge speciale non solo non sono stati coordinati tra loro, ma hanno rappresentato dei piccoli tasselli di un mosaico che, pur dovendo contribuire in maniera organica alla salvaguardia dello sviluppo di Venezia, hanno in realtà rappresentato degli elementi quasi sempre occasionali o determinati da sciagure quali l'alluvione o da interventi che rispondevano ad esigenze momentanee e non complessive.

Nel dichiarare il voto favorevole dei deputati del gruppo di alleanza nazionale sul disegno di legge di conversione n. 2147, vorrei suggerire - come è stato fatto già anche da altri onorevoli colleghi - l'opportunità di apportare modificazioni alla legislazione speciale per Venezia, per renderla più concreta e conseguente ai bisogni che si sono andati via via creando e che ancora non hanno determinato bene quella che è la « vocazione » odierna della città di Venezia. Credo che per tale città vi possa essere una vocazione europea e che la creazione di aree culturali e residenziali, che possano consentire nello sviluppo degli anni di poter ospitare istituzioni europee, rappresenti uno degli elementi da includere in una legge speciale per Venezia. Penso, ad esempio, all'intero quartiere dell'ex mulino Stucchi - rispetto al quale rimangono ancora nel mistero lo sviluppo e l'utilizzazione che potrà avere - che potrebbe rappresentare una delle aree idonee ad accogliere quelle istituzioni e a favorire, quindi, l'affermazione di quel nuovo ruolo culturale che mi sembra che Venezia possa svolgere.

Mi associo, in conclusione, all'esigenza di pervenire alla emanazione di un testo unico, al fine di evitare in ogni momento,

a livello parlamentare, la ricerca degli atti normativi in materia e di consentire di giungere ad una legislazione che faccia riferimento ad un quadro organico per una sistemazione definitiva, che proietti lo sviluppo di Venezia negli anni duemila (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraca. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SARACA. Nell'annunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo di forza Italia sul disegno di legge di conversione n. 2147, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole Saraca.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Dichiaro che i deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania si asterranno dal voto sul disegno di legge di conversione n. 2147.

Chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole Parolo.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul di-

segno di legge di conversione n. 2147, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione
Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa » (2147):

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 383 |
| Votanti | 352 |
| Astenuti | 31 |
| Maggioranza | 177 |
| Hanno votato sì ... | 350 |
| Hanno votato no | 2 |

(La Camera approva).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995 (1709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

Avverto che la discussione del disegno di legge n. 1709 è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo al-

l'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 (1697) (ore 16,27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 17 settembre scorso, la III Commissione (Affari esteri) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Morselli, ha facoltà di svolgere la relazione.

STEFANO MORSELLI, *Relatore*. Signor Presidente, a seguito di accordo intervenuto, anche per facilitare i lavori e rendere possibile il voto nella seduta odierna, i relatori dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno hanno deciso di rimettersi alle rispettive relazioni svolte in Commissione. Raccomando, dunque, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PATRIZIA TOIA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo, Presidente.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Nardini. Ne ha facoltà.

MARIA CELESTE NARDINI. Signor Presidente, la ratifica del memorandum d'intesa tra il Governo italiano e le Nazioni Unite, relativo all'uso da parte dell'ONU di locali di installazioni militari in Italia in base all'articolo 43 delle Nazioni Unite, può rappresentare, anzi sicura-

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 settembre 1996. — Presidenza del Presidente della VIII Commissione Maria Rita LORENZETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Gianni Mattioli.

La seduta comincia alle 9,45.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa (2147).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del disegno di legge in titolo, avviato nella seduta del 12 settembre scorso.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, comunica che sono stati presentati gli emendamenti pubblicati in allegato.

Gianfranco SARACA, intervenendo sul complesso degli emendamenti, ricorda che nel 1984 furono avviati gli interventi per la difesa di Venezia dalle acque alte. Da allora, nonostante siano state spese cifre elevate, il problema in questione non è ancora stato definito, forse anche perché non è stato chiarito se la difesa totale dalle acque alte sia o meno opportuna per Venezia.

Ora, con un decreto-legge giustificato dalla solita emergenza si prevedono altri finanziamenti diffusi. Il suo gruppo è favorevole a un rapido iter del provvedimento, pur richiamando l'attenzione sul fatto che non avendo il magistrato alle acque la disponibilità diretta di somme, egli non può esercitare i suoi compiti.

Evidenzia quindi la necessità di completare il quadro conoscitivo sui problemi di Venezia convocando il Magistrato alle acque e gli organi tecnici della regione e del comune di Venezia. Dopo queste audizioni si valuterà l'opportunità di avviare una indagine conoscitiva.

Da ultimo, ricorda che per il consorzio Venezia nuova ci si sta muovendo sulla base di una convenzione del 1984, quindi

di un atto posto in essere quando il quadro comunitario, quello (dei finanziamenti e quello dei rapporti era diverso.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI, ritenendo opportuno non lasciar cadere l'intervento del deputato Saraca, ribadisce che il Governo non intende più riproporre meccanismi di finanziamento quali quello dei limiti di impegno proposto dal decreto in esame. La ragione per cui lo stesso è stato utilizzato è ravvisabile nel fatto che, viceversa, non sarebbero potuti essere utilizzati i finanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 1996.

Ricorda peraltro che già a suo tempo aveva convenuto sulla opportunità che la Commissione approfondisse la problematica relativa allo stato di attuazione degli interventi per Venezia, naturalmente in sede diversa da quella dell'esame del decreto in titolo.

Massimo SCALIA, relatore per la VIII Commissione, è d'accordo con la proposta del deputato Saraca di acquisire ulteriori elementi di conoscenza tecnica sulla problematica relativa agli interventi per Venezia.

Parlando quindi anche a nome del relatore per la IX Commissione, invita alla approvazione degli emendamenti da lui predisposti. Quanto agli identici emendamenti Turroni 1.2 e La Malfa 1.3, riterrebbe opportuno riformulare gli stessi nei termini seguenti:

« Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei lavori pubblici provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 62 del 1994, in accordo con le disposizioni di cui alla legge n. 206 del 1995 e di cui al presente decreto ».

Ritiene infatti che la riformulazione proposta mitiga l'impostazione dell'emendamento che sembrerebbe attribuire valore retroattivo alle disposizioni del decreto legislativo n. 62 del 1994. Sarebbe peraltro da chiarire se siano state emanate le norme attuative dello stesso.

Quanto all'emendamento Turroni 1.4, riterrebbe opportuno sostituire la parola

« esclusivamente » con la parola « prioritariamente ». Con tale proposta di modifica si rimette quindi alla Commissione.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI è favorevole agli emendamenti Relatore per la VIII Commissione 1.1 e 2.1.

Quanto agli identici emendamenti Turroni 1.2 e La Malfa 1.3, esprime parere contrario in quanto ritiene che il rapporto con il Governo debba rispondere ad una sua logica. Da questo punto di vista non ritiene utile e positivo che, dopo aver discusso lungamente sul problema degli affidamenti in concessione, con la presentazione da parte del Governo stesso della ricognizione al riguardo richiesta dalla Commissione, si proponga un ulteriore limite temporale: è un modo di affrontare la questione che suscita perplessità. Gli sono peraltro oscure le motivazioni degli emendamenti. Qual è infatti la ragione di prevedere l'applicazione di una legge esistente?

Per quanto riguarda l'emendamento Turroni 1.4 ricorda che nel corso dell'esame preliminare aveva fatto presente che forse sull'argomento sarebbe stato più opportuno presentare un ordine del giorno che il Governo si impegnava ad attuare. Con la proposta di modifica avanzata dal relatore, si rimette tuttavia alla Commissione.

Cesare DE PICCOLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che sono state poste alcune questioni non esaminate nel corso dell'iter del decreto-legge 311/1996, ora reiterato. Invita quindi il Governo a verificare la coerenza complessiva della normativa per Venezia. Ritiene necessaria una riflessione ed una revisione della legislazione speciale caratterizzata da molteplici interventi nel tempo anche tra loro discordanti. Sono del resto contraddittorie le disposizioni di cui alla legge n. 206 del 1995, rispetto a quelle poste dal decreto legislativo n. 62 del 1994. Alcuni degli emendamenti in esame si richiamano proprio alla normativa meno recente avviando nuovamente dei meccanismi poi superati dalla legislazione suc-

cessiva. Gli interventi per Venezia sono infatti quasi tutti assegnati in regime di concessione. Avviando in questa sede una revisione della legislazione speciale, si rischia di intervenire in maniera contraddittoria. Occorrerebbe invece limitarsi a dare attuazione al decreto-legge per poi avviare in una sede apposita una rimediatazione complessiva della legislazione per la salvaguardia di Venezia.

Mauro FABRIS (gruppo CCD-CDU) condivide le considerazioni del sottosegretario e del deputato De Piccoli. Quanto al metodo dei lavori, ritiene che non abbia senso come accade spesso lavorare seriamente in Commissione per poi rovesciare in Aula tutto il lavoro fatto.

Nel merito degli emendamenti Turrone 1.2 e La Malfa 1.3, ritiene che gli stessi non abbiano senso e che un certo modo di procedere non aiuti l'economia dei lavori.

Maria Rita LORENZETTI, *presidente* comunica che il Governo ha presentato gli emendamenti 1.5 e 1.6, pubblicati in allegato. Al riguardo evidenzia che gli stessi, rivolti a consentire la destinazione di 9.000 miliardi per la ricostruzione del Teatro La Fenice, non sono da considerarsi ammissibili in quanto non strettamente attinenti alla materia del decreto.

Francesco FORMENTI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) prende atto della valutazione di inammissibilità degli emendamenti del Governo evidenziando tuttavia che il decreto si riferisce a Venezia e che, d'altro canto, molti emendamenti in altre occasioni sono stati considerati ammissibili pur riguardando materie diverse da quelle oggetto di un decreto.

Maria Rita LORENZETTI, *presidente*, evidenzia che, per quanto la riguarda, è sempre stata attenta all'applicazione del disposto dell'articolo 96-bis comma 8 del regolamento e delle relative prassi applicative. Evidenzia peraltro che proprio ieri si è svolto un incontro con il Presidente

della Camera in ordine al problema dell'istruttoria dei provvedimenti in Commissione: nel corso della stessa si è discusso anche del problema della valutazione di ammissibilità degli emendamenti che, per il futuro, sarà improntata a criteri molto rigidi. Nello specifico, evidenzia che la finalità del decreto è quella della salvaguardia di Venezia e della sua laguna e che, invece gli emendamenti del Governo perseguono una finalità diversa.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI ritiene necessario illustrare il senso degli emendamenti del Governo perché non si determinino perplessità rispetto a quanto ha precedentemente affermato in ordine alla inopportunità di apportare ulteriori modifiche rispetto alla conclusione raggiunte con l'esame del precedente decreto. Evidentemente, le sue affermazioni si riferivano al problema degli affidamenti in concessione. L'esigenza di intervenire per la Fenice è sorta successivamente: con gli emendamenti ora presentati si adempie all'impegno assunto dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dei lavori pubblici intervenuti alla riunione del Comitato per Venezia. Al riguardo, ricorda come in sede di esame del decreto-legge sulla Fenice da parte di tutti si fosse riconosciuto che lo stanziamento ivi previsto era insufficiente. La somma che ora si propone di destinare al teatro serve a rinforzare il decollo dei lavori.

Massimo SCALIA (gruppo misto), *relatore per la VIII Commissione*, ricorda che nella scorsa seduta aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di rispettare strettamente, nella predisposizione di emendamenti, la materia del decreto. Ricordato che lo stesso prevede l'autorizzazione all'assunzione di limiti di impegno per la realizzazione di lavori in concessione, evidenzia che non gli risulta che la ricostruzione della Fenice avvenga in concessione.

Maria Rita LORENZETTI, *presidente*, rileva che è compito del Governo individuare le sedi più opportune per dar corso

agli impegni assunti. Il Parlamento deve d'altro canto rispettare le regole che si è dato. Ciò, senza che si voglia intervenire sul merito della questione.

Ilario FLORESTA (gruppo forza Italia) prende atto e concorda sulla valutazione di inammissibilità dell'emendamento presentato dal Governo. Ritiene, infatti, che si debba pervenire ad una modifica del modo di procedere. Esprime la ferma contrarietà del suo gruppo ad interventi diretti ad apportare le modifiche più eterogenee a provvedimenti *in itinere*. Nel merito, poi, l'impegno assunto dal Governo consiste in un atto di mero assistenzialismo, non certo rilevante ai fini della ricostruzione del teatro «La Fenice».

Maria Rita LORENZETTI, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione degli emendamenti.

Le Commissioni approvano l'emendamento relatore per la VIII Commissione 1.1.

Sauro TURRONI (gruppo misto), intervenendo sul proprio emendamento 1.2, rileva anzitutto che la presentazione di emendamenti rappresenta un pieno diritto di ogni deputato quando costui ritiene che un provvedimento non sia condivisibile e vada modificato.

Nel merito, evidenziato che lo sorprende l'animosità manifestata dal Governo e da alcuni colleghi, e ritenuta condivisibile la proposta di modifica proposta dal relatore Scalia, rileva che la portata dell'emendamento gli sembra coerente con la discussione in precedenza svolta. Infatti, nella discussione precedente si era accertato che i limiti di impegno fossero riferiti agli affidamenti anteriori al 1° giugno 1995 perché dopo quella data si era eliminata la figura del concessionario unico. Peraltro, nel 1992 era stata stipulata con il concessionario stesso una convenzione quadro che definiva le opere allo stesso affidate. Il decreto legislativo n. 62 del 1994 ha poi

stabilito che tra le opere affidate non rientrino più una serie di progetti. L'obiettivo dell'emendamento era quindi quello di ancorare la spesa solo alle opere e non anche ai progetti.

Cesare DE PICCOLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) concorda sulla necessità di intervenire in riferimento a singole opere, tuttavia, il magistrato per le acque ha lavorato bene. Vi è già una convenzione tra il magistrato ed il concessionario, con il parere favorevole del cosiddetto comitato e degli enti locali. Tali opere, per le quali esistono i finanziamenti, sono relative ad interventi preliminari, dai quali sono escluse le opere sulle bocche di porto. Diversamente, egli stesso sarebbe stato favorevole all'emendamento Turroni 1.2.

Mauro FABRIS (gruppo CCD-CDU), riconosciuto che certamente la presentazione di emendamenti rappresenta un diritto per ogni deputato e che tuttavia, risponde a correttezza l'attenersi agli accordi raggiunti, fa presente che la sua animosità nasceva solo dal fatto che l'emendamento Turroni 1.2 ripropone questioni già affrontate e superate per le motivazioni esposte dal deputato De Piccoli. Il decreto legislativo del 1994 non ha infatti avuto seguito. Conseguentemente facendo riferimento ad una data, il 1994, insignificante, l'emendamento introdurrebbe ulteriori elementi di confusione.

Massimo SCALIA (gruppo misto), *relatore per la VIII Commissione*, fa presente che il parere favorevole espresso sull'emendamento, a condizione che questo venisse riformulato è derivato dal fatto che in Commissione era emersa la volontà unanime di tener presente che la figura del concessionario unico è stata abolita.

Cesare DE PICCOLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ricorda che nella precedente legislatura è stata approvata una disciplina che ha dapprima soppresso gli affidamenti in concessione e quindi, con apposita norma derogatoria, ha fatto salvi

gli affidamenti in essere. Si tratta di opere per le quali sono stati stanziati nel complesso oltre 5 mila miliardi. Solo per l'Agenzia per Venezia sono stati stanziati oltre 3 mila miliardi. Del resto, non può sostenersi che viene del tutto superato il sistema di affidamento in concessione, posto che al concessionario sono attribuite ulteriori risorse con il decreto-legge in esame.

Massimo SCALIA (gruppo misto), *relatore per la VIII Commissione*, ritiene non banale la distinzione tra la data degli affidamenti e il seguito delle opere per cui gli affidamenti siano già stati concessi. In tale ottica ha proposto di modificare l'emendamento in questione, modifica che peraltro permette anche di provvedere ad adempimenti legislativi che non hanno avuto corso.

Decaduto l'emendamento 1.3 per assenza del presentatore, le Commissioni respingono l'identico emendamento Turroni 1.2.

Alfredo ZAGATTI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) riterrebbe opportuno procedere al ritiro dell'emendamento Turroni 1.4, preannunciando viceversa il proprio voto contrario. Infatti, nella precedente discussione si era convenuto di intervenire sull'argomento con un ordine del giorno che il suo gruppo è disponibile a prendere in considerazione.

Mauro FABRIS (gruppo CCD-CDU) ritiene che sulle priorità il Presidente del Consiglio abbia espresso chiaramente la posizione del Governo che coincide con quanto proposto dall'ordine del giorno a suo tempo predisposto.

Gianfranco SARACA (gruppo forza Italia), pur esprimendo il massimo rispetto per le priorità indicate, ritiene che con l'emendamento in questione gli interventi siano ampliati in maniera abnorme rispetto all'obiettivo della difesa dalle acque alte. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Massimo SCALIA (gruppo misto), *relatore per la VIII Commissione*, ricorda che l'emendamento, nella formulazione proposta in sede di esame del precedente decreto, poneva problemi di rispetto della normativa sostanziale su Venezia. Tenendo conto della discussione a suo tempo svolta, la formulazione attuale collega gli interventi alle disponibilità recate dal decreto. Per tali motivi ha manifestato una posizione di rimessione alla Commissione.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI invita il presentatore a ritirare l'emendamento in questione e a presentare sull'argomento un ordine del giorno che impegnerebbe pienamente il Governo ad effettuare le correzioni necessarie sugli impropri interventi effettuati dai precedenti Governi, che hanno generato le preoccupazioni alla base dell'emendamento stesso.

Sauro TURRONI (gruppo misto) si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del relatore, del Governo e del deputato Zagatti. Ritira pertanto l'emendamento 1.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento relatore per la VIII Commissione 2.1 e deliberano di conferire mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul provvedimento come modificato, nonché di richiedere che i relatori siano autorizzati a riferire oralmente.

Il Presidente si riserva la nomina del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Maria Rita LORENZETTI, *presidente*, fa presente che il provvedimento potrebbe essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea di domani. Comunica quindi che, ove così fosse il Comitato dei nove si riunirà domani alle ore 14.

La seduta termina alle 10,50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 12 settembre 1996. — Presidenza del Presidente della VIII Commissione Maria Rita LORENZETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Gianni MATTIOLI.

La seduta comincia alle 9,50.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa (2147)

(Parere della I e della V Commissione)

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del disegno di legge in titolo.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, auspica che l'esame del provvedimento in titolo possa svolgersi rapidamente, in considerazione del fatto che già nella precedente reitera si era avuta una fase istrut-

toria adeguata. Sarebbe pertanto opportuno che l'esame preliminare si concluda nella giornata di oggi, in modo da poter licenziare il decreto nella prossima settimana.

Massimo SCALIA (gruppo misto), relatore per la VIII Commissione, evidenzia che lodevolmente in sede di reitera del decreto-legge è stato precisato che gli affidamenti devono riferirsi a data anteriore al 1° giugno 1995, con ciò riprendendo le conclusioni cui si era arrivati in sede di esame del precedente decreto.

Ricorda quindi che in quella sede erano emerse alcune difficoltà: la prima di esse si riferiva alla introduzione della concessione di finanziamenti all'autorità portuale, attribuzione che, però, aveva determinato un incremento complessivo degli oneri che le Commissioni si erano poi impegnate a correggere, pervenendo ad una nuova ripartizione delle risorse. Altre difficoltà derivavano dall'inserimento in un decreto-legge di spesa di nuove priorità nella realizzazione degli interventi rispetto a quanto previsto dalla legge sostanziale. La necessità di intervento era fatta discendere dal DPCM che

ha istituito la commissione per la valutazione di impatto ambientale: ritiene tuttavia che in questa sede non si possa affrontare la questione, per la quale è necessario un nuovo atto del Governo.

Francesco FORMENTI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) ricorda che nell'esame del precedente decreto il suo gruppo aveva ritirato gli emendamenti presentati per evitare una dilatazione dei tempi. Forti dubbi vi erano sul punto della continuità della concessione. Ancor oggi permangono timori che i fondi possano essere utilizzati dal concessionario anche per nuove opere. Evidenza comunque che il suo gruppo non presenterà emendamenti e si asterrà senza proporre ostruzionismi.

Gianfranco SARACA (gruppo misto) manifesta perplessità sulla gestione dei fondi, utilizzati nel quadro di concessioni affidate con meccanismi vecchi e senza una valutazione di opportunità e del rapporto costi-benefici. Ricorda quindi la necessità di disporre di un quadro conoscitivo completo su Venezia e di rivisitare l'intera materia degli affidamenti in base alla normativa europea e al *project financing*.

Comunque, «ingoiano» il testo, auspica che lo stesso possa giungere in Aula.

Cesare DE PICCOLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) aderisce all'invito formulato dal presidente e dal relatore a non presentare emendamenti in modo da accelerare l'iter del provvedimento. Ricorda tuttavia l'importanza dell'unico emendamento presentato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 311, di cui il presente provvedimento costituisce la reitera, teso a rendere disponibile lo stanziamento previsto per l'Autorità portuale di Venezia per consentire l'escavo dei fondali del porto. Ricorda inoltre che, nel corso dell'esame del precedente decreto-legge, a tale riguardo era stato presentato anche un ordine del giorno. Ritiene che occorrerà individuare un percorso idoneo per reintrodurre tali correttivi.

Lucio TESTA (gruppo rinnovamento italiano) ricorda che in sede di esame del precedente decreto aveva rivolto al Governo la richiesta di illustrare la situazione degli affidamenti riguardanti direttamente ed indirettamente la materia oggetto del decreto-legge. Ripropone quindi il quesito se i finanziamenti di cui all'articolo 1 dello stesso vadano a completare opere già avviate o si riferiscano, invece all'esecuzione di convenzioni stipulate in passato ma cui non è mai stato dato avvio. Ferma restando la volontà del suo gruppo di pervenire alla conversione del decreto vorrebbe una assicurazione del Governo al riguardo.

Eugenio RICCIO (gruppo alleanza nazionale) ricorda che già in sede di esame del precedente decreto erano state espresse delle perplessità. Evidenza ora la necessità che sia chiara la caratteristica degli interventi: in particolare ritiene che interventi nuovi non rientrino nello spirito del decreto-legge, teso a superare una situazione di emergenza.

Primo GALDELLI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) evidenzia che dall'avvio della legislatura non si fa altro che discutere di questioni di emergenza, giustificando così anche fattispecie che tali non sono, senza impegnarsi sul terreno del cambiamento. Se si dovesse continuare in tal modo, ci sarebbe una contraddizione tra le aspettative e la realtà. È per tali motivi che, pur aderendo all'esigenza di emergenza alla base del decreto in esame, si prova un grande disagio.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI, con leggera differenza rispetto a quanto espresso dal relatore, con il quale per altro vi è stata una piena sinergia, osserva che in realtà nella legge sostanziale su Venezia c'è un riferimento preciso alle bocche di porto e quindi il Governo non può esimersi dal prendere in considerazione emendamenti che fossero tesi ad intervenire su tale argomento. È peraltro opportuno valutare se non sia il caso di adottare, invece che un emendamento, un

ordine del giorno: sottolinea al riguardo che questo Governo intende onorare tutti gli strumenti, compresi quindi gli ordini del giorno, che il Parlamento ritenesse di adottare per impegnare l'esecutivo.

Per quanto concerne gli interventi dei deputati Saraca e Testa si dichiara alquanto stupito, ricordando come il Governo, sollecitato dagli interventi in sede parlamentare, avesse fornito già in sede di esame del precedente decreto una relazione predisposta dagli uffici dell'amministrazione: ribadita la volontà del Governo di porre fine con il decreto in esame al sistema di finanziamento basate sui limiti di impegno, che crea vincoli per le leggi finanziarie a venire, rileva tuttavia come la manovra disposta con il decreto-legge n. 323 del 1996 lasciasse spazio solo agli interventi affidati in concessione. L'alternativa era quindi quella di rigettare il decreto, con ciò però perdendo i finanziamenti disponibili. Precisa quindi che i limiti di impegno previsti dal decreto saranno utilizzati per la realizzazione delle opere per le quali gli affidamenti risalgano ad una data anteriore al 1° giugno 1995. È poi chiaro che per alcuni interventi complessi, dei quali ha dato conto in sede di esame del precedente decreto, alcuni dei singoli atti di opere che sono definite e discusse nel loro complesso nel capitolato risultano iniziati, mentre altri risultano da iniziare. Evidenzia quindi che se le Commissioni lo riterranno necessario riprodurrà la documentazione già presentata, con l'aggiunta del verbale della riunione del Comitato del 1° agosto che ha aggiunto, pur

sempre all'interno degli affidamenti anteriori alla data del 1° giugno 1995, ulteriori specificazioni.

Ricordato che la scorsa volta si era arrivati ad un testo su cui non sussistevano problemi rilevanti auspica che a questo si torni. Manifesta comunque la disponibilità del Governo a discutere eventuali proposte emendative.

Massimo SCALIA (gruppo misto), relatore per la VIII Commissione, precisa che nel suo intervento non intendeva riferirsi alla mancanza nel decreto del riferimento alle bocche di porto: intendeva semplicemente evidenziare come non gli sembrasse possibile, all'interno di un decreto che riguarda limiti di spesa, introdurre priorità non previste dalla legge sostanziale. Ribadisce quindi la richiesta che gli atti che il Comitato interministeriale produce periodicamente siano forniti con regolarità alla Commissione. Auspica quindi che si fissi rapidamente il termine per la presentazione degli emendamenti.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per martedì 17 p.v. alle ore 14, in modo da poter proseguire, secondo quanto convenuto dagli uffici di Presidenza delle Commissioni, l'esame del decreto nella successiva giornata di mercoledì. Convenendo le Commissioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,20.

Sp. l'uni d'uni, Collyhi & cetera

crisis nelle vita della comunità, come
nelle vita degli uomini in "..."

dei momenti di transizione accelerata.

Nel nostro paese siamo in presenza di una
comunità, fatta di individui (non tutto per la gente)

che ha avuto un grande sviluppo; una crescita
in progressione geometrica

Comunità sempre florenti

de mille più giovani

de una alta consistenza, chiusa nel campo

altro

de "dell'industria, del commercio; Opp. dell'informatica; presenti in

de li Tutto il mondo

A questo progredire

Si conta una comunità che non pubblica
che dovrebbe essere il pubblico privato

INDIPENDENTE - PARALIZZATA

di ^{essi} formati un distacco, una contesa
 tra Comunità (donna, padre, madre, moderno)
 e il potere (incapace di rendere ^{risposta pubblica} ~~credibile~~
 con fronte popolare; con le nuove evoluzioni
 delle società

Quello che non chiamati e fare è di
 rendere evidente lo Stato, da
 pubblica amministrazione, ~~perché esigibile~~
~~dei servizi pubblici del cittadino~~

A cominciare dal Circo di Lavoro
 dei diversi soggetti delle P.A., ^{Ente di Lavoro} ~~de~~ ^{de} ~~partire~~
 secondo criteri di competenza

lo Stato, per fare un esempio, non può ^{certo} ~~essere~~ ^{ferri}
 carico il ~~responsabile~~ dell'ordine dei negozi (dominanti
 es. Referendum nazionale per ordine negozi)

L'educazione di

Besleru M. Indaco -

Domandiamoci:

✓ Quali sono le materie del lo Stato per
Meglio che compiere obli Indaco?

Abbiamo 1000 Indaco
100 persone
20 repori

con tutti le compiere loro proprie
Arrears emittenti
di molto

Le riforme funzionali alla
d'ordinario → Pubb. Amm.

PER FARE QUESTO OCCORRE ESSERE DETERMINATI
FORSE

Occorre una RIFORMA RADICALE - (una riforma di fucista)

FINO A

CONGIUNTO FACENDO,

OCORRE RIVEDERE IL PATTO COSTITUZIONALE

E QUESTO, PROPRIO PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE

UNO DEI TURI MAESTRI DELLA RIFORMA
DEVE ESSERE IL FEDERALISMO

- 1) LA ASSEGNAZIONE DEI POTERI DELLO STATO ALLE REGIONI, ^{REGIONI} ^{CON UNI}
DEVE ESSERE COSTITUZIONALE CIOE' TOTALE
I MINISTRI - GLI UFFICI ^{DALLA COMPETENZA} A QUELLA DELLE REGIONI
2) DELLE MATERIE PASSATE ^{DEGLI ENTI LOCALI} DELLO STATO

DEVONO CHIUDERE
NON SONO POSSIBILI COMPROMESSI

- 3) FEDERALISMO FISCALE: LE IMPOSTE ^{DEVONO ESSERE} PRELEVATE
DA CHI HA LA COMPETENZA DI SPESA.
(NON PIU' LO STATO - - -)

- 4) VANNO ABOLITI I CONTROLLI DELLO STATO SULLE REGIONI
E LE REGIONI SUI COMUNI

IN SOSTANZA BISOGNA AGGREDIRE IN ^{ANCHE QUI}
PROFONDAITA' IL CENTRALISMO NON PER
COLPIRE LO STATO MA, AL CONTRARIO
PER GARANTIRE L'UNITA' NAZIONALE.
IL SECESSIONISMO NASCE DALLA ^{DEGENERAZIONE} CENTRALISTICA.

Abbiamo sentito in quest'culo una recriminazione
- per l'impossibilità di poter modificare l'art. 5
della Costituzione che sancisce l'Idolie
"ma è ineliminabile".

Non siamo d'accordo. Noi, el caucus,
riteniamo che una inestimabile risorsa
per il nostro paese sarebbe unire, certo, unite
nell'ambito di una federazione.

L'Idolie forma un sistema da ben prima
del Risorgimento: di espressioni politiche, sociali,
culturali delle nostre regioni ^{Storiche} con le autonomie
e non coartate da un centralismo burocratico
e paralizzante.

NOI, federalisti del Gruppo Mitte, noi repubblicani
della Val d'Aosta, dello Sudtiroler Volkspartei,
del Partito Social d'Azione, di Autonomie
volute saremo molto espliciti sui
temi del federalismo -

Siamo venuti all'assemblea
~~al presidente e al gruppo~~
~~parlamentari~~ per essere presenti la
 presenza delle Commissioni Interclassi
 dei rappresentanti delle minoranze
~~etniche~~ linguistiche ^{minoranze} - ci sembra un buon auspicio.
 Come di buon auspicio consideriamo i
 provvedimenti presentati dal Ministro Bassani
 sulla semplificazione ^{del} decentramento della
 Pubblica Amministrazione.

Volentieri formeremo con l'occupa-
 zione nazionale tra i gruppi sul dissenso di legge costituzionale
 che è alla vostra attenzione.

~~Ma secondo quanto esposto dal detto politico
con cui si offende questo paese di uomini
e di istituzioni.~~

l'ora citato

Così come corretto è stato un accordo

prezioso sugli obiettivi che dovranno

coronare il corso dello bicamerale - se

obvessari ^{di ridurre in maniera opportuna,} ^{da cui le diverse forze}

politiche sono portatrici, devono trovare

compromesso nella sede istituzionale propria.

Non abbiamo mai creduto l'indirizzo volto a

prestituire un accordo ^{prezioso, recente} di compromesso;

sentito ^{allora} chiaro che una proposta del genere è

della maggioranza ^{stesse} forze portate ^{all'attenzione}

direttamente all'esame del Parlamento. Ma

se si vuole che il popolo di riforma costituzionale

nasce e cessa con la partecipazione di tutti.
altre, la sede non può essere quella
parlamentare e, nelle fattispecie, le
Commissioni bicamerali.

~~Proposizione quindi la nostra plurivocazione
formale alla procedura di proposta
con il disegno di legge 1076 e
per la parte di brevità le norme alla
29 parte della Costituzione.~~

Per questi motivi, si presoluto, per
consci delle gravi difficoltà che dovranno
essere superate, di chi ci è, il nostro
voto favorevole al disegno di legge costituzionale
n° 1076-B.

Signor Presidente, colleghi senatori, viviamo una perdurante fase di transizione della vita politica italiana. Si sente parlare da più parti di apertura di cantieri di lavoro per la costruzione di centri anche all'interno della coalizione dell'Ulivo; personalmente ho la sensazione che gran parte di questi capimastri, più che aprire cantieri di lavoro, stiano svolgendo un ruolo di vere e proprie imprese di demolizione del quadro politico che regge la maggioranza governativa. Alla base di questa premessa, quindi, mi consenta di fare alcune brevissime considerazioni. Siamo profondamente convinti, come Autonomia Repubblicana, di due realtà: la perdurante validità dell'impalcatura centrale della Costituzione del 1948; la centralità nel dibattito politico, come del resto ho cercato di evidenziare, della questione inerente le riforme istituzionali avviata con il «decalogo Spadolini» dell'agosto del 1982, con la Commissione Bozzi del 1984-85, con la stagione referendaria e con i timidi approcci della Commissione De Mita-Iotti che non è giunta ad alcuna conclusione. Non si tratta solamente di riformare alcuni aspetti della forma di Governo, ma la stessa impalcatura complessiva della nostra Costituzione. Emerge, ad esempio, una forte domanda di capacità decisionale con l'intento di dotare i diversi organi dello Stato, Governo e Parlamento anzitutto, di strumenti che consentano più rapide anche se meditate determinazioni.

Non si tratta quindi di chiudersi in una difesa acritica dello *status quo*, ma di muovere dalla consapevolezza che le scelte di fondo compiute dai costituenti nel 1948 rimangono, anche alla vigilia del nuovo secolo, i cardini insostituibili della nuova democrazia.

Allora, preannunciando il voto favorevole di Autonomia Repubblicana, mi consenta di concludere con un auspicio. Mi auguro che fra quanti opereranno all'interno della Commissione bicamerale, al termine dei lavori, signor Presidente, di quell'Assemblea, mi rivolgo a lei che è molto attento a questi problemi, qualcuno possa recitare in Aula le seguenti frasi: «Alla fine dei nostri lavori, talvolta difficili e perfino incresciosi talvolta immiseriti in questioni grettamente politiche, vi è nella nostra coscienza la sensazione di aver partecipato in questa nostra opera ad una ispirazione solenne e sacra. Nella nostra Costituzione c'è qualcosa che va al di là delle nostre persone, un'idea che ci ricollega al passato e all'avvenire, un'idea religiosa, perchè tutto è religione quello che dimostra la transitorietà dell'uomo e la perpetuità dei suoi ideali»; le parole cioè pronunciate da Pietro Calamandrei nell'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovo italiano, Partito Popolare Italiano e dei senatori Rigo e Occhipinti. Congratulazioni*).

RIGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ci sono, nella vita delle comunità, come in quella degli uomini, dei momenti di straordinaria accelerazione.

Nel nostro paese siamo in presenza di una comunità (non tutta per la verità) che ha avuto un grande sviluppo, una crescita in progressione geometrica. Siamo passati velocemente da una civiltà contadina, chiusa da molte generazioni nel campo atavico, ad una società dell'industria, dei commerci, oggi dell'informatica, che spazia in tutto il mondo. Di contro a questo progredire, un'amministrazione pubblica che dovrebbe essere lo strumento, il volano che raccorda il pubblico al privato, si trova invece impantanata, paralizzata nel proprio operare. Si è formato in sostanza un distacco, una lontananza, tra questa nostra comunità dinamica, produttiva, moderna ed il potere, incapace di rendere i servizi pubblici compatibili con questo cambiamento e con le nuove condizioni della società.

Quello che siamo chiamati a fare è rendere efficiente lo Stato, la pubblica amministrazione, a cominciare dal carico di lavoro dei diversi soggetti istituzionali; carico di lavoro da ripartire secondo criteri di competenza.

Lo Stato, per fare un esempio, non può seguire temi come quello dell'orario dei negozi. Eppure si è svolto un *referendum* nazionale sull'orario dei negozi, domenicale o meno che fosse. Sarebbe bastata l'ordinanza di un sindaco.

Domandiamoci: quali sono le materie che lo Stato può assegnare alla competenza dei sindaci e delle regioni? Abbiamo 8.000 sindaci, 100 province, 20 regioni. Se li faremo funzionare con tutte le competenze loro proprie avremo avvicinato sicuramente, e di molto, il cittadino alla pubblica amministrazione. Per far questo occorre essere determinati, occorre una riforma forte e radicale, fino a rivedere, come stiamo facendo, il patto costituzionale, non per deprimerlo, tutt'altro, ma proprio per difendere la Costituzione, aggiornandola ai mutamenti intervenuti nella società. La Costituzione non può che essere lo specchio della società stessa.

Uno dei muri maestri della riforma deve essere il federalismo, l'assegnazione dei poteri dello Stato alle regioni, che deve essere costituzionale, cioè totale. I Ministeri, gli uffici che si occupavano delle materie passate dalla competenza dello Stato a quella delle regioni e degli enti locali devono chiudere. Su questo vi deve essere un'assoluta chiarezza, non possono intervenire compromessi.

Per quanto riguarda poi il federalismo fiscale, le imposte debbono essere prelevate da chi ha la competenza di spesa; non può essere lo Stato - anche se modificazioni sono in corso - che raccoglie per tutti e poi ripartisce le risorse secondo le logiche politiche che in un particolare momento presiedono alla vita del Governo o del Parlamento.

Vanno aboliti i controlli dello Stato sulle regioni e delle regioni sui comuni. In sostanza, bisogna aggredire in profondità il centralismo; anche qui, non per colpire lo Stato ma, al contrario, per garantire l'unità nazionale. Il secessionismo è figlio della degenerazione centralista. Abbiamo sentito in quest'Aula una recriminazione per l'impossibilità di poter modificare l'articolo 5 della Costituzione che sancisce l'Italia essere una e indivisibile. Non siamo d'accordo; noi, al contrario, riteniamo sia una inestimabile risorsa per il nostro paese restare unito, certo, unito

nell'ambito di una federazione. L'Italia forma un sistema da ben prima del Risorgimento; le espressioni politiche, sociali, culturali delle nostre regioni storiche vanno valorizzate con le autonomie, non coartate da un centralismo burocratico e paralizzante.

Noi federalisti del Gruppo Misto, noi regionalisti della Valle d'Aosta, della Südtiroler-Volkspartei, del Partito sardo d'azione, dell'autonomia veneta saremo molto espliciti sui temi del federalismo. Siamo riconoscenti all'Assemblea per aver garantito la presenza nella Commissione bicamerale dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute. Ci sembra un buon avvio, come di buon auspicio consideriamo i provvedimenti presentati dal ministro Bassanini sulla semplificazione delle procedure e sul decentramento della pubblica amministrazione. Valutiamo inoltre favorevolmente anche l'ampia intesa maturata tra i Gruppi sul disegno di legge costituzionale che è alla nostra attenzione, così come corretto è stato l'aver evitato un accordo preventivo sugli obiettivi che dovranno coronare il lavoro della Bicamerale.

Le diversità di vedute in materia costituzionale, di cui le differenti forze politiche sono portatrici, devono trovare composizione nella sede istituzionale loro propria. Non abbiamo mai condiviso l'indirizzo volto a preconstituire un accordo preventivo neanche di maggioranza, tanto valeva allora che una proposta del Governo e della maggioranza stessa fosse direttamente portata all'esame del Parlamento. Se si vuole però che il progetto di riforma costituzionale nasca e cresca con la partecipazione di tutti, allora la sede non può che essere quella parlamentare e, nella fattispecie, la Commissione bicamerale.

Per questi motivi, signor Presidente, pur consci delle gravi difficoltà che dovranno essere superate, dichiariamo il nostro voto favorevole al disegno di legge n. 1076-B. (*Applausi dai Gruppi Misto, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovo italiano e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni*).

OCCHIPINTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la decisione del Movimento per la Democrazia-La Rete di votare contro la creazione di una Commissione per la revisione della Carta costituzionale non è stata priva di difficoltà. La scelta è stata tra la necessità di modificare alcuni meccanismi istituzionali ed i pericoli di revisione in senso autoritario che sembrano profilarsi già nella procedura di revisione stessa. Anche se nato sull'onda degli sconvolgimenti politici dei primi anni '90, il nostro movimento ha sempre considerato la Costituzione del '48 come un oggetto prezioso, ma anche fragile, quasi fosse una cristalleria: un'estrema cautela per spostare o modificare singole parti di essa è d'obbligo.

Il trauma della guerra portò alla rottura del Patto costituzionale allora vigente, al plebiscito e all'elezione dell'Assemblea costituente nel 1946: diverse sono le condizioni storiche attuali; la falla apertasi nel si-

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| Oratore PRESIDENZA | | | Presidenza MANCINO |
| Data mercoledì 15 gennaio 1997 | Stenografo BID | Tomo/Pagina 2/1 | Revisore MON |

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

112a SEDUTA PUBBLICA

... RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 15 GENNAIO 1997

Presidenza del Presidente MANCINO

GOZZE NON CORRETTE

REPLICA DEL RELATORE
fm. VILKONE

INDICE

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore PRESIDENZA | | | Presidenza MANCINO |
| Data mercoledì 15 gennaio 1997 | Stenografo PAR | Tiratura/Pagina 4/2 | Revisore MON |

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(1076-B) *Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, d'iniziativa del senatore Villone e di altri senatori (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: "Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali", d'iniziativa dei senatori Villone, Del Turco, D'Onofrio, Elia, Folloni, La Loggia, Maceratini, Salvi, Fisichella e Passigli.

Ricordo che il disegno di legge è stato approvato in sede di prima deliberazione dal Senato della Repubblica il 30 luglio 1996 ed è stato successivamente approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, il 3 agosto 1996.

Ricordo altresì che ai sensi degli articoli 123 e 124 del Regolamento, dopo la discussione generale e le dichiarazioni di voto il disegno di legge sarà sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approvazione del complesso. Il disegno di legge si intenderà approvato se in tale votazione

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore PRESIDENZA | | | | Presidenza MANCINO |
| Data mercoledì 15 gennaio 1997 | Stenografo PAR | Turno/Pagina 4/3 | Revisore MON | |

otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato, cioè 163 voti.

Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale o sospensiva.

Il relatore, senatore Villone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Poiché non vi sono osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

Resoconto stenografico della seduta n. 112

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| Oratore VILLONE | | Presidenza MANCINO | |
| Data mercoledì 15 gennaio 1997 | Stenografo PAR | Turno/Pagina 4/4 | Revisore MON |

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi arriviamo alla seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale istitutivo della Commissione bicamerale, a seguito di un confronto che ha avuto, come tutti sappiamo, momenti difficili. Vi sono state fasi di considerevole tensione, come del resto vi furono anche nelle settimane che precedettero la prima votazione da parte di questa Assemblea: anche in quel caso vi fu un confronto difficile, soprattutto laddove si tese ad elaborare delle formulazioni sulle quali le parti politiche concordassero.

Come in quelle settimane, anche adesso ritengo giusto sottolineare il fatto che si sia trattato di un confronto complessivamente di profilo alto.

Non c'è stata alcuna bassa cucina

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore VILLONE | | | | Presidenza MANCINO |
| Data mercoledì 15 gennaio 1997 | Stenografo TOR | Torno/Pagina 5/1 | Revisore MON | |

ritengo che non ci sia stata nessuna "bassa cucina" della politica in questo difficile confrontarsi di posizioni diverse ora ed allora, al momento della prima lettura.

Ricordo come in quell'occasione si provenisse da posizioni differenziate, considerevolmente differenziate; infatti, si contrapponevano da un lato la domanda di un'Assemblea costituente e dall'altro l'affermazione secondo la quale alla riforma si dovesse pervenire attraverso il procedimento normalmente previsto, ossia l'articolo 138 della Costituzione. La proposta che oggi sottoponiamo al voto, in occasione della seconda lettura, rappresentò un incontro a metà strada e, credo, una corretta mediazione rispetto alle posizioni di partenza tale da dare un riconoscimento equilibrato a quelle che erano le opinioni che le parti politiche manifestavano nel confronto. La normativa in esame rappresenta per un verso uno schema che si rifà all'articolo 138 della Costituzione e per l'altro reca a questo articolo, attraverso una normativa specialmente diretta all'occasione che ci riguarda e cioè questo processo riformatore, una innovazione anche significativa.

Ricordo brevemente ai colleghi quelli che furono i punti più significativi dell'accordo che allora raggiungemmo e traducemmo nel complesso di norme raccolte nel presente disegno di legge. Anzitutto la definizione di un procedimento sufficientemente definito e scandito al fine di dare certezza al processo riformatore; come ricorderete questo fu anzi uno dei punti difficili del confronto e che ancora in

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore VILLONE | | | | Presidenza MANCINO |
| Data mercoledì 15 gennaio 1997 | Stenografo TOR | Turno/Pagina 5/2 | Revisore MON | |

queste settimane è stato al centro della dialettica che si è sviluppata, mi riferisco cioè alla data del 30 giugno 1997 come limite massimo per la conclusione dei lavori della Commissione, data con cui per un verso si è inteso dare certezza al procedere dell'impegno riformatore e che dall'altro avrebbe potuto e può ancora costituire - non lo auspico - una difficoltà proprio per la oggettiva brevità dei tempi previsti. Ripeto, in ogni caso questo rappresento uno degli aspetti della mediazione e mi riferisco cioè all'individuazione di un momento certo entro il quale la Commissione bicamerale avrebbe dovuto comunque chiudere la propria attività per poi passare la parola alle Assemblee. Un secondo aspetto della normativa in esame è rappresentato dalla previsione delle materie oggetto dell'esame della Commissione che sono puntualmente individuate, ovviamente, come tutti sappiamo, si tratta di settori, di segmenti problematici ampi, ossia il problema della forma di Governo, quello della forma dello Stato e in questo caso il richiamo è a tutta la tematica complessivamente riferibile al federalismo, poi vi è la questione del bicameralismo, anch'essa riconducibile ad uno dei momenti significativi dell'attuazione di un impianto che sorpassi e travalichi decisamente l'attuale assetto centralistico dello Stato, superamento anche del bicameralismo paritario come momento di efficienza delle istituzioni ed inoltre il tema delle garanzie delle istituzioni e dei cittadini che sono entrambe in gioco quando si parla della magistratura, in generale della giustizia e di Corte costituzionale oppure

Resoconto stenografico della seduta n. 112

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| Oratore VILLONE | | | Presidenza MANCINO |
| Data mercoledì 15 gennaio 1997 | Stenografo TOR | Turno/Pagina 5/3 | Revisore MON |

dell'accesso al supremo organo di giustizia costituzionale. Si tratta quindi di temi che sono le strade maestre attraverso le quali si intende arrivare alla radicale innovazione e modernizzazione del nostro paese. Non si volle includere

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore VILLONE | | | | Presidenza MANCINO |
| Data mercoledì 15 gennaio 1997 | Stenografo IAN | Turno/Pagina 06/1 | Revisore MON | |

Non si volle includere, in questa materia, come ricorderete, la legge elettorale. Si ritenne fosse più utile, pure essendo indiscutibile il collegamento con la tematica oggetto di riforma, che nella formale competenza della Commissione non fosse richiamato questo tema che rimane quindi affidato alla normale procedura di formazione delle leggi. Quindi si escluse che la Commissione dovesse occuparsi, come ricorderete, di leggi ordinarie e non di leggi formalmente qualificate come costituzionali.

Abbiamo infine la previsione di un *referendum*: anche questa norma fece molto accendere il confronto fra le forze politiche perchè (qui c'è una delle specifiche differenze rispetto all'articolo 138 della Costituzione) è prevista come fase necessaria per la formazione della normativa di riforma. Quindi, si parlò di *referendum* obbligatorio entro tre mesi dalla pubblicazione e di *referendum* unico, anche se le proposte di riforma che uscissero dalla Commissione bicamerale fossero più di una. Tra l'altro fu accettata una proposta che - lo ricordo ancora - veniva dall'opposizione circa una formulazione tecnica che consentiva, da una molteplicità di proposte approvate, di pervenire ad un unico voto referendario.

Un procedimento - io ritengo giusto dire - che certamente è perfettibile come ogni cosa, comunque se ha un pregio è quello che consente di realizzare un confronto ampio tra le forze politiche. Infatti, non c'è la compressione delle potenzialità di una

Resoconto stenografico della seduta n. 112

13

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore VILLONE | | | | Presidenza MANCINO |
| Data mercoledì 15 gennaio 1997 | Stenografo IAN | Turno/Pagina 06/2 | Revisore MON | |

dialettica parlamentare che non veda pregiudizi, che non veda preconcetti e che quindi nella scelta delle forze politiche possa esprimere pienamente tutte le sue potenzialità. E' un procedimento che ci dà una vera occasione e credo che le difficoltà riscontrate e le tensioni anche di questi ultimi giorni derivino dalla consapevolezza che davvero si tratta di un'occasione. Questa è la volta - possiamo dire - in cui si fa sul serio sulle riforme; è la volta in cui prevale largamente in tutti noi la convinzione che il paese ha bisogno di riforme e che questa è un'occasione storica da non perdere: dipende da noi, dalle forze politiche e dai parlamentari che si trovano in questo momento a rispondere al paese.

Ritengo ancora che abbiamo fatto bene a preferire la via parlamentare perchè credo che quanti in queste ultime settimane hanno riproposto la via dell'Assemblea costituente non abbiano ragione. Ritengo infatti che la via parlamentare sia da preferire perchè evita la probabile spaccatura del paese; ci consente di arrivare, in un confronto più pacato e sereno, ad individuare istituzioni che siano più largamente condivise, come è necessario avvenga. Capisco le difficoltà perchè davanti a noi ci sono tante scelte diverse e che diversamente impattano sulla nostra cultura, sulla storia delle forze politiche alle quali apparteniamo e sulla nostra identità.

Resoconto stenografico della seduta n. 112

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Oratore VILLONE | | | Presidenza MANCINO |
| Data mercoledì 15 gennaio 1997 | Stenografo IAN | Tiratura/Pagina 06/3 | Revisore MON |

Quindi non discuteremo di scelte astratte ma discuteremo in concreto di come pensiamo che questo paese debba modificarsi e quale debba essere lo scenario futuro per noi e per i nostri figli. Ma qui c'è l'occasione

Resoconto stenografico della seduta n. 112

15

| | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Oratore VILLONE | | | Presidenza MANCINO |
| Data mercoledì 15 gennaio 1997 | Stenografo LOR | Torno/Pagina 7/1 | Revisore MON |

ma questa è l'occasione e in essa dovremo dimostrare la nostra capacità.

Signor Presidente, mi permetto di esprimere il mio compiacimento per questa prospettiva positiva - la cui realizzazione auspico - relativa al voto che l'Assemblea è chiamata ad esprimere e spero davvero che questa soluzione, che sembra prefigurarsi negli sviluppi degli ultimi giorni, si realizzi in pieno. Invito dunque al voto positivo tutte le forze politiche di quest'Assemblea, ma invito soprattutto a credere nella possibilità che oggi si manifesta e nella convinzione che questa è la volta buona. Dipende soltanto da noi e quindi, insieme all'invito al voto, esprimo anche l'augurio a tutti di saper guardare abbastanza lontano. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovamento italiano, Verdi-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

Senato della Repubblica (Camera dei Deputati)

“Il Senato (la Camera)

considerato che il popolo italiano attraverso l'Assemblea Costituente ha trasmesso in eredità alle generazioni future una Carta costituzionale e insieme la missione di migliorarla;

ritenuto che la continuità e la vitalità dell'ordinamento costituzionale si garantiscono con l'adozione di leggi di revisione della Costituzione (art. 138 e 139), quando lo richiedano le esigenze profondamente mutate della società nazionale;

richiamata l'opportunità di tenere conto delle più consolidate esperienze delle democrazie contemporanee nella consapevolezza che le riforme da adottare dovranno inserirsi nel particolare contesto politico e sociale italiano;

tenuto conto stato di profondo disagio istituzionale, e valutata la necessità, largamente condivisa dai gruppi parlamentari e dalle forze politiche, quale risulta dai programmi dell'ultima campagna elettorale, di una significativa ed ampia riforma della seconda parte della Costituzione per adeguare l'ordinamento della Repubblica ad una più compiuta ed aggiornata realizzazione del principio democratico (art. 1 Cost.);

affermata la piena validità dei principi fondamentali della costituzione;

ritenuto, più in particolare, che vanno prioritariamente discussi:

a) i temi relativi al Titolo V (le regioni, le provincie, i comuni), per una profonda modifica della forma di Stato, partendo dal principio di sussidiarietà, ispirata ai principi del federalismo cooperativo e solidale, al fine di attribuire maggiori poteri alle regioni e agli enti locali;

b) i temi concernenti il Titolo I (il Parlamento), con specifico riguardo al bicameralismo nel quadro delle modifiche della forma di Stato, alla riduzione del numero dei parlamentari, alla necessità di restituire al Parlamento le grandi scelte legislative e il controllo sul governo;

c) i temi riguardanti i Titoli II e III (il Presidente della Repubblica - il Governo), per un rafforzamento dell'azione governativa ed una più chiara assunzione di responsabilità di fronte al corpo elettorale;

d) i temi relativi al rafforzamento delle garanzie costituzionali presenti nei diversi titoli della parte seconda della Costituzione,

ritenuto inoltre che, al fine di agevolare questo processo di revisione costituzionale, sia possibile ed opportuno introdurre nuove norme nel regolamento del Senato, tali da condurre ad una significativa accelerazione dei tempi per le deliberazioni della Commissione e dell'Assemblea;

delibera,

di istituire, a norma dell'art. 24 del proprio Regolamento, una Commissione speciale di 30 senatori, nominati dal Presidente del Senato su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la proporzione tra essi e assicurando la partecipazione di tutti i gruppi presenti nel Senato, provvista dei poteri e dei mezzi conoscitivi e di indagine previsti dai Regolamenti Parlamentari.

Tale Commissione, che lavorerà in stretto coordinamento con la Commissione che la Camera dei Deputati vorrà parallelamente istituire, prende il nome di "Commissione parlamentare per la riforma delle istituzioni repubblicane".

La Commissione:

a) è presieduta da un componente eletto dalla Commissione stessa;

b) elegge nel suo seno due Vice-presidenti e due Segretari che, insieme con il Presidente, formano l'Ufficio di presidenza;

c) esamina i disegni di legge di revisione costituzionale concernenti la seconda parte della Costituzione, nonché disegni di legge ordinari ad essi strettamente collegati presentati al Senato (alla Camera) nella Legislatura in corso;

d) presenta all'Assemblea il testo di uno o più disegni di legge costituzionali secondo le procedure previste dall'art. 138 della Costituzione;

delibera altresì

di sottoporre alla Giunta del Regolamento l'esame delle eventuali modifiche regolamentari utili per rendere più efficiente l'attività della Commissione Speciale assicurando che per i disegni di legge di revisione costituzionale assegnati alla Commissione i lavori possano svolgersi in modo sincronico o congiunto con l'analoga Commissione formata nell'altro ramo del Parlamento; istituendo una sessione per le riforme istituzionali che dia ai lavori in Commissione e in Assemblea prevedibilità di tempi per la decisione, anche attraverso la disciplina del dibattito e

della presentazione di emendamenti; prevedendo la possibilità che i componenti della Commissione siano a richiesta permanentemente sostituiti nelle commissioni di appartenenza, prevedendo altresì la partecipazione alla Commissione di un rappresentante per le minoranze linguistiche.

Dichiarazione alla stampa di Cacciari

Urge e subito il Federalismo dentro o anche fuori l'Ulivo

Riteniamo sia una formidabile risorsa per questo Paese restare unito, ma nell'ambito di una federazione. L'Italia forma un sistema da ben prima del Risorgimento: c'è una unità politica, sociale e culturale, che finora è stata non valorizzata perché coartata in una unità di tipo centralistico e burocratico.

La nostra è una polemica contro il secessionismo, non contro i sindaci e contro la stragrande maggioranza degli elettori leghisti, che anzi hanno inteso il messaggio secessionista di Bossi nel senso di una forzatura per ottenere il federalismo.

E' indubitabile che la grande maggioranza della base della Lega interpreta il messaggio secessionista in senso federalista.

A me interessa costruire una base sociale di consenso per un'effettiva strategia federalista.

Io lavoro da anni sulla base di una esperienza di sindaco che ha a che fare con questa pubblica amministrazione allo sfascio, e comprende che la riforma è possibile solo nel quadro di un riassetto federalistico. Il movimento dei sindaci è al di fuori di ogni gioco politico e partitico.

Ho sempre ritenuto che per avviare davvero nel modo più solenne questo grande appuntamento storico per l'Italia del cambiamento della forma di Stato, anche dopo più o meno fallimentari esperienze delle precedenti bicamerali, fosse necessario aprire una vera e propria fase costituente.

Ma a questo punto, i lavori dell'attuale bicamerale potrebbero essere anche intesi come una introduzione a tale fase, se si concludessero rapidamente con un testo da sottoporre alle Camere, che diventerebbero così un'autentica assemblea costituente.

Certo, occorre che la bicamerale lavori molto bene, che il testo finale non sia un rattoppo, e che le Camere siano davvero in grado di aprire un dibattito di alto profilo. Infine, la fase costituente dovrebbe concludersi ovviamente con un referendum popolare.

I referendum quelli delle Regioni mi possono anche andar bene, a patto di chiarire alcuni punti. Siamo d'accordo che federalismo non significa regionalismo, che cioè non può essere a ridenominazione delle attuali Regioni in Stati della federazione senza modificarne gli apparati e la struttura interna? Perché se così non fosse, ciò non sarebbe federalismo, ma moltiplicazione del centralismo.

La riforma federale è una riforma di sistema, che modifica radicalmente l'amministrazione centrale, le Regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà. Ognuno nel suo ambito deve avere poteri originari, dalla zeta alla zeta. E questo le Regioni devono metterlo nero su bianco, anziché continuare a interferire con compiti amministrativi e gestionali, come stanno facendo.

In uno Stato federale non ci possono essere 20 Regioni come oggi: sarebbero una fonte di disservizi e di sprechi. Quindi prima bisogna affrontare il nodo della eliminazione delle Regioni a statuto speciale, poi accorpate le attuali Regioni in non più di dieci.

Sotto di esse, non è possibile continuare a mantenere gli oltre 8.000 Comuni oggi esistenti: bisogna pensare a Comuni metropolitani, che in molti casi potranno coincidere con le attuali Province, da considerare superate.

All'interno dei Comuni metropolitani ci saranno poi i vari municipi, che dovranno essere organismi assolutamente operativi, dei veri e propri consigli di amministrazione.

Federalismo vuol dire semplificare, rendere efficiente la democrazia. Non esiste un altro Paese al mondo con una pleora così pazzesca di politici per abitante, dal Parlamento più numeroso della terra fino ai consigli di quartiere: una rappresentanza politica costosa e farragginosa, un marchingegno delirante che provoca interferenze continue.

Se Bossi continuerà ad agitare una prospettiva di tipo secessionistico, e se a questa strategia non si opporrà un vero federalismo di sistema, in una regione come la nostra ci sarà tutto lo spazio perché cresca un movimento federalista che risponda a queste esigenze: non c'è dubbio che se chi ha in mente una strategia radicale di federalismo non sarà adeguatamente rappresentato, prima o poi da qualche parte nascerà una qualche realtà che cercherà di dargli voce.

Ritengo che in un confronto concreto e programmatico con la Lega, senza demonizzazioni, sia possibile che all'interno dell'Ulivo si formi una coscienza di questo genere.

Che poi tale realtà sia rappresentata da una forza politica già esistente dell'Ulivo, o da componenti che nell'ambito dell'Ulivo si ritrovino attorno a una simile strategia, ciò è abbastanza indifferente.

Massimo Cacciari
sindaco di Venezia

entro delle
obuole upon

IL GAZZETTINO ILLUSTRATO

13 GEN. 1997

1 primi passi sono positivi

di Leopoldo Elia

SEMBRA che le buone ragioni a favore della Bicamerale prevalgano ormai tra i parlamentari di Forza Italia e che anche quelli di Alleanza nazionale possano riconoscerle, ammettendo che "allo stato" non esistono vie alternative alla strada tracciata nel testo votato in prima lettura nell'estate 1996. È questo un effetto della fermezza con cui gli esponenti della maggioranza hanno respinto la proposta Cossiga che voleva sottoporre all'elettorato, facendo mancare i due terzi nella seconda, la legge per l'istituzione della Bicamerale. La proposta era doppiamente inaccettabile: primo, perché proprio questa legge richiede un referendum obbligatorio sul progetto organico elaborato in sede parlamentare e dunque il popolo ha l'ultima e decisiva parola sulla riforma; e in secondo luogo perché, come ha argomentato in modo stringente sulla Stampa l'on. D'Alema, la consultazione referendaria richiesta da Cossiga si sarebbe "sviata" in una scelta tra Bicamerale e Costituente, costituzionalmente inammissibile.

Certo, bisognerà vigilare, specie alla Camera, per evitare che la seconda deliberazione o lettura passi con la maggioranza assoluta dei componenti anziché dei due terzi; perché altrimenti la proposta Cossiga, respinta a parole, sarebbe vincente. Ma intanto è possibile esprimere un giudizio positivo sul senso di responsabilità (e di coerenza rispetto al voto espresso il 30 luglio dal Senato e il 3 agosto dalla Camera) dimostrato da Forza Italia e dal suo leader, nonché da Ccd e Cdu.

Quanto alle garanzie richieste dall'opposizione è evidente che esse possono riguardare soltanto il metodo e la disponibilità della maggioranza ad esaminare tutte le proposte di soluzione che verranno poste sul tappeto con animo aperto a valutare i pro e i contra: come fecero del resto i Padri costituenti che esaminarono tutte le forme di governo allora adottate negli stati democratici (compresa quella "direttoriale" della Svizzera); e che con lo stesso impegno scrutinarono le ragioni favorevoli e contrarie al regionalismo sostenuto dai democristiani e dai repubblicani.

Non sarebbe invece corretto (e dunque risulterebbe inaccettabile) chiedere una pronuncia preliminare sul merito dei problemi. Tutti hanno avanzato in campagna elettorale proposte agli elettori in tema di forma di governo e di forma di Stato: ma i lavori della Bicamerale sarebbero finiti prima di comin-

ciare se ogni partito volesse trasferire nel testo finale approvato dalle Camere e sottoposto agli elettori le formulazioni contenute nei programmi per il 21 aprile 1996. E l'invito all'on. D'Alema ad avere coraggio fa il paio con la diffida rivolta ai popolari ad abbandonare il loro presunto conservatorismo: per Paolo Mieli e Stefano Folli è reo di conservatorismo chi non accetta il semi-presidenzialismo francese o il premierato israeliano, ritenendosi "conservatrici" le forme di governo della Gran Bretagna, della Repubblica federale tedesca, della Spagna, del Benelux, dell'Austria, della Svezia e così via.

Il Ppi come emerge anche dalla risoluzione finale, approvata dal congresso dell'Eur, esclude il presidenzialismo alla francese, che, visto un po' più da vicino negli undici mesi seguiti al febbraio '96, ha rilevato

rischi e disfunzioni assai seri. Basta leggere le rievocazioni dell'era Mitterand per cogliere critiche ormai espresse senza veli: da *Le Monde* che denuncia come un pericolo istituzionale "le perversioni che porta in germe la 'monarchia presidenziale' instaurata dalla V Repubblica", a proposito dei "piccoli segreti" rivelati in questa circostanza (9 gennaio 1997); e come dimenticare questo giudizio di Stanley Hoffman, uno dei più penetranti studiosi statunitensi di politica europea: "La Francia prova sempre un terribile bisogno di essere governata. E va bene, ma con una sfumatura: ciò che le interessa non è il governo, ma il regno; non è l'opera, ma l'attore. Conservatrice la Francia? Dite piuttosto arcaica" (*Le Nouvel Observateur*, 9-15 gennaio, pag. 21).

Siamo dunque per il premierato, non senza preferire, peraltro, la designazione popolare piuttosto che l'elezione diretta del Primo Ministro. La necessità di legittimazione democratica del governo, oggi prioritaria e condizionante rispetto a quella parlamentare, non si realizza soltanto con l'elezione diretta: anzi il regime israeliano è per ora l'eccezione, come dimostra l'elenco dei paesi ricordati prima. Particolarmente in Germania e in Spagna l'investitura democratica del Premier è collegata nelle elezioni politiche alla leadership della coalizione vittoriosa (maggioranza dei seggi parlamentari coperti da candidati che si pronunciano a favore del futuro Cancelliere o presidente del Governo) ed ai mezzi posti a disposizione del Premier per stabilizzare l'esecutivo e renderne efficace l'azione.

L'elezione diretta, quando sia prevista al di fuori dei regimi di vera separazione dei poteri come quello statunitense, produce spesso nell'elito la psicosi di "unto del Signore" e porta a non tener conto, con continue avocazione di fatto, delle limitazioni di competenza essenziali in uno stato di diritto.

Né, infine, si potrebbe condizionare l'avvio della Bicamerale a impe-

gni relativi a modifiche delle leggi elettorali: prima vengono le riforme della Costituzione, dopo le riforme elettorali (che del resto non sono di competenza della Bicamerale); è questa la sequenza logica, prima che temporale, dello sviluppo riformatore. Cambiando quest'ordine, si rischia, come avvenne nel 1992-93, di non approvare il progetto organico di revisione della seconda parte della Costituzione. Sarebbe diabolico perseverare nell'errore.

Leopoldo Elia



INTERVISTA

«Dobbiamo coinvolgere anche Bossi»

Salvi: «Ora le riforme senza seguire secondi fini»

■ ROMA. Ci vorrà un alto grado di disponibilità per questa Bicamerale. Perché ha il compito, decentrando il potere, di sottrarlo allo stato centrale e attribuirlo alle situazioni locali; perché parlare di elezione diretta del premier può significare l'offerta di uno schema tranquillo, dotato di pesi e contrappesi, oppure, trasformarsi nella riasunzione del presidenzialismo gollista. La mediazione, il Polo l'ha trovata con una posizione sui principi non si sa quanto formale e quanto sostanziale.

Oggi e domani, al Senato, seconda lettura della Bicamerale. Federalismo, presidenzialismo, per Cesare Salvi, capogruppo dei senatori Sinistra democratica, sono i punti fondamentali?

Prattutto, sono formulazioni che servono per raggiungere una mediazione all'interno del Polo rispetto alle due ipotesi che l'aveva diviso: la linea di Fini-Cossiga-Segni, di non fare la Commissione bicamerale e la linea di Forza Italia e dei centristi del Ccd e Cdu che, invece, volevano la Bicamerale.

Perché, a fasi alterne, dalla scatoletta salta sempre fuori Cossiga, quasi fosse un pupazzo a mollo?

Cossiga è una persona a cui piace la politica e che si diverte a giocare un ruolo; quanto al Polo, è evidente una sua crisi di leadership. Se in ogni

passaggio traumatico emerge il ruolo di Cossiga è per via di una difficoltà nella strategia del Polo.

La maggioranza ha interesse a dividere il Polo?

Da parte nostra c'è l'interesse a costituzionalizzare la destra fino in fondo e avviare un sistema bipolare. Nella dichiarazione del Polo, comunque, è un po' curioso chiedere una Bicamerale aperta nelle soluzioni, senza vincoli di schieramento quanto all'Ulivo, e però presentarsi con un vincolo di schieramento nel Polo.

Due pesi e due misure? Una contraddizione che evidentemente è frutto della volontà di trovare una posizione comune, tenendo conto sia della linea dura di Fini e dei suoi alleati, sia della disponibilità alla Bicamerale che hanno avuto, invece, le forze centriste del Polo.

Non c'è un formalismo capzioso al quale magari aggrapparsi in un secondo tempo?

Primo: dobbiamo valorizzare il lato positivo del voto a favore della Bicamerale. Si tratta di vedere, poi, questa formulazione come si tradurrà negli atteggiamenti concreti all'interno della Commissione. La formula: elezione diretta del premier può voler dire tutto o non molto.

Potrebbe voler dire: torniamo alla

bozza Fisichella (ovochè Urbani, Bassanini e, appunto, Salvi)?

Noi continuiamo a pensare che tracce di fondo di quella bozza restano valide. La stessa bozza Fisichella, tuttavia, offriva diverse varianti. In quel sistema, prevedeva la scelta da parte dell'elettore contemporaneamente con il voto di una maggioranza di governo e del premier, non l'elezione diretta del premier, separato dal Parlamento (quindi, una forma di vero e proprio presidenzialismo). Ma si trattava di vedere, nel lavoro della Bicamerale, se ci sarà la disponibilità a trovare una soluzione, oppure, se prevrà un atteggiamento di rottura.

Esiste davvero un baratro tra termini come primo ministro «eletto direttamente dal popolo, non solo «designato» nell'ambito della coalizione, o magari «indicato»?

Bisogna tradurre tutto questo in norme giuridiche. Uno dei vantaggi della Bicamerale è che si passa dal discorso astratto, di slogan, parole d'ordine che possono facilmente diventare propaganda, al confronto tra testi normativi.

Ci sono concreti timori che la Bicamerale chiuda i battenti poco dopo averli aperti. Anche Salvi ha paura?

Speriamo di no. La mia sensazione è che il Polo è diviso e se una componente opererà per la ricerca dell'Intesa, un'altra parte opererà in senso diverso. Non rimane che affrontare la prova del dunque. Il 16 vota il Senato, il 21 la Camera; tra fine gennaio e i primi di febbraio si insedia la Commissione. Dopodiché, ha davanti a sé in base alla legge istitutiva, cinque mesi di lavoro. Un tempo né troppo lungo né troppo breve per predisporre soluzioni.

Il dentro-fuori della Bicamerale della legge, le obiezioni di Rifondazione; rappresentano degli ostacoli al buon andamento del lavoro?

Per questo riguarda la Lega, sarebbe un errore sottovalutare la consistenza del fenomeno per il solo fatto che questo movimento è «diciamo» in corso da qualche tempo. Va aperto un confronto anche con la Lega sul federalismo. Per Rifondazione, considero positivo che, dopo aver votato contro in prima lettura, questa volta stia sotto favorevole alla Bicamerale. D'altra parte, nessuno di noi pensa di fare il presidenzialismo.

In definitiva, cosa preoccupa il capogruppo dei senatori della Sinistra democratica?

Mi preoccupa il rischio che, intorno alla Bicamerale, si giochino altre partite.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2033

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori RIGO e MELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1997

**Modificazione della Costituzione della Repubblica italiana
in senso federale**

059 / 3426
0568 / 4497
14

INDICE

| | |
|------------------------|--------|
| Relazione | Pag. 3 |
| Disegno di legge | » 9 |

Il Senato delle Regioni
eletto col metodo proporzionale
non può svolgere attività
legislativa in proprio o
in comune almeno con
le Camere della cui
attività ne approfitterà.

ONOREVOLI SENATORI. - La Repubblica federale italiana, preconizzata sin dall'Ottocento da eminenti pensatori e illuminati politici, si avvia a divenire realtà sotto la spinta di attese non più differibili.

Il progetto che qui si propone vuole rimuovere, innanzi tutto, lo schema del regionalismo ottriato quale fu concepito all'epoca dell'Assemblea costituente: devono essere le Regioni a svolgere compiutamente l'attività politica, legislativa e programmatica delle comunità che le esprimono; e i comuni devono costituire pienamente il nucleo dell'attività amministrativa delle collettività locali che formano il tessuto della Federazione.

La diversità nell'unità di un nuovo soggetto federale deve essere rispettata e valorizzata, riconoscendo, fra l'altro, il dovuto spazio alla tutela delle comunità alloglotte.

Tale inversione dei ruoli volta a soppiantare la centralità dello Stato unitario, seppur mitigata in epoca repubblicana dal riconoscimento dell'alto ruolo delle autonomie, non può non comportare una profonda modificazione in una struttura parlamentare incentrata su un bicameralismo tanto «perfetto» da rendere inspiegabile la diversità fra l'elettorato attivo e passivo concernente l'una e l'altra Camera e fra la composizione numerica dell'una e dell'altra.

Si dà corpo all'esigenza ormai generalmente avvertita di rafforzare l'esecutivo, mettendolo al sicuro da colpi di mano che non abbiano a supporto la proposizione, all'atto stesso della revoca, del suo rimpiazzo.

Il quadro che si vuole configurare mira, dunque, in primo luogo, a ristrutturare lo Stato in senso federale e contemporaneamente a renderlo più efficiente assicurando, senza il ricorso a soluzioni presidenzialiste, la stabilità del Governo.

La legge costituzionale sull'istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali limita l'opera dell'organo bicamerale alla revisione della parte seconda della Costituzione, ma, come si osserverà, alcune implicazioni della revisione non potranno non ricadere su altre parti della Carta costituzionale, ferma restando l'architettura fondamentale di esse.

L'articolo 2 del presente progetto istituisce, al posto del Senato della Repubblica «eletto a base regionale», la Camera delle Regioni, rappresentativa, come si dice espressamente all'articolo 4, delle varie componenti della Repubblica che assume la configurazione federale.

Il Parlamento federale, composto della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni, si riunisce in seduta comune nei casi previsti dagli articoli 83, 90, secondo comma, e 91 della Costituzione; non più per l'elezione di giudici costituzionali o di membri del Consiglio superiore della magistratura: in entrambi i casi, come si prevede agli articoli 62 e 37 del progetto, le due Camere procedono separatamente.

L'articolo 3 riduce a 475 il numero dei deputati: tanti sono complessivamente gli attuali collegi per la loro elezione; resta, pertanto, esclusa l'assegnazione di una parte dei seggi con il sistema proporzionale.

L'articolo 4, già menzionato, fissa in 350 il numero dei membri dell'altra Camera; cosicché, prescindendo dai parlamentari divenuti tali a vita (perché ex-Presidenti della Repubblica o nominati dal Capo dello Stato), il numero complessivo dei parlamentari scende dagli attuali 945 a 825. Con 350 seggi si assicura a ciascuna Regione un numero di almeno dodici rappresentanti, con l'eccezione delle Regioni meno popolose, a ciascuna delle quali si assegnano sei rappresentanti, salvo alla Valle d'Aosta, cui se ne assegnano tre. Metà (175) dei membri

della Camera delle Regioni sono eletti direttamente dal popolo, a suffragio universale; gli altri 175 sono eletti per due terzi delle Assemblee legislative delle Regioni e un terzo, su base regionale, dalle Assemblee delle Autonomie locali.

L'articolo 5 parifica il limite di età per l'elettorato passivo - come già implicitamente l'articolo 4 per l'elettorato attivo - per entrambe le Camere: la differenza, non giustificata nemmeno dalla funzione di Camera «di raffreddamento» che in altri tempi era propria del Senato, era ormai anacronistica.

L'articolo 6, in considerazione dell'istituzione, al posto del Senato, della Camera delle Regioni, i cui membri, oltre a rappresentare la Federazione, rappresentano la rispettiva Regione, come si legge all'articolo 10, trasferisce alla Camera dei deputati la presenza dei parlamentari «a vita».

L'articolo 11 indica le materie per le quali l'approvazione della legge deve avvenire da parte di entrambe le Camere, come per le leggi costituzionali: si tratta di materie che non comportano il diretto coinvolgimento delle Regioni, ma sono essenziali alla struttura e al funzionamento della Federazione e dei suoi organi; oppure quando, trattandosi dell'emanazione di norme che regolano fenomeni sociali di portata generale o di principi generali che riguardano materie regionali, non può non essere richiesta la presenza dei rappresentanti delle Regioni a livello federale.

L'articolo 12, proseguendo nell'elencazione tassativa delle materie di competenza federale, indica quelle per le quali è richiesta soltanto l'approvazione della Camera dei deputati. Si tratta di materie concernenti settori propri della Federazione o non frazionabili, sulle quali non appare necessario coinvolgere direttamente anche i rappresentanti regionali a livello federale, i quali, in seno alla Camera delle Regioni, nello spirito del federalismo cooperativo, curano, come recita l'articolo 13, i rapporti Federazione-Regioni e danno luogo alla concertazione interregionale e fra le Regioni e le autonomie locali.

Negli articoli 16, 17 e 18 è disciplinato l'iter delle leggi federali, alla luce di quanto fin qui detto. E, sempre in attuazione della diversificazione delle funzioni delle due Camere, gli articoli 20 e 21 disciplinano l'emanazione di decreti aventi forza di legge.

Gli articoli 25 e 26 riguardano l'elezione del Presidente della Repubblica federale: viene omessa la menzione dei «delegati regionali», dato che i rappresentanti delle Regioni sono presenti, in quanto tali, nella loro veste di membri della Camera delle Regioni. La modifica del terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione vuole evitare il prolungarsi del procedimento elettorale, escludendo, in tal modo, il defatigante lavoro delle parti politiche dietro le quinte dell'assemblea elettorale.

L'articolo 27 conferisce le funzioni vicarie di Presidente della Repubblica al Presidente della Camera dei deputati, dato il carattere della Camera delle Regioni quale organo essenzialmente di collegamento e concertazione fra le componenti territoriali della Federazione, mentre la Camera dei deputati, fra l'altro, conserva l'investitura di tutti i suoi membri direttamente da parte del popolo.

L'articolo 28 omette, fra le funzioni attualmente attribuite al Presidente della Repubblica, l'autorizzazione alla presentazione di progetti di legge di iniziativa governativa, peraltro già anacronistica, non essendo il Capo dello Stato repubblicano capo dell'esecutivo, e ciò soprattutto in considerazione del rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio in termini di stabilità, che il presente progetto si propone di perseguire. Circa il comando delle forze armate, sembra più proprio che esso debba essere esercitato da chi ha la responsabilità politica delle medesime.

L'articolo 29 dà rilievo costituzionale alla figura del sottosegretario, che, sebbene non prevista dall'attuale testo costituzionale, è sempre apparsa in occasione della formazione dei Governi. Peraltro, si vuole evitare l'assurda proliferazione delle relative cariche, che sovente hanno raggiunto una spropositata consistenza numerica, non di rado per motivi di ripartizione di spazi di potere

fra le forze politiche, anziché per effettiva necessità.

Gli articoli 30 e 31 affrontano il problema scottante della stabilità del Governo. La soluzione della «sfiducia costruttiva» sembra la più rispondente all'esigenza di porre il Governo federale al riparo da colpi di mano che ne pregiudichino la funzionalità e l'efficienza; ma anche per l'investitura iniziale la procedura viene disciplinata al fine di evitare lunghi periodi di stasi in un settore delicatissimo, quale appunto l'attività di governo.

L'articolo 32 prevede espressamente l'eventualità di nomina di Vice-presidenti del Consiglio e di ministri senza portafoglio, sanzionando costituzionalmente la prassi attuale.

L'articolo 33 semplifica il sistema posto con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

L'articolo 34 eleva a norma la condizione che lega i pubblici dipendenti delle varie componenti territoriali agli enti diversi dal soggetto centrale e stabilisce, per evidenti motivi di correttezza nella spesa delle pubbliche amministrazioni, la perdita dell'intera retribuzione per quei pubblici dipendenti che divengono membri di una Camera parlamentare. Inoltre, stabilisce l'ineleggibilità assoluta di tutti i magistrati.

L'articolo 35 estende la funzione consultiva del Consiglio dell'economia e del lavoro nei confronti dei Governi regionali e degli organi rappresentativi delle Assemblee delle Autonomie locali, in considerazione della trasformazione in senso federale della struttura della Repubblica.

L'articolo 36 va coordinato con l'articolo 51: essi rimodellano il sistema della giustizia amministrativa in senso federale, attribuendo potere giurisdizionale alle Regioni e creando un particolare organo di giustizia amministrativa di primo grado competente nei casi attualmente affidati a particolari sezioni del TAR del Lazio.

L'articolo 37 scinde la competenza elettorale delle due Camere in occasione della formazione del Consiglio superiore della magistratura, allorché si indica in Costitu-

zione il numero dei componenti elettivi di quell'organo.

La formulazione degli articoli 38 e 39 rispecchia la struttura di Stato federale, attribuendo alla Regione la configurazione di soggetti attivi nella formazione della nuova realtà istituzionale.

L'articolo 40 dispone la suddivisione del Trentino-Alto Adige in due Regioni, indicando per la provincia di Bolzano la doppia denominazione «Sudtirolo/Alto Adige», nel rispetto della realtà storica di quella terra. L'articolo conferma, poi, le forme e condizioni di autonomia speciale in capo ai soggetti che ne sono attualmente titolari, ma prevede anche la possibilità di dotare di statuto speciale - provvedendosi, al riguardo con legge costituzionale - altre Regioni, a fini di garanzia a favore di quelle comunità alloglotte che finora non hanno conseguito tutela a livello costituzionale. Inoltre, si rende esplicita nei confronti delle Regioni a statuto speciale una posizione ormai pacifica in giurisprudenza e in dottrina, in primo luogo in ordine alle competenze.

L'articolo 41 ribalta l'attuale soluzione del problema dei cosiddetti «poteri residui»: la Regione ha potestà legislativa piena, con la sola limitazione delle materie espressamente attribuite alla Federazione; ma anche in queste materie alla Regione è riconosciuta la possibilità di legiferare, ovviamente nel rispetto dei principi fondamentali contenuti, su dette materie, nella legislazione federale.

I limiti alla potestà legislativa federale riguardano l'osservanza, oltre che dello Statuto, della legge fondamentale della Repubblica federale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Federazione e degli obblighi internazionali di questa, anche se la Regione non abbia concorso alla loro definizione; e, per l'armonico svolgersi della realtà federale, è espressamente previsto il rispetto degli interessi degli altri soggetti federati, considerati singolarmente e globalmente.

Per quanto riguarda le grandi riforme economico-sociali - premesso che per «grandi riforme» devono intendersi quelle che riguardano l'insieme dei soggetti prima-

ri della Federazione (vale a dire la Repubblica federale e le sue componenti regionali) e le cui norme fondamentali riguardino «settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza» e incidano «nel tessuto normativo dell'ordinamento giuridico o nella vita della ... comunità giuridica» della Federazione (per utilizzare una lucida definizione data dalla Corte costituzionale) - le Regioni sono viste come parti attive in sede decisionale; ma, una volta provvedutosi al varo della riforma, esse sono tenute ad osservarne le norme fondamentali.

L'ultimo comma è posto a garanzia delle autonomie infraregionali: il loro ordinamento generale è disciplinato dalle rispettive Regioni (ma l'attività di controllo deve sottostare ai principi generali posti, con legge federale, da entrambe le Camere parlamentari e con la procedura di cui all'articolo 5 del presente progetto), preferibilmente con il concorso dell'Assemblea delle Autonomie locali; ove questo non si realizzi, la disciplina deve essere adottata dall'organo legislativo regionale a maggioranza assoluta dei propri membri.

L'articolo 42 rinnova il testo del terzo comma dell'attuale articolo 118 della Costituzione - rimasto poco attuato, con conseguente innaturale appesantimento delle strutture regionali - e riconosce agli enti locali la funzione naturale di rappresentanza delle rispettive comunità senza compressioni che non siano necessarie per lo svolgimento di essenziali attività di altri soggetti pubblici territorialmente sovraordinati.

L'articolo 43 indirizza la finanza della Federazione e delle sue componenti a tutti i livelli nel senso del «federalismo fiscale»: la potestà impositiva compete direttamente a dette componenti, sulle quali, peraltro, grava la responsabilità della spesa per la realizzazione dei compiti propri, mentre per quelli federali da esse svolti la Federazione provvede a far fronte ai relativi costi. Inoltre, la Repubblica federale interviene con contributi a favore delle zone svantaggiate e per finalità particolari (quali la realizzazione di opere e servizi pubblici determinati) o eccezionali (quali quelle derivanti dal verificarsi di calamità naturali). Sarà la legge or-

dinaria a disciplinare le modalità di percezione delle entrate federali.

Il demanio della Federazione resta limitato a quei beni che non siano divisibili fra le Regioni o che siano necessari per la sicurezza della Federazione o per lo svolgimento delle funzioni federali; ogni altro bene che si trovi nella condizione giuridica attualmente disciplinata nel libro terzo, titolo primo, capo secondo, del codice civile spetta agli enti territoriali appartenenti alla Federazione.

Si ribadisce il divieto di istituzione di dazi fra le Regioni, attualmente contenuto nell'articolo 120 della Costituzione. Si aggiunge, infine, l'obbligo di osservare le disposizioni tributarie derivanti - direttamente o tramite la Federazione - dall'Unione europea.

L'articolo 44 introduce a livello costituzionale la normativa concernente le altre implicazioni che l'adesione della Repubblica federale all'Unione europea comporta e dà rilevanza ai rapporti delle Regioni con tale organizzazione sovranazionale. Inoltre, dà la possibilità alle singole Regioni di concludere accordi con enti pubblici, territoriali e non, di altri Stati.

L'articolo 45 contiene la previsione di misure coercitive e del potere sostitutivo della Federazione nei confronti di Regioni inadempienti in ordine a obblighi nascenti dall'appartenenza federale, ivi compresi quelli derivanti dall'adesione all'Unione europea. Si tratta, comunque, di interventi la cui attuazione è circondata dalla necessaria cautela, a garanzia delle prerogative delle Regioni.

L'articolo 46 prevede espressamente che ogni Regione disponga di un organo collegiale con funzioni legislative, ma non interferisce circa il numero complessivo o la denominazione o l'ordinamento degli organi regionali.

L'articolo 47 prevede alcune cautele in sede di approvazione della legge elettorale regionale (posizione del requisito della maggioranza assoluta) e riserva alla Federazione la disciplina negativa dell'elettorato attivo, in considerazione della natura di diritto soggettivo che questo incostabilmente

presenta; assicura le ordinarie garanzie, escludendo procedimenti giudiziari, per i membri dell'organo legislativo regionale nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 48 stabilisce i limiti cui devono attenersi gli Statuti delle singole Regioni nell'ambito della struttura federale che le ricomprende. La garanzia che tali limiti siano rispettati è affidata all'esame della Corte costituzionale.

L'articolo 49, lasciando alla Regione il compito di denominare i propri organi, si occupa di quello che, a norma di Statuto, assume la figura di rappresentante dell'ente: e ciò in relazione alle funzioni amministrative federali esercitate *in loco*; inoltre, gli riconosce il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, che attualmente compete alle sole Regioni a statuto speciale, e lo estende ai casi in cui oggetto di trattazione siano le Regioni in generale.

La figura del Commissario del Governo conserva la sua ragion d'essere a motivo della soppressione di quella prefettura (articolo 66 del progetto): al Commissario viene, infatti, affidato l'esclusivo compito di coordinare fra loro le amministrazioni periferiche federali, mentre il coordinamento di queste con l'attività regionale compete all'organo rappresentativo della Regione.

L'articolo 50 rimuove una grave anomalia del sistema dei controlli: l'esame della legittimità dei propri atti amministrativi, vale a dire l'accertamento che essi non contrastino con la legislazione, in primo luogo con quella della stessa Regione, è attribuita a questa, che all'uopo istituisce un apposito organo «autonomo», vale a dire che abbia nei confronti dell'esecutivo regionale l'indipendenza del tipo indicato nell'articolo 100, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 51, come già anticipato, attribuisce la funzione giurisdizionale amministrativa di primo grado alla Regione, in coerenza con lo spirito federalista che permea il presente progetto. Inoltre, l'articolo, prevedendo la possibilità dell'accorpamento nell'organo regionale di giustizia amministrativa competenza generale delle funzioni delle sezioni regionali della Corte dei conti, si richiama a una corrente di pensiero che

prese corpo, ma senza risultato positivo, all'atto della creazione dei tribunali amministrativi regionali, corrente di pensiero che poteva aver tratto ispirazione da un organo giurisdizionale creato nel 1946 in Valle d'Aosta (giunta giurisdizionale amministrativa).

Il delicato problema dello scioglimento non fisiologico dell'assemblea legislativa regionale è affrontato nell'articolo 52, laddove si specifica che i motivi dell'atto repressivo possono essere soltanto due: il compimento di gravi atti contrari alla Costituzione o accertate ragioni di sicurezza della Federazione; organo deliberante è la Camera delle Regioni, vale a dire l'organo parlamentare a rappresentanza regionale; ed il Presidente della Repubblica, chiamato a provvedere con decreto, può chiedere una nuova deliberazione prima di emanarlo.

Viene previsto un presidente della Commissione di tre membri nominata all'atto dello scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale (come già previsto nello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

L'articolo 53 rimuove l'attuale sistema di controllo sugli atti legislativi regionali, prendendo spunto dallo Statuto speciale della Sicilia: la promulgazione della legge è immediata; l'entrata in vigore è, di norma, subordinata al decorso di quindici giorni (la legge medesima potrebbe prevedere l'entrata in vigore differita); ma se l'organo legislativo prevede un'anticipata entrata in vigore, il Governo federale può opporsi. Tutto ciò perchè all'organo esecutivo della Federazione è data soltanto la possibilità di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale (promulgata) entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, con facoltà, però, di richiedere la sospensiva.

La questione di merito, dinanzi alla Camera delle Regioni, può essere proposta non solo per contrasto con gli interessi della Federazione o con quelli di altre Regioni, ma anche nel caso in cui non vengano osservati i principi generali posti, con legge, da entrambe le Camere in alcune materie (articolo 11 del progetto), escludendosi, pertanto, in tale circostanza, che la questione sia considerata in termini di legittimità.

Le Regioni possono impugnare, per invasione di competenza, le leggi federali in via principale. Se l'impugnativa è proposta da più di metà delle Regioni, la Corte costituzionale ne sospende l'entrata in vigore.

L'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale può essere proposta anche dalle Assemblee delle Autonomie locali avverso leggi regionali (invasive della competenza degli enti locali) e leggi federali (pregiudizievoli della competenza degli enti locali): la nuova struttura dello Stato non poteva di certo estromettere gli enti locali da un fondamentale strumento di garanzia delle autonomie.

L'articolo 54 sviluppa la nuova concezione delle autonomie locali, riconoscendo competenza amministrativa generale al comune, con il limite delle competenze espressamente, e cioè tassativamente, attribuite ad altri soggetti.

Si dà rilievo costituzionale alle comunità montane come enti territoriali di diritto pubblico, mentre si prende in considerazione la possibilità di istituire circondari, ma solo come circoscrizioni di decentramento regionale e nei territori non montani. Si dà, altresì, rilievo alle città metropolitane, istituibili, con legge federale, nelle aree comprendenti grandi città e il relativo *hinterland* legati da attività economiche e servizi interdipendenti.

L'articolo 55 disciplina l'organismo rappresentativo, su base regionale, delle autonomie locali, con funzioni a livelli regionale e federale. Si pone particolare attenzione alla rappresentanza delle comunità alloglotte.

L'articolo 56 prevede il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali solo attraverso il ricorso alla giurisdizione amministrativa.

L'articolo 57 elenca le Regioni che costituiscono lo Stato federale, eliminando la Regione Trentino-Alto Adige, ormai titolare di competenze estremamente limitate, e facendo assurgere, anche formalmente, le due componenti, attualmente definite province, al rango di Regioni.

L'articolo 58 ridisciplina la procedura per l'eventuale fusione di Regioni, attribuendo

alle medesime il compito di provvedervi, escludendo, dunque, la legge costituzionale, ma prevedendo soltanto la ratifica da parte della Camera delle Regioni; gli enti locali interessati non sono più soltanto sentiti, ma il loro parere, espresso attraverso l'Assemblea rappresentativa, assume forza vincolante; resta fermo il ricorso, necessario, al *referendum*, che, se negativo, blocca *in nuce* l'iter della fusione e non può essere riproposto prima di venti anni.

La formazione di nuove Regioni può aver luogo, con legge costituzionale, quando, su iniziativa dei consigli comunali interessati, le relative popolazioni si siano espresse in tal senso.

L'articolo 59 ridisegna l'ipotesi attualmente prevista dall'articolo 132, capoverso, della Costituzione, attribuendo alle Regioni interessate la competenza legislativa in ordine all'assegnazione di comuni ad una Regione diversa dall'attuale: deve trattarsi di Regioni limitrofe e le popolazioni direttamente interessate devono essersi espresse favorevolmente mediante *referendum* d'iniziativa dei rispettivi consigli comunali.

L'articolo 60 mira ad evitare il proliferare delle province.

L'articolo 61 tiene conto della vigente normativa integrativa della Costituzione (legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, articolo 2) e delle innovazioni che il presente progetto contiene per quanto concerne la formazione degli Statuti delle Regioni.

Si innova anche circa i soggetti aventi facoltà di adire la Corte costituzionale: assumono rilievo - come già si è visto - gli enti locali, i quali, attraverso l'Assemblea rappresentativa, possono ricorrere alla Corte non solo per proporre questione di legittimità su leggi (articolo 53 del progetto), ma anche per sollevare conflitto di attribuzione con la rispettiva Regione.

L'articolo 62 innova in ordine alla composizione della Corte costituzionale: fermo restando il numero di quindici e confermando la quota attribuita per designazione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i due terzi dei componenti sono eletti, separatamente, dalle due Camere. Si esime il Presidente della

Repubblica (che, se messo in stato d'accusa, è giudicato proprio dalla Corte costituzionale, seppure integrata a norma dell'articolo 135 della Costituzione) dal compito di nominare un terzo dei giudici della Corte.

L'articolo 65 attribuisce anche alla maggioranza delle Assemblee delle Autonomie locali la facoltà di chiedere il *referendum* sospensivo sulle leggi costituzionali non approvate con la maggioranza di due terzi.

Va rilevato che vari articoli del presente progetto hanno funzione di adeguamento terminologico.

Alcune disposizioni transitorie che completano il testo del progetto meritano qualche esplicitazione: l'abrogazione degli articoli 1 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 è dovuta al recepimento del loro dispositivo nel testo del progetto; la modifica dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953 è dovuta al recepimento di una parte del dispositivo nel testo del progetto; il riferimento al TAR del Lazio è dovuto all'attua-

le competenza di alcune sue sezioni su atti di organi centrali dello Stato, che sarà trasferita all'apposito organo giurisdizionale previsto dall'articolo 36 del progetto; la figura del prefetto sarebbe quanto meno anacronistica nel quadro del nuovo ordinamento federale e le funzioni di coordinamento delle amministrazioni periferiche della Federazione sono attribuite ad altro soggetto (articolo 49).

Deve essere, infine, evidenziato che alcuni articoli della Costituzione non compresi nella parte seconda, e pertanto esclusi dalla competenza della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, dovranno, comunque, per necessaria connessione, essere modificati: ad esempio, all'articolo 1 della Carta costituzionale non potrà non farsi menzione della struttura federale dello Stato italiano e all'articolo 6 dovrà darsi rilievo costituzionale alla funzione delle Regioni nella tutela delle comunità alloglotte.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Alla Costituzione della Repubblica sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni».

Senato delle Autonomie

Art. 3.

1. Nei commi secondo e quarto dell'articolo 56 la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocentosettantacinque».

H
i collegi attuali

Art. 4.

1. L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - La Camera delle Regioni è composta dai rappresentanti delle singole Regioni.

Il numero dei suoi membri è di trecentocinquanta, di cui metà eletti a suffragio universale e l'altra metà eletta per i due terzi dalle Assemblee legislative regionali e per un terzo dalle rispettive Assemblee delle Autonomie locali. Nessuna Regione può avere un numero di rappresentanti inferiore a dodici; il Sudtirolo/Alto Adige, il Trentino, l'Umbria, il Molise e la Basilicata ne hanno sei; la Valle d'Aosta tre, di cui due eletti a suffragio universale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del

H *Spiega che il costo è limitato a 170*

secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 5.

1. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Sono eleggibili a membri della Camera delle Regioni tutti i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato».

Art. 6.

1. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - I Presidenti della Repubblica cessati dalla carica hanno diritto di far parte a vita della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato l'Italia per altissimi meriti nel campo sociale scientifico, artistico e letterario».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati e la Camera delle Regioni, sono elette per cinque anni».

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Le sedute delle Camere sono pubbliche. Tuttavia ciascuna delle due Camere può deliberare di adunarsi in seduta segreta».

2. Nel terzo comma dell'articolo 64 sono soppresse le parole: «e del Parlamento».

Art. 9.

1. Nel primo comma dell'articolo 65 la parola «senatore» è sostituita dalle seguenti: «rappresentante regionale».

Art. 10.

1. L'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - Ogni deputato rappresenta la Federazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Ogni membro della Camera delle Regioni rappresenta la Federazione e la rispettiva Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 11.

1. L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. La funzione legislativa e, però, esercitata collettivamente dalle due Camere allorchè si tratti di leggi costituzionali, nonchè di leggi che abbiano ad oggetto:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo della Repubblica federale, delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Repubblica federale e delle misure ad esse collegate;

b) l'istituzione, l'ordinamento, la fusione e la soppressione di ministeri, enti o altri apparati federali, il metodo di composizione e la definizione delle funzioni del Consiglio federale dell'economia e del lavoro;

c) l'autorizzazione alla ratifica presidenziale di trattati internazionali che comportino impegni che possano influire sulle funzioni delle Regioni;

d) le norme per la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale;

e) i principi generali in materia di procedimento amministrativo e di rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini;

f) l'ordinamento generale del sistema tributario, nell'ambito di un sistema fiscale di impronta federalista;

g) l'ordinamento generale del credito;

h) le garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati della giurisdizione amministrativa regionale;

inotro

in senso delle fine 1° § art 3 D'oupin

*restano in vigore ?
sui fond. 2°
venno semplificate*

no

no

no V.F.

no

no

no

no

no

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i) i principi generali dell'ordinamento processuale amministrativo;

l) l'ordinamento della giustizia amministrativa e contabile di competenza federale;

m) i principi generali dell'organizzazione amministrativa e della giurisdizione concernente il pubblico impiego;

n) la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali;

o) la definizione dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali;

p) il commercio estero;

q) le norme di raccordo della programmazione delle singole Regioni;

r) i principi generali degli ordinamenti didattici in ambito regionale;

s) l'istruzione universitaria;

t) le emissioni radiotelevisive;

u) la produzione e la distribuzione dell'energia;

v) la disciplina dei provvedimenti riguardanti gli stranieri;

z) i principi generali del controllo sugli atti degli enti locali.

sì

sì

sì

no

no

no

sì

no

no

no

no

sì

sì

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. - La Repubblica federale ha, altresì, competenza legislativa nelle seguenti materie:

a) sistema elettorale della Camera dei deputati;

b) ordinamento degli uffici federali e stato giuridico ed economico degli impiegati della Repubblica federale;

c) disciplina delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione;

d) diritti politici;

e) disciplina della cittadinanza e dello stato civile;

f) politica estera e autorizzazioni alla ratifica presidenziale di trattati internazionali che non comportino impegni suscettibili di influire sulle funzioni delle Regioni;

g) difesa e forze armate;

h) dogane e protezione dei confini;

Art. 3 - D. Prof. 1° SS

- i) sicurezza pubblica e lotta alla criminalità organizzata;
- j) armi, esplosivi e materiale strategico;
- k) polizia giudiziaria;
- l) stato giuridico ed economico e garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati di ogni giurisdizione non regionale;
- m) diritti fondamentali dei lavoratori; tutela e sicurezza del lavoro;
- n) principi generali della previdenza sociale;
- o) servizio postale e servizi attivati con reti telematiche;
- p) tutela della concorrenza;
- q) moneta e sistema valutario;
- r) legislazione civile non attinente alle materie sulle quali è prevista l'approvazione di entrambe le Camere; legislazione penale; ordinamento processuale civile e penale, nonchè amministrativo federale;
- s) ordinamento della giustizia civile e penale;
- t) ordinamenti didattici della Repubblica federale e titoli di studio;
- u) ordinamento delle professioni;
- v) normativa tecnica;
- w) ricerca scientifica di interesse federale;
- x) regime giuridico dei beni culturali e ambientali;
- y) grandi opere pubbliche di interesse federale.

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 70-bis è inserito il seguente:

«Art. 70-ter. - La Camera delle Regioni, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla Costituzione, la funzione legislativa assieme alla Camera dei deputati, adotta i provvedimenti che attengono ai rapporti tra la Repubblica federale e le Regioni.

La Camera delle Regioni è, altresì, organo di concertazione tra le Regioni e fra queste e le Autonomie locali, nel contesto del

Senato → col Senato
(Consiglio Parlamentare)

federalismo cooperativo che caratterizza la Repubblica».

Art. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo federale, a ciascun membro della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni, quando anche questa è competente per materia, a ciascuna Assemblea legislativa regionale. Compete, altresì, alle singole Assemblee delle Autonomie locali e al Consiglio federale dell'economia e del lavoro».

vedi Comitato Parlamentare

Art. 15.

1. Nel primo comma dell'articolo 72 le parole «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

non serve più ;

Art. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 73 sono anteposti i commi seguenti:

«Le leggi approvate dalla Camera dei deputati per le quali è prevista anche l'approvazione della Camera delle Regioni sono trasmesse a quest'ultima, che le esamina secondo il proprio regolamento».

«La Camera delle Regioni, se ritiene che un progetto di legge sottoposto all'esame della Camera dei deputati richieda anche la propria approvazione, ne dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. Se questa non ritiene di condividere la posizione della Camera delle Regioni, quest'ultima può chiedere l'intervento del Presidente della Repubblica, affinché rinvii alla Camera dei deputati la legge da quest'ultima approvata. Ove il Presidente della Repubblica non ritenga di procedere al rinvio oppure se, dopo il rinvio, la Camera dei deputati abbia deliberato di non trasmettere la legge alla Camera delle Regioni, questa può sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte

vedi Comitato Parlamentare

costituzionale, con conseguente sospensione della promulgazione».

Art. 17.

1. I primi due commi dell'articolo 73 sono sostituiti dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione della Camera dei deputati o della Camera delle Regioni nei casi in cui anche a questa compete l'approvazione.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Quando è richiesta anche l'approvazione da parte della Camera delle Regioni, questa deve adottare sul procedimento abbreviato».

Art. 18.

1. L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato, rimetterla alla Camera dei deputati, richiedendo che si dia corso nuovamente all'esame della legge medesima. Nei casi in cui la legge sia stata approvata anche dalla Camera delle Regioni, la Camera dei deputati trasmette il testo del messaggio presidenziale all'altra Camera.

Se la Camera dei deputati, nei casi di sua esclusiva competenza, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Quando anche la Camera delle Regioni ha concorso all'approvazione della legge, se entrambe le Camere l'approvano nuovamente la legge deve essere promulgata».

Art. 19.

1. Nel primo comma dell'articolo 75 la parola «Consigli» è sostituita dalle seguenti: «Assemblée legislative».

Art. 20.

1. Nel primo comma dell'articolo 76 alla parola «Governo» fa seguito la parola: «federale».

2. All'articolo 76 è aggiunto il comma seguente:

«La delega deve provenire anche dalla Camera delle Regioni, laddove anche questa sia competente per materia».

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Il Governo federale non può, senza delegazione della Camera dei deputati o di entrambe le Camere, allorchè anche la Camera delle Regioni sia competente, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

2. Nel secondo comma dell'articolo 77 le parole «alle Camere, che anche se sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nei casi in cui anche la Camera delle Regioni è competente per materia, essa deve essere convocata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto da parte della Camera dei deputati».

3. Nel terzo comma dell'articolo 77 le parole «Le Camere» sono sostituite dalle seguenti:

«La Camera dei deputati o, se anche la Camera delle Regioni è competente per materia, entrambe le Camere».

Art. 22.

1. L'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo federale i poteri necessari».

Art. 23.

1. Nel primo comma dell'articolo 79 le parole «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 24.

1. L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - I trattati internazionali la cui ratifica deve essere autorizzata con legge sono quelli di natura politica o che prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari o importino variazioni del territorio federale od oneri alle finanze o modificazione di leggi».

Art. 25.

1. Nel primo comma dell'articolo 83 dopo la parola «Parlamento» è inserita la seguente: «federale».

2. Il secondo comma dell'articolo 83 è abrogato.

3. Nel terzo comma dell'articolo 83 la parola «assoluta» è sostituita dalla seguente: «semplice».

Art. 26.

1. Nel secondo comma dell'articolo 85 le parole «e i delegati regionali» sono soppresse.

Art. 27.

1. Nel primo comma dell'articolo 86 le parole «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 28.

1. L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica federale rappresenta la Federazione. Può inviare messaggi alle Camere.»

Indi Parlament

no resto assoluta

*no resto
Indi Parlament*

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Promulga le legge ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina nei casi indicati dalla legge, i funzionari della Repubblica federale.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati o, a seconda dei casi, delle Camere.

Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge; dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica federale».

Art. 29.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Possono essere nominati sottosegretari, in numero non superiore a due per ogni ministero, ivi compresa la Presidenza del Consiglio, purchè il loro numero complessivo non sia superiore a una volta e mezzo quello dei ministri, ivi compreso il Presidente del Consiglio».

Confero *Adol. Cerlanut*

Art. 30.

1. L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Presidente della Repubblica federale, consultati i presidenti dei gruppi parlamentari presenti nelle due Camere, propone il nominativo del Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei deputati. Se il proposto ottiene la maggioranza dei voti dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale lo nomina Presidente del Consiglio dei

Adol. Jorena

ministri; se tale risultato non viene raggiunto, il Presidente della Repubblica federale può proporre un altro nominativo. Se anche in questo secondo caso la Camera dei deputati non approva la proposta a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente della Repubblica federale scioglie la Camera dei deputati.

I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica federale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

I sottosegretari sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 31.

1. L'articolo 94 è sostituito dal seguente:

«Il Governo federale dura in carica fino al termine della legislatura della Camera dei deputati o, anticipatamente, a seguito di mozione di sfiducia approvata dalla Camera dei deputati contestualmente all'elezione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di altro Presidente del Consiglio dei ministri: in questo secondo caso il Presidente della Repubblica federale revoca il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri e nomina il nuovo eletto. I sottosegretari decadono automaticamente».

Art. 32.

1. All'articolo 95 è aggiunto, in fine, il comma seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri può affidare a uno o due ministri l'incarico di Vice presidente del Consiglio. Del Governo possono fare parte ministri senza portafoglio in numero non superiore a quello dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 33.

1. Nell'articolo 96 le parole «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge

Redi Loren

Redi Loren

costituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera cui appartiene la persona nei cui confronti si deve procedere; l'autorizzazione spetta alla Camera delle Regioni ove si tratti di persone che non sono membri delle Camere».

Art. 34.

1. I primi due commi dell'articolo 98 sono sostituiti dai seguenti:

«I pubblici impiegati sono al servizio della Repubblica federale e dell'ente territoriale con cui intrattengono il rapporto di lavoro o nel cui territorio essi operano.

Se sono membri di una delle Camere, non possono conseguire promozioni se non per anzianità e perdono il diritto all'intera retribuzione».

2. Alla fine dell'articolo 98 è aggiunto il seguente comma:

«I magistrati non sono eleggibili alle Camere».

Art. 35.

1. Nel primo comma dell'articolo 99 la parola «nazionale» è sostituita dalla seguente: «federale».

2. Nel secondo comma dell'articolo 99 le parole «delle Camere e del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «delle Camere, del Governo federale, dei Governi regionali e degli organi di rappresentanza delle Assemblies delle Autonomie locali».

Art. 36.

1. Nell'articolo 103 dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Con sede in Roma è istituito un organo di giustizia amministrativa di primo grado denominato tribunale amministrativo federale, competente in ordine agli atti delle amministrazioni centrali della Repubblica federale la cui efficacia non sia limitata al territorio di una Regione».

Pubblica Amministrazione

Art. 37.

1. Il quarto comma dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

«Gli altri trenta componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, cinque dalla Camera dei deputati e cinque dalla Camera delle Regioni tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio».

2. Nel quinto comma le parole « dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

3. Nel settimo comma le parole «un Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «un'Assemblea legislativa».

Art. 38.

1. L'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Art. 114. - La Repubblica federale è costituita dalle Regioni. Queste si ripartono in province e comuni».

Art. 39.

1. L'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi tra loro federati, con poteri propri, secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti».

Art. 40.

1. L'articolo 116 è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino, al Sudtirolo/Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

FORNITA DI STATO

2

A fine di tutela delle comunità alloglotte delle altre Regioni, possono essere adottati con legge costituzionale altri Statuti speciali.

Le competenze attribuite dagli Statuti speciali sono aggiuntive rispetto a quelle riconosciute alle Regioni in generale ove non confliggenti».

5
Art. 41. *no*

1. L'articolo 117 è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - La Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Repubblica federale. Nelle materie attribuite alla competenza della Repubblica federale la Regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali contenuti nelle leggi della Repubblica federale.

La legislazione regionale deve essere conforme alla Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Federazione, nel rispetto degli interessi delle altre Regioni. La Regione rispetta gli obblighi internazionali della Federazione e i principi delle leggi federali, di competenza di entrambe le Camere, la cui applicazione dia luogo a grandi riforme economico-sociali.

Le leggi concernenti l'ordinamento, le funzioni e il finanziamento degli enti locali sono approvate previo parere favorevole dell'Assemblea delle Autonomie locali o, in caso contrario, a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea legislativa regionale».

6
Art. 42. *no*

1. L'articolo 118 è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - Le funzioni amministrative discendenti dalla legislazione regionale e quelle decentrate dalla Repubblica federale sono esercitate dagli enti locali, con la sola eccezione di quelle attinenti al funzionamento degli organi ed uffici regionali, di

art. 3 D'ouffo 1° §

quelle che richiedono il coordinamento in sede regionale e di quelle che, a giudizio dell'Assemblea delle Autonomie locali, non possano essere utilmente svolte a livello locale».

Art. 43.

1. L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - Le Regioni e gli enti locali hanno autonomia finanziaria ed esercitano direttamente la potestà impositiva al fine di far fronte alle spese relative ai compiti loro propri, secondo criteri determinati dalla Camera delle Regioni.

La Repubblica federale corrisponde alle Regioni e agli enti locali le somme necessarie allo svolgimento di funzioni federali e contributi per scopi determinati e per il miglioramento economicosociale delle zone svantaggiate.

Ad esclusione dei beni indivisibili o necessari per la sicurezza della Federazione o per lo svolgimento delle funzioni federali, i beni demaniali sono attribuiti alle Regioni e agli enti locali, secondo criteri determinati dalla Camera delle Regioni e successivamente attuati dalle Assemblee legislative regionali con il concorso delle rispettive Assemblee delle Autonomie locali.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni e deve osservare le disposizioni tributarie promananti dall'Unione europea».

Art. 44.

1. Dopo l'articolo 119 è inserito il seguente:

«Art. 119-bis. - La Regione è competente ad attuare gli impegni assunti dalla Repubblica federale nei confronti dell'Unione europea, a esclusione di quelli la cui attuazione spetta, per competenza di materia, alla Repubblica stessa, e ne è responsabile.

La Camera delle Regioni assicura a queste un'adeguata rappresentanza presso gli

*Doupin 3/10/1961 (per esclusione)
o Federe Parlement*

organi dell'Unione europea ed il Governo federale emette i necessari provvedimenti attuativi.

Le Regioni possono concludere accordi con enti pubblici di Stati esteri, semprechè non riguardino materie di competenza federale».

Art. 45.

1. Nell'articolo 120 è soppresso il primo comma e sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«La Regione deve osservare ogni altro obbligo derivante dalla Costituzione o dalle leggi federali che le concernono a norma di Costituzione o della normativa dell'Unione europea.

Qualora la Regione non ottemperi ai propri, obblighi, il Governo federale, previa autorizzazione della Camera delle Regioni, deliberata a maggioranza assoluta, adotta le misure necessarie, esercitando, quando occorra, anche il potere sostitutivo».

Art. 46.

1. L'articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Art. 121. - Ogni Regione ha un'Assemblea legislativa. La denominazione di questa Assemblea e la previsione e l'ordinamento degli altri organi sono disciplinati dallo Statuto regionale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Regioni dotate di Statuto speciale».

Art. 47.

1. L'articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Ogni Regione dispone delle potestà legislative in materia di elezione della propria Assemblea legislativa e degli altri organi regionali. Per l'approvazione

il surplus

art. 3 1° §

(o vedere (allegato))

il surplus

art. 3 2° §

il surplus

art. 3 2° §

(o vedere (allegato))

propria Regione o direttamente le Regioni in generale.

Un Commissario del Governo federale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri previo parere favorevole dell'ufficio di presidenza della Camera delle Regioni, esercita la funzione di coordinamento tra le amministrazioni periferiche della Repubblica federale nella Regione».

Art. 50.

1. L'articolo 125 è sostituito dal seguente:

«Art. 125. - Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato da un organo autonomo della Regione medesima».

Art. 51.

1. Dopo l'articolo 125 è inserito il seguente:

«Art. 125-bis. - La Regione istituisce un tribunale amministrativo, organo di giustizia amministrativa di primo grado, e può istituire sezioni di detto tribunale in sedi diverse dal capoluogo regionale. La Regione osserva i principi generali dell'ordinamento processuale amministrativo e assicura le garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati.

La legge regionale disciplina l'organizzazione del tribunale amministrativo per ogni aspetto non riservato alla legge federale.

Con legge federale possono essere assegnate, con disposizione di carattere generale, ai tribunali amministrativi regionali le funzioni spettanti agli organi periferici della Corte dei conti».

Art. 52.

1. L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - Oltre che nei casi previsti dallo Statuto l'Assemblea legislativa regionale

può essere sciolta quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi atti contrari alla Costituzione o per accertate ragioni di sicurezza della Federazione.

Lo scioglimento è deliberato dalla Camera delle Regioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, il quale, prima di emanare il decreto, può, con messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione, che, se confermativa, deve avere comunque attuazione.

Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili all'Assemblea legislativa regionale, che indice le elezioni entro sessanta giorni e provvede all'ordinaria amministrazione e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale esercita le attribuzioni di rappresentante della Regione».

Art. 53.

1. L'articolo 127 è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - Ogni legge approvata dall'Assemblea legislativa regionale e promulgata dal rappresentante della Regione entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che, su richiesta della Regione, il Governo federale non si opponga all'entrata in vigore anticipata deliberata dall'Assemblea legislativa regionale.

Il Governo federale, quando ritenga che una legge regionale invada la competenza della Repubblica federale o altrimenti violi la Costituzione, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale, che, su richiesta del ricorrente, può sospendere l'entrata in vigore della legge impugnata.

Il Governo federale, quando ritenga che una legge regionale non osservi i principi dettati dalla Repubblica federale a norma di Costituzione oppure contrasti con gli interessi federali o con quelli di altre Regioni, propone la questione di merito dinanzi alla Camera delle Regioni.

L'Assemblea delle Autonomie locali di una Regione, quando ritenga che una legge regionale invada la competenza degli enti locali, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale.

Il Governo regionale, quando ritenga che una legge federale invada la competenza della Regione, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale. Se la legge federale è impugnata da più di dieci Regioni, la Corte costituzionale ne sospende l'entrata in vigore.

L'Assemblea delle Autonomie locali di una Regione, quando ritenga che una legge federale incida sulla competenza degli enti locali, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale».

Art. 54.

1. L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Comuni e province costituiscono le Autonomie locali e sono circoscrizioni di decentramento federale e regionale.

Il comune è l'ente esponenziale della collettività locale e, al fine di curarne gli interessi, ha competenza amministrativa di carattere generale, limitata soltanto dalle competenze espressamente attribuite dalla Costituzione allo Stato federale, alle Regioni e ad altri enti territoriali.

Esso può svolgere funzioni per conto dello Stato federale e della Regione; in entrambi i casi al comune sono corrisposte le somme necessarie per lo svolgimento di quelle funzioni.

Il comune può attuare le forme associative e di cooperazione che i suoi organi ritengano opportuni.

Nei territori di montagna sono istituite, con legge regionale, le comunità montane, enti territoriali di diritto pubblico. Negli altri territori possono essere istituiti, con legge regionale, circondari come circoscrizioni di decentramento regionale di estensione sovracomunale.

Nelle aree aventi ad epicentro i comuni di maggiori dimensioni demografiche e costituenti conurbazioni con attività economiche in simbiosi possono essere istituite, con legge federale, le città metropolitane, enti territoriali di diritto pubblico di estensione sovracomunale, previa consultazione dei consigli comunali interessati.

Oltre alle funzioni di amministrazione locale, gli enti locali esercitano le altre funzioni loro attribuite dalla Costituzione».

Art. 55.

1. L'articolo 129 è sostituito dal seguente:

«Art. 129. - In ogni Regione è istituita l'Assemblea delle Autonomie locali, rappresentativa di tutti gli enti locali della Regione.

Essa ha funzioni partecipative in ordine alla formazione della politica regionale, secondo norme stabilite nello Statuto regionale il quale ne disciplina anche le modalità di composizione che, fra l'altro, assicurino la presenza delle comunità alloglotte; ha funzioni consultive e propositive nella formazione delle leggi regionali; esercita gli altri compiti affidatili dalla Costituzione».

Art. 56.

1. L'articolo 130 è sostituito dal seguente:

«Art. 130. - Il controllo di legittimità da parte della Regione sugli atti degli enti locali, disciplinato con legge regionale secondo i principi stabiliti con legge federale, si esplica mediante impugnazione dinanzi al tribunale amministrativo regionale.

È escluso ogni controllo di merito».

Art. 57.

1. L'articolo 131 è sostituito dal seguente:

«Art. 131. - La Repubblica federale è costituita dalle seguenti Regioni:

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Sudtirolo/Alto Adige, Trentino, Veneto, Friu-

li-Venezia Giulia, Liguria, EmiliaRomagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna».

Art. 58.

1. L'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - Due o più Regioni possono decidere, con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei propri componenti dalle rispettive Assemblee legislative, previo parere vincolante delle Assemblee delle Autonomie locali e sentite mediante *referendum* le popolazioni, la loro fusione; se il *referendum* non dà esito positivo o perchè vi abbia partecipato un numero di votanti non superiore al cinquanta per cento degli aventi diritto o perchè abbia prevalso il voto contrario, l'*iter* della fusione non può essere iniziato. La Camera delle Regioni ratifica la fusione e provvede a modificare di conseguenza la propria composizione. Il *referendum* che abbia dato esito negativo non può essere ripetuto prima di venti anni.

Possono formarsi, con legge costituzionale, nuove Regioni, qualora le popolazioni che intendano formare il nuovo soggetto si siano espresse in tal senso attraverso *referendum* proposto dai consigli comunali interessati».

Art. 59.

1. Dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

«Art. ~~132 bis~~. - Con leggi concordanti delle Regioni interessate uno o più comuni possono essere staccati da una Regione e aggregati ad altra limitrofa, quando le popolazioni dei comuni che intendono passare ad altra Regione si siano espresse in tal senso attraverso *referendum* proposto dai rispettivi consigli comunali».

art 2 d'auspicio

art 2 d'auspicio

art. 66
dopo 3°
Comune

Art. 60.

1. Il primo comma dell'articolo 133 è abrogato.

Art. 61.

1. All'articolo 134 sono aggiunti gli alinea seguenti:

«sull'ammissibilità dei *referendum* abrogativi di leggi federali;

sulla conformità alla Costituzione federale degli Statuti regionali».

2. All'articolo 134 è aggiunto il comma seguente:

«Gli enti locali, attraverso le rispettive Assemblee delle Autonomie locali, possono adire la Corte costituzionale per promuovere giudizio di legittimità su leggi federali e regionali e conflitto di attribuzione con la Regione nel cui territorio sono compresi».

Art. 62.

1. Il primo comma dell'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dalla Camera dei deputati, per un terzo dalla Camera delle Regioni e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative».

2. Nel sesto comma dell'articolo 135 le parole «un Consiglio» sono sostituite dalle seguenti:

«un'Assemblea legislativa».

3. Nel settimo comma dell'articolo 135 le parole: «un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «due elenchi di cittadini che abbiano i requisiti per l'eleggibilità alle Camere, che ciascuna Camera».

Referendum

Art. 63.

1. Nel secondo comma dell'articolo 136 le parole «ai Consigli regionali interessati» sono sostituite dalle seguenti: «alle Assemblee legislative regionali interessate».

Art. 64.

1. Nel secondo comma dell'articolo 137 la parola «ordinaria» è sostituita dalla seguente «federale».

Art. 65.

1. Nel secondo comma dell'articolo 138 le parole «cinque Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «cinque Assemblee legislative regionali o undici Assemblee delle Autonomie locali».

Art. 66.

1. I senatori a vita, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, divengono membri a vita della Camera dei deputati.

2. Gli articoli 1 e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono abrogati.

3. L'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Le modalità del giudizio della Corte costituzionale sull'ammissibilità di richieste di *referendum* abrogativo a norma dell'articolo 75 della Costituzione, per l'osservanza delle disposizioni del secondo comma dell'articolo stesso, sono stabilite dalla legge che disciplina lo svolgimento del *referendum* popolare».

4. Il Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale rimane confermato fino al compimento del periodo indicato nell'articolo 85 della Costituzione.

5. All'atto dell'emanazione delle nuove norme regionali previste dall'articolo 122 della Costituzione decadono gli organi regionali attualmente in carica. In ogni caso, prima dell'emanazione delle norme anzidette rimangono in vigore le attuali.

6. Gli Statuti regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, rimangono in vigore fino all'approvazione dei nuovi Statuti a norma dell'articolo 123 della Costituzione.

7. Fino all'attuazione del primo comma dell'articolo 103 della Costituzione, il tribunale amministrativo del Lazio mantiene le sue funzioni.

8. L'istituto del prefetto è soppresso.

Resoconto stenografico della seduta n. 186

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Oratore RIGO | | | Presidenza MANCINO |
| Data giovedì 15 maggio 1997 | Stenografo MON | Turno/Pagina 15/5 | Revisore ZAM |

RIGO. Domando di parlare.

questo è vita

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGO. Signor Presidente, signor Ministro, la prima annotazione che sento di dover fare su questo argomento è Venezia. Onorevole Napolitano, la ringrazio per quella riflessione finale che lei ha fatto nella sua esposizione, laddove si premura di indicare i pericoli che può correre questa città con un tessuto così delicato e l'impegno quindi del Governo non solo per salvaguardarla, così come è stato fatto dall'Esecutivo stesso e da questo Parlamento in tanti anni, ma altresì per preservarla dal punto di vista della sua sicurezza con attenzioni particolari.

Venezia è una città con una sua storia e una sua cultura che tutti conosciamo, con un assetto urbanistico-architettonico e con un assetto ambientale che di per sé costituiscono un fortissimo richiamo.

In questi ultimi anni

Resoconto stenografico della seduta n. 186

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore RIGO | | | | Presidenza MANCINO |
| Data giovedì 15 maggio 1997 | Stenografo COD | Turno/Pagina 16/1 | Revisore ZAM | |

~~richiamo. In questi ultimi anni~~ nei suoi confronti si sono sviluppati dei veri e propri

appetiti. L'appetito turistico era scontato, ma è stato inteso come sfruttamento da parte

~~del mondo turistico~~, spesso estraneo a Venezia, ~~della presenza~~ dei visitatori in termini

sempre più egoistici, di sempre maggior sfruttamento. C'è un'alterazione rispetto ai

comportamenti che gli operatori turistici avevano anni addietro. Anche l'appetito nei

fatti ~~culturali~~: manifestazioni che non fanno di Venezia una città partecipata ma in cui i

suoi beni vengono visti come cose da sfruttare, "giacimenti culturali". ~~e~~ non

dimenticati articoli di Antonio Cederna e di Asor Rosa sono tutti lì a testimoniare la

~~delicatezza~~ ~~X~~ L'appetito per gli scoop: Venezia come effetto moltiplicatore: una serie

di manifestazioni si accavallano nella città solo per la straordinaria amplificazione che

la stessa apporta presso l'opinione pubblica, tra queste le manifestazioni politiche:

Venezia da ultimo è diventata la capitale della Padania. Per la verità Venezia ha

risalito poche volte il Po e, quelle poche volte, è stata "conciata per le feste": i ferraresi

giravano la catena e rinviavano al mittente quelli che avevano oltrepassato il confine in

condizioni tali ~~modo tale~~ da non alimentare altre avventure; dunque, poca confidenza con il Po. Tutti,

i partiti, i sindacati, ~~amplificano~~ queste manifestazioni, queste presenze all'esterno. Le

categorie: i coltivatori diretti che portano ~~armenti~~, mucche e buoi a "pascolare" per le

calli. Quindi è evidente che possano ~~trovarsi~~ anche persone che hanno motivazioni

eversive. Il sindaco ha detto nella seduta finale ~~anzi la seduta commemorativa degli~~

Resoconto stenografico della seduta n. 186

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Oratore RIGO | | | | Presidenza MANCINO |
| Data giovedì 15 maggio 1997 | Stenografo COD | Turno/Pagina 16/2 | Revisore ZAM | |

avvenimenti accaduti in piazza San Marco - due cose: ha rivolto un invito alle forze politiche ad autoregolamentare le loro manifestazioni, a ridurre, a renderle compatibili con la delicatezza del tessuto cittadino. Io credo che non basti - ne discuteremo in sede di consiglio comunale - ~~ma~~ ^{per} ~~credo che~~ queste manifestazioni ^{potrebbero} ~~dovrebbero~~ essere ^{essere utili tutte le grandi sale che} ~~diverse~~ ci sono ~~grandi sale~~ a Venezia; mille persone sono sufficienti per fare un ^{qualcosa} ~~certo~~ tipo di manifestazione ~~che sia~~ ^{che sia} consona, ~~che sia rapportata~~ appunto alla città di Venezia. In secondo luogo, tema su cui del resto lei ha già risposto signor Ministro: un servizio da parte delle forze dell'ordine tale da garantire la copertura totale da eventuali rischi. Questo su Venezia. Una brevissima riflessione sull'altro aspetto, quello politico. ^{Queste} persone che hanno fatto la manifestazione nell'area marciana nel campanile, si sono dichiarate prigionieri di guerra, quindi si considerano parte di una formazione combattente. Non può essere interpretata diversamente la loro posizione e quindi la gravità, come è stato rilevato da più parti, delle loro responsabilità, ~~però c'è un aspetto~~

Resoconto stenografico della seduta n. 186

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Oratore RIGO | | | Presidenza MANCINO |
| Data giovedì 15 maggio 1997 | Stenografo IMP | Turno/Pagina 17/1 | Revisore ZAM |

^{obtinere il tempo di}
 Però c'è un aspetto che non riusciamo ad approfondire in questa sede ^{da una dimenticanza} ma che va
~~approfondito~~: è l'aspetto del rapporto che esiste fra questi movimenti (cioè, non solo
~~queste~~) che vogliono riproporre una autonomia forte del Veneto, che in molti casi
 pensano addirittura all'indipendenza (c'è questa manifestazione), e i pareri della
 popolazione. Un collega, entrando qui, mi ha detto che il TG 3 ha svolto una indagine
 tra i veneti proprio oggi chiedendo loro se questi personaggi possano essere ritenuti dei
 criminali, dei goliardi o dei patrioti: l'82 per cento li ha dichiarati dei patrioti. E' su
 questo che bisogna approfondire la questione, che bisogna scavare e bisogna,
 soprattutto, fornire una risposta politica; ^l il Ministro giustamente e correttamente ha
 detto che non spetta a lui la risposta politica, ma è chiaro che la risposta a fenomeni di
 questo genere non può essere tanto o solo della magistratura, anzi, è del tutto
^{decisione} insufficiente la risposta della magistratura: la risposta deve essere politica.

Occorre pensare a un Veneto che era agricolo due generazioni fa e che ha avuto
 uno sviluppo quale voi tutti conoscete (*Richiami del Presidente*), mentre di converso
 vi è stata una involuzione della stessa pubblica amministrazione, non un
 miglioramento. Non è solo lo Stato che ha delle difficoltà, ma sono anche le regioni e
 spesso anche i comuni; i comuni sono i più attivi perché sono sollecitati da una
 richiesta diretta da parte della popolazione, ma non sempre sono essi stessi all'altezza
 della domanda. Quindi c'è una lontananza, un distacco.

Resoconto stenografico della seduta n. 186

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| Orotore RIGO | | Presidenza MANCINO | |
| Data giovedì 15 maggio 1997 | Stenografo IMP | Turno/Pagina 17/2 | Revisore ZAM |

Mi fermo qui perché correttamente il Presidente mi ha richiamato al rispetto del tempo e concludo dicendo che è proprio su questa lontananza, su questo distacco che stiamo lavorando (lo ricordava un collega), con i decreti Bassanini, con la Bicamerale, con tutte le riforme istituzionali, con grande impegno, ^{na} laddove non può essere escluso un impegno morale. Cioè, la classe dirigente deve non solo fare le riforme ma deve dare, innanzi tutto essa stessa, degli esempi di corretto comportamento per riacquistare fiducia nei confronti della gente, nei confronti, ^{in particolare} per quanto riguarda lo specifico, dei veneti. *(Applausi dai Gruppi Misto e Forza Italia) e Popolari)*